

Anno XXXVII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 55 Speciale
Sanità



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 7 GIUGNO 2006

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 06.04.2006, n. 335:

Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo. Pag. 4

DELIBERAZIONE 06.04.2006, n. 337:

Approvazione Piano Nazionale Residui della Regione Abruzzo - anno 2006 - per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale, in applicazione del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 336..... Pag. 19

DELIBERAZIONE 06.04.2006, n. 338:

Approvazione del programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di fitofarmaci e sostanze attive dei presidi sanitari nei prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 23 dicembre 1992. Regione Abruzzo anno 2006..... Pag. 161

DELIBERAZIONE 06.04.2006, n. 339:

Approvazione del Piano di Controllo Radioattività da Matrici Alimentari della Regione Abruzzo. Programma 2006. Pag. 174

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE SANITA'

*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE*

DETERMINAZIONE 16.05.2006, n. DG4/20:

Autorizzazione al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'espletamento di attività di Residenza Sanitaria Assistenziale della Società "Villa Dorotea" s.r.l. di Roma alla Società "Villa Letizia" s.r.l. di L'Aquila. Pag. 183

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 27.04.2006, n. DG11/38:

Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2006. Pag. 184

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE SANITA'

*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA*

Ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria ed incarichi vacanti di Continuità Assistenziale..... Pag. 260

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.04.2006, n. 335:

Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttive n. 93/43/CEE e n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Viste le seguenti norme specifiche relative alla produzione e commercializzazione di taluni prodotti alimentari:

- a) Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 530
- b) Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 531
- c) Decreto Legislativo del 30 dicembre 1993 n. 537
- d) Decreto Legislativo del 4 febbraio 1993 n. 65
- e) Decreto Legislativo del 18 aprile 1994 n. 286
- f) Decreto del Ministero della Sanità del 14

giugno 1996

- g) D.P.R. del 17 ottobre 1996 n. 607
- h) D.P.R. del 14 gennaio 1997 n. 54
- i) D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 495
- j) D.P.R. del 19 gennaio 1998 n. 131
- k) D.P.R. del 3 agosto 1998 n. 309

che prevedono che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell'autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in apposito elenco predisposto dal Ministero della Salute;

Visto l'art. 10, comma 3, punto 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che dispone che i controlli analitici dei prodotti alimentari possono essere affidati dal responsabile dell'autocontrollo anche a laboratori esterni all'industria alimentare, inseriti in appositi elenchi predisposti dalle Regioni e Province autonome;

Visto l'art. 10, comma 3, punto 5, della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede la fissazione dei requisiti minimi e dei criteri generali per il riconoscimento dei laboratori non annessi alle industrie alimentari, compresi quelli disciplinati dalle norme specifiche sopra indicate, che effettuano controlli analitici nell'ambito delle procedure di autocontrollo, nonché le modalità con cui effettuare i sopralluoghi presso i laboratori medesimi;

Visto il D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modifiche, che ha conferito alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

Visto il D. Lgs. del 27 gennaio 1992 n. 120 e successive modifiche recante "Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio";

Visto il regolamento (CE) n. 2074/2005 del-

la Commissione del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n.882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 13.05.2002 recante "Trasferimento competenze in materia autorizzativa degli stabilimenti in applicazione del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, riferito alla salute umana e veterinaria. Approvazione procedure, tariffe e linee guida per il riconoscimento CE degli impianti e l'iscrizione dei laboratori al Registro Regionale";

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n. 2028 – recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo";

Considerato che con il Decreto Dirigenziale 11 luglio 2005 della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute è stato recepito l'Accordo 17 giugno 2004 per i laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano autocontrollo presenti sul territorio della Regione autonoma della Sardegna e della Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto di dover recepire il su citato Accordo del 17 giugno 2004;

Considerato che a seguito dell'Accordo sopra citato è necessario modificare le procedure fissate dalla Delibera n. 270/2002 e che conseguentemente bisogna iscrivere i laboratori nel Registro regionale per consentire lo svolgimento

to delle specifiche attività;

Ritenuto di dover confermare la validità delle istanze a tutt'oggi presentate alla Regione Abruzzo Direzione Sanità Servizio Veterinario, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che si dovessero rendere necessarie e a cui i titolari dei laboratori dovranno dare riscontro entro 30 giorni dalla richiesta e comunque non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, pena l'esclusione dall'iscrizione nel Registro regionale;

Vista la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale

A voti unanimi *espressi nelle forme di legge*

DELIBERA

- *di recepire* i contenuti dell'Accordo Stato – Regioni del 17 giugno 2004 richiamato in premessa e di approvare le procedure per il riconoscimento dei laboratori di analisi e per la loro iscrizione al Registro regionale e, per l'effetto, di modificare in tal senso la propria precedente Delibera n. 270 del 13.05.2002;
- *di dare atto che* risulta istituito presso il Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo il Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari;
- *di approvare* il documento allegato sotto la lettera A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominato "Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari", relativo ai requisiti e alle procedure per

l'iscrizione nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari, e contenente i modelli che, a loro volta sono allegati al presente atto sotto le lettere B, C, D, E, F, G;

- *di precisare* che l'iscrizione nel Registro regionale è consentita per una sola volta, avverrà su istanza completa del richiedente e si intenderà provvisoria fino a che non sarà perfezionata entro il termine perentorio di 18 mesi con l'acquisizione dell'accréditamento di cui al punto 2.2 delle Linee Guida e la sua comunicazione al Servizio Veterinario;
- *di dare atto che* il Dirigente del Servizio Veterinario Regionale adotterà gli atti ed i provvedimenti necessari all'iscrizione nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e all'applicazione delle procedure regionali;
- *di confermare* la somma di **Euro 1.032,91** (Euro milletrentadue/91) quale importo della tariffa dovuta per l'espletamento della pratica di iscrizione al citato Registro regionale;

- *di confermare* la somma di **Euro 103,29** (Euro centotré/29) quale importo della tariffa dovuta per l'espletamento della pratica relativa all'eventuale variazione dei dati del laboratorio;
- *di stabilire che* le somme versate, a tale titolo, in favore della Regione Abruzzo, saranno accertate e rimosse nel Bilancio regionale di previsione parte Entrata al capitolo n. 35010 e parte Spesa al corrispondente capitolo n. 81420;
- *di stabilire che* le istanze relative ai decreti di riconoscimento e/o aggiornamento dei laboratori dovranno essere presentate secondo le procedure indicate nell'allegato A, che sostituisce integralmente l'allegato C alla delibera n. 270 del 13.05.2002 e attraverso la modulistica di cui agli allegati B, C, D, E, F, G che sostituiscono i moduli riportati nell'allegato C della stessa delibera n. 270,
- *di pubblicare* il presente atto sul *B.U.R.A.* (*Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo*).

Seguono allegati

ALLEGATO A**REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO****Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari.****1) Ambito di applicazione**

1.1 Le presenti disposizioni si applicano per il riconoscimento:

- a) dei laboratori *non annessi alle industrie alimentari*;
- b) dei laboratori *annessi* alle industrie alimentari che effettuano analisi anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi

che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo sia secondo la normativa a carattere verticale (D.L.vo 530/92, 531/92, 537/92, 286/94, 65/93, DPR 54/97, 607/96, DM 14 giugno 1996, DPR495/97, 309/98) nonchè dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (DPR 131/98) sia ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 155/97.

2) Criteri generali e requisiti minimi

2.1 I laboratori di cui al paragrafo 1, di seguito indicati come "laboratori", devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai punti 3 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.120, così come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'Allegato I del decreto del Ministro della Sanità 5 agosto 1999.

2.2 I laboratori di cui al punto 2.1 devono essere accreditati secondo la norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45003.

2.3 I laboratori che svolgono attività analitiche, anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l'iter analitico, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni.

2.4 I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, accertando preliminarmente che detto laboratorio terzo risulti iscritto agli elenchi regionali di cui all'Accordo del 17 giugno 2004 sancito tra Stato, Regioni e Province autonome recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo", o risultati accreditato secondo le disposizioni di cui al punto 2.2, se operante in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Devono inoltre tenere a disposizione delle Asl territoriali competenti e degli enti /organismi di controllo, i documenti relativi alla valutazione della competenza del laboratorio terzo al quale è stata affidata l'esecuzione della prova ed anche dei lavori svolti da quest'ultimo. È facoltà del Servizio Veterinario regionale estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo.

3) Registro regionale

3.1 Presso il Servizio Veterinario della Regione è istituito un Registro regionale dei laboratori di cui al paragrafo 1, presenti sul territorio regionale, che risultano conformi ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui al paragrafo 2.

- 3.2 L'iscrizione nel Registro regionale consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.
- 3.3 Il Servizio Veterinario regionale, con cadenza annuale, provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dell'elenco dei laboratori iscritti nel Registro regionale, dandone comunicazione al Ministero della Salute. La Regione provvede altresì a comunicare al Ministero della Salute ogni cancellazione ed ogni nuova iscrizione nel Registro regionale.
- 3.4 I laboratori verranno iscritti nell'apposito Registro regionale, previo accertamento della conformità della documentazione prodotta.
La Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche ispettive.
- 3.5 L'istanza di riconoscimento con relativa iscrizione nel Registro regionale deve essere presentata:
- dai legali rappresentanti dei laboratori *già inseriti in via provvisoria* nell'elenco predisposto dal Ministero della Salute ai fini dell'autocontrollo degli alimenti di origine animale regolamentati da normativa a carattere verticale (D.L.vo 530/92, 531/92, 537/92, 286/94, 65/93, DPR 54/97, 607/96, DM 14 giugno 1996, DPR 495/97, 309/98) nonché dei prodotti desinati all'alimentazione particolare (D.L.vo 131/98);
 - dai legali rappresentanti dei laboratori *che già effettuano* analisi ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 155/97;
 - dai legali rappresentanti dei laboratori *che intendono effettuare* analisi ai fini dell'autocontrollo degli alimenti di origine animale regolamentati da normativa a carattere verticale D.L.vo 530/92, 531/92, 537/97, 286/94, 65/93, DPR 54/97, 607/96, DM 14 giugno 1996, DPR 495/97, 309/98) nonché dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare (D.L.vo 131/98 e/o ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 155/97.

4) Procedure per il riconoscimento

- 4.1 Per il riconoscimento del laboratorio il rappresentante legale deve rivolgere alla Regione Abruzzo Direzione Sanità Servizio Veterinario, per il tramite della Asl territorialmente competente, istanza in carta da bollo, redatta secondo il modello allegato B (in doppia copia, di cui l'originale per la Regione Abruzzo e la copia per la Asl), e corredata della seguente documentazione:
- dichiarazione firmata, ai sensi della L.241 e quindi con tutte le conseguenze penali e civili susseguenti ad una dichiarazione mendace e/o non veritiera, dal Direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti che il medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell'allegato II del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.120, così come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'allegato I del Decreto del Ministero della Sanità 5 agosto 1999;
 - copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dall'autorità competente;
 - certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
 - specificazione delle tipologie dei controlli analitici (elencare quale determinazioni vengono effettuate, su quali matrici si eseguono tali analisi, i metodi utilizzati distinti in metodi normativi e/o metodi interni) che il laboratorio effettua;
 - relazione tecnica riguardante la struttura e l'organizzazione del laboratorio, comprendente:
 - la dotazione strumentale
 - il personale con le relative qualifiche professionali
 - la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione;
 - ricevuta del versamento di € 1.032, 91 relativo alla procedura di riconoscimento, effettuato sul c/c postale n.208678 intestato a Regione Abruzzo Servizio Tesoreria – l'AQUILA, con la seguente causale: riconoscimento laboratorio che effettua analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari;
 - manuale della qualità in distribuzione controllata in cui è descritto il sistema di qualità sulla base del quale opera il laboratorio;
 - copia del certificato di accreditamento secondo la norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da enti riconosciuti ed autorizzati. Tale certificato deve essere riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione nel Registro regionale.

4.2 Il Servizio Veterinario iscrive il laboratorio nel Registro regionale, previo accertamento della conformità della documentazione prodotta, assegnando un numero di riconoscimento composto da una sequenza alfanumerica (13/000/LAB), distinta in tre parti, di cui la prima, solo numerica, consente di individuare la Regione, la seconda, sempre solo numerica, consente di individuare il numero di registrazione del laboratorio attribuito in ordine cronologico di iscrizione, la terza solo letterale, è riferita all'individuazione della categoria "laboratori".

5) Procedure per le variazioni successive al riconoscimento

5.1 Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario per il tramite della Asl territorialmente competente:

- variazione della ragione sociale
- variazione della sede del laboratorio
- nomina di un nuovo responsabile del laboratorio o del legale rappresentante
- nuove procedure di prova, analisi, ecc.
- modifiche strutturali

5.2 Le relative comunicazioni vanno effettuate su carta legale conforme ai modelli di cui agli allegati C,D,E,F,G delle presenti procedure, allegando ricevuta di versamento di euro 103,29 sul c/c postale 208678, specificando nella causale: variazione dati laboratorio e allegando altresì tutti gli altri documenti richiesti a seconda del tipo di variazione che ha avuto luogo così come indicato sempre negli allegati C,D,E,F,G. Il Servizio Veterinario regionale, accertata la regolarità della documentazione inviata, provvederà ad aggiornare, nell'ambito dell'elenco regionale, i dati relativi al laboratorio interessato dalle variazioni.

5.3 Il legale rappresentante del laboratorio è inoltre tenuto a comunicare al Servizio Veterinario per il tramite della Asl territorialmente competente:

- la modifica, l'acquisto o la dismissione di apparecchiature;
- gli aggiornamenti del manuale di qualità;
- variazione dell'elenco delle prove o gruppi di prove accreditate.

6) Verifiche ispettive

6.1 I legali rappresentanti dei laboratori sono tenuti a comunicare alla Regione nel cui Registro risultano inseriti, l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento di cui al paragrafo 2, punto 2.2.

6.2 Il Ministero della Salute può effettuare in qualunque momento, con la Regione Abruzzo, sopralluoghi presso i laboratori già inseriti negli elenchi allo scopo di verificarne la conformità ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui al paragrafo 2.

7) Norme transitorie

- *Decompenza*

I legali rappresentanti dei laboratori di cui alle lettere a) e b) paragrafo 3, punto 3.5 già operanti ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari sul territorio regionale, devono presentare l'istanza di riconoscimento e relativa iscrizione nel Registro regionale entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

- *Laboratori non aventi sede in Abruzzo*

I laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari, non aventi sede in Abruzzo, possono operare sul territorio regionale alle stesse condizioni previste dal presente atto per i laboratori abruzzesi. Qualora la Regione o la Provincia autonoma di appartenenza non abbia ancora regolamentato il settore il Responsabile legale del laboratorio interessato dovrà inviare apposita richiesta alla Regione Abruzzo Direzione

Sanità Servizio Veterinario, corredata della documentazione di cui al paragrafo 4, punto 4.1, con esclusione del versamento sempre previsto al punto 4.1.

- *Certificato di accreditamento*

I laboratori che non risultano accreditati secondo quanto previsto al paragrafo 2, punto 2.2, possono essere iscritti provvisoriamente nel Registro regionale presentando copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento, attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accREDITamento.

In ogni caso l'accREDITamento dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla data d'iscrizione nel Registro regionale.

Il mancato accREDITamento del laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti, comportano la cancellazione d'ufficio dal Registro regionale, senza la possibilità di reiterare l'istanza d'iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l'ottenimento dell'accREDITamento di cui al paragrafo 2, punto 2.2.

**ALLEGATO B**

(facsimile istanza in bollo)

Per il tramite

Regione Abruzzo
Direzione Sanità Servizio Veterinario
Via Conte di Ruvo, n.74
65100 PESCARAAUSL _____
Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale**Oggetto: Riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari.**Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante
della ditta/società _____ con sede legale in Via _____
_____ n. _____ Comune _____ provincia _____
Partita Iva _____
Tel _____ Fax _____ e-mail _____**Chiede che**il laboratorio _____ sito in Via _____
Comune _____ provincia _____ venga riconosciuto, e conseguentemente iscritto nello
specifico Registro regionale, per effettuare analisi nell'ambito delle procedure per l'autocontrollo ai sensi delle seguenti
normative(*):

- D.Lgs 30 dicembre 1992, n.530
- D.Lgs 30 dicembre 1992, n.531
- D.Lgs 30 dicembre 1993, n.537
- D.Lgs 4 febbraio 1993, n.65
- D.Lgs 18 aprile 1994, n.286
- DMS 14 giugno 1996
- D.P.R. 17 ottobre 1996, n.607
- D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54
- D.Lgs 26 maggio 1997, n.155
- D.P.R. 10 dicembre 1997, n.495
- D.P.R. 19 gennaio 1998, n.131
- D.P.R. 3 agosto 1998, n.309

*(barrare la normativa che interessa)

Si impegna a comunicare alla Regione, per il tramite della ASL competente, ogni variazione relativa a: ragione sociale, sede del laboratorio, rappresentante legale, responsabile di laboratorio, attività svolta, strutture e attrezzature del laboratorio; si impegna inoltre a comunicare gli aggiornamenti del manuale di qualità, l'elenco aggiornato delle prove o gruppi di prove accreditate, e l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento.

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:

- a) dichiarazione firmata ai sensi della L.241 e quindi con tutte le conseguenze penali e civili susseguenti ad una dichiarazione mendace e/o non veritiera, dal direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti che il medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 così come modificata

dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell'Allegato II del D.Lgs 27 gennaio 1992, n.120, così come sostituiti dai punti 2 e 7 dell'allegato I del decreto del Ministero della sanità 5 agosto 1999;

- b) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dall'autorità competente;
- c) certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- d) specificazioni delle tipologie dei controlli analitici (elencare quali determinazioni vengono effettuate, su quali matrici si eseguono tali analisi; i metodi utilizzati distinti in metodi normativi e/o interni) che il laboratorio effettua,
- e) relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, comprendente:
 - 1) la dotazione strumentale
 - 2) il personale con le relative qualifiche professionali
 - 3) la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione
- f) ricevuta del versamento di € 1032,91 relativo alla procedura di riconoscimento, effettuato sul c/c postale n. 208678 intestato a Regione Abruzzo Servizio Tesoreria – L'Aquila
- g) manuale della qualità in distribuzione controllata in cui è descritto il sistema di qualità sulla base del quale opera il laboratorio;
- h) copia del certificato di accreditamento secondo la norma EN 45001 così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da enti riconosciuti ed autorizzati, riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione nell'elenco regionale.

Data _____

Firma
del Legale Rappresentante

ALLEGATO C



(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo
Direzione Sanità Servizio Veterinario
Via Conte di Ruvo, n.74
65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL _____
Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
rappresentante del laboratorio _____
iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari
con il numero _____

Comunica che

La ragione sociale del laboratorio su indicato è cambiata in _____

C.F./P.IVA _____

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono invariati.

Data _____

Firma
del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente
- atto notarile attestante il cambio di ragione sociale
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio

**ALLEGATO D**

(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo
 Direzione Sanità Servizio Veterinario
 Via Conte di Ruvo, n.74
 65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL _____
 Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
 rappresentante del laboratorio _____
 iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari
 con il numero _____

Comunica che

il laboratorio ha cambiato

- sede legale
 sede operativa

La nuova sede _____ è in Via _____ n. _____
 Provincia _____ Cap _____ Tel _____ Fax _____

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono invariati.

Data _____

Firma
 del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n. 208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio
- relazione tecnica* riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta:
 - a) il personale e le relative qualifiche
 - b) la dotazione strumentale
 - c) la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione

* (la relazione tecnica è da allegare solo nel caso di cambio sede operativa)

ALLEGATO E



(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo
Direzione Sanità Servizio Veterinario
Via Conte di Ruvo, n.74
65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL _____
Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
rappresentante/responsabile del laboratorio _____
iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari
con il numero _____

Comunica di

aver assunto la legale rappresentanza / la direzione del su indicato laboratorio in sostituzione del Sig. _____

a far data dal _____

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono invariati.

Data _____

Firma

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio

**ALLEGATO F**

(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo
 Direzione Sanità Servizio Veterinario
 Via Conte di Ruvo, n.74
 65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL _____
 Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
 rappresentante del laboratorio _____
 iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari
 con il numero _____

Comunica che

il su indicato laboratorio ha aggiunto all'elenco delle disposizioni legislative ai sensi delle quali può effettuare analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari anche la seguente normativa:

- D.Lgs 30 dicembre 1992, n.530
- D.Lgs 30 dicembre 1992, n.531
- D.Lgs 30 dicembre 1993, n.537
- D.Lgs 4 febbraio 1993, n.65
- D.Lgs 18 aprile 1994, n.286
- DMS 14 giugno 1996
- D.P.R. 17 ottobre 1996, n.607
- D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54
- D.Lgs 26 maggio 1997, n.155
- D.P.R. 10 dicembre 1997, n.495
- D.P.R. 19 gennaio 1998, n.131
- D.P.R. 3 agosto 1998, n.309

*(barrare la normativa che interessa)

Si **chiede** pertanto che il laboratorio venga riconosciuto anche ai sensi della su indicata norma con conseguente aggiornamento dei dati nel Registro regionale.

Data _____

Firma
 del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio
- certificato di accreditamento riferito alle singole prove o gruppi di prove per cui si chiede il nuovo riconoscimento
- relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta
 - a) il personale e le relative qualifiche
 - b) la dotazione strumentale
 - c) la planimetria* dei locali con indicata la loro destinazione
- aggiornamento del manuale di qualità

* (con gli opportuni riferimenti a modifiche strutturali, se apportate)

**ALLEGATO G**

(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo
 Direzione Sanità Servizio Veterinario
 Via Conte di Ruvo, n.74
 65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL _____
 Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Oggetto: Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
 rappresentante del laboratorio _____
 iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari
 con il numero _____

Comunica che

il su indicato laboratorio ha subito le seguenti modifiche strutturali _____

Data _____

Firma
 del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio
- relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta
 - a) il personale e le relative qualifiche
 - b) la dotazione strumentale
 - c) la planimetria* dei locali con indicata la loro destinazione

* (con gli opportuni riferimenti alle modifiche strutturali apportate)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.04.2006, n. 337:

Approvazione Piano Nazionale Residui della Regione Abruzzo - anno 2006 - per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale, in applicazione del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 336.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le Direttive 96/22/CE e 96/23/CE del Consiglio del 26.04.1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

Vista la Circolare Ministero Sanità 29 settembre 2000 n. 4 "Linee guida applicative del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 336;

Vista la nota Ministero della Salute n. GVA/ix/45371/P/1.6.a.2 del 11.12.2005;

Considerato che presso il Ministero della Salute è in fase di elaborazione il sistema informativo specifico del Piano Nazionale Residui e che le Regioni saranno inserite nella rete della gestione dei dati;

Considerato altresì che, non appena realizzato, il predetto sistema informativo sarà disponibile in rete e ad esso dovranno uniformarsi - nella trasmissione dei dati - tutti i servizi coinvolti (IZS-AA.UU.SS.LL.-Regione);

Atteso che le finalità del piano sono quelle di esaminare ed evidenziare le ragioni dei rischi di residui negli animali e nei prodotti di origine animale negli allevamenti, nei macelli, negli stabilimenti di produzione del pesce e delle uova;

Considerato che il Piano Nazionale Residui è elaborato dal Ministero della Salute, che ne

coordina le funzioni, con la collaborazione delle Regioni e dell'Istituto Superiore di Sanità;

Visto che alle Regioni è attribuito il compito di dare attuazione al Piano, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica regionale, coordinando l'attività delle Aziende UU.SS.LL.;

Stabilito che le analisi dei campioni verranno effettuate presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo;

Rilevato che spetta alle Regioni verificare la corretta esecuzione del Piano nel territorio di competenza, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare l'allegato Piano Nazionale Residui della Regione Abruzzo per l'anno 2006, per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare l'allegato Programma, relativo al Piano Nazionale Residui della Regione Abruzzo per l'anno **2006**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare incarico - come previsto dal Piano in oggetto - ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. di effettuare il prelievo dei campioni e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, di effettuare le analisi dei campioni medesimi;
- 3) che le AA.UU.SS.LL. e l'Istituto Zooprofi-

lattico Sperimentale, ognuno per le proprie specifiche competenze, trasmettano al Servizio Veterinario Regionale - entro e non oltre il 15 dicembre 2006 - una relazione consuntiva sulle attività del Programma; provvederanno altresì ad alimentare il sistema informatizzato, predisposto e diramata dal Ministero della Salute;

4) provvederà il Dirigente del Servizio Veteri-

nario della Direzione Sanità della Regione, all'assunzione degli atti amministrativi connessi all'applicazione del Piano in parola;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Segue allegato



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE SANITA'

Servizio Veterinario

**PIANO REGIONALE PER LA RICERCA DEI
RESIDUI NEGLI ANIMALI E IN ALCUNI
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE – ANNO 2006**

Documento composto da n. ¹⁴⁰ facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. ³³⁷ del ^{18 APR 2006} del C. A. P. P. 2006.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



INDICE

INTRODUZIONE	4
PRINCIPALI MODIFICHE PER IL 2006	5
<i>Non conformità PNR 2004-2005</i>	5
<i>Decisione 2002/657/CE</i>	5
<i>Cadmio/Equini</i>	5
ATTUAZIONE DEL PNR	7
<i>Assessorati regionali</i>	7
<i>AUSL</i>	7
<i>Referente per il PNR</i>	8
<i>Istituti Zooprofilattici Sperimentali(IZZSS)</i>	9
<i>Scheda di non idoneità dei campioni</i>	10
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO	11
TIPI DI PIANO (PIANO, EXTRAPIANO, SOSPETTO)	11
Piano.....	11
Extrapiano.....	11
Sospetto.....	11
TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO (MIRATO, CLINICO-ANAMNESTICO, A SEGUITO DI POSITIVITÀ)	12
Mirato.....	12
Clinico-anamnestico.....	13
A seguito di positività.....	14
NUMERO DI ALIQUOTE	14
SEQUESTRO CAUTELATIVO	14
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO	15
BUONE PRATICHE DI PRELIEVO E GESTIONE DEI CAMPIONI	16
MATRICI	17
<i>Modalità di prelievo delle matrici previste dalle tabelle di programmazione del PNR</i>	17
Urina.....	17
Siero/Plasma.....	17
Tiroide.....	17
Bulbo oculare.....	17
Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene.....	18
Pelo.....	18
Latte.....	18
Uova.....	18
Miele.....	18
Acqua di abbeverata, alimenti per animali.....	18
Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia.....	18
Acquacoltura.....	19
Tabella riassuntiva delle quantità da prelevare per ciascuna matrice.....	20
CONTENITORI E SIGILLI	21
CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	22
VERBALE DI PRELIEVO PNR	23
VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE	26
METODI E TEMPI DI ANALISI	27
ANALISI DI REVISIONE	28
GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA'	29
TRATTAMENTI ILLECITI	29
SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI	30
TABELLA DI NUMEROSITÀ CAMPIONARIA	31
FLUSSO INFORMATIVO	32

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEQUENTI A NON CONFORMITÀ.....	32
RICERCHE PARTICOLARI.....	37
BOLDENONE NEI BOVINI.....	37
19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI.....	37
BETA-AGONISTI.....	37
ANTIBIOTICI.....	37
PCB, PCDD, PCDF E PCB "DIOSSINA-SIMILI".....	38
PROGRAMMAZIONE 2006.....	46
DATI DI PRODUZIONE E RIPARTIZIONE REGIONALE.....	47
TABELLE DI PROGRAMMAZIONE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
BOVINI A1-A3.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
BOVINI A4-A6.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
BOVINI B1-B3D.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
SUINI A1-A6.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
SUINI B1-B3D.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
OVI-CAPRINI A1-A6.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
OVI-CAPRINI B1-B3D.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
EQUINI A1-A6.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
EQUINI B1-B3D.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
VOLATILI DA CORTILE A1-A6.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
VOLATILI DA CORTILE B1-B2E.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
VOLATILI DA CORTILE B3A-B3D.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CONIGLI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
SELVAGGINA ALLEVATA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ACQUACOLTURA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LATTE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LATTE BUFALINO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LATTE OVI-CAPRINO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
UOVA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
MIELE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
SELVAGGINA CACCIATA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CHECK TABLE FOR RESIDUE CONTROL PLAN (OVERVIEW OF POINTS 3.1 & 4).....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.



INTRODUZIONE

Al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati negli allegati I e III del reg. 2377/90/CEE e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria, viene programmato un piano di campionamento a livello del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.

Il Piano Nazionale Residui (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 4 agosto 1999, n.336, attuazione delle direttive del Consiglio 96/22/CE e 96/23/CE, e, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Esso definisce le specie, le categorie, i punti di campionamento, le sostanze da cercare, le modalità di ricerca, secondo il dettato della normativa in vigore e le indicazioni della Commissione Europea, ed è elaborato annualmente dal Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale Sanità Veterinaria e Alimenti - Uff. IX -, che ha funzioni di coordinamento, con la collaborazione delle Regioni, dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui (LNR), e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS). L'elaborazione del PNR tiene conto, tra l'altro dei risultati dell'anno precedente, al fine di operare opportune modifiche ed eventuali azioni mirate.

Il PNR 2006 ha inizio il primo gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2006.

Per assicurare il rispetto dei tempi fissati, si invitano gli Assessorati competenti a recepire il Piano entro il mese della sua diramazione dal Ministero e ad inviarlo a tutti i referenti AUSL per il PNR.

Ai sensi degli artt.11-13 del D.L.vo 336/99, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero della Salute deve trasmettere alla Commissione Europea il PNR aggiornato per l'anno in corso e i risultati e le informazioni sulle misure adottate, relativamente al PNR dell'anno precedente. Inoltre, ogni sei mesi, il Ministero della Salute deve informare la Commissione Europea e gli altri Stati Membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano.

Affinchè vengano rispettati tali tempi, è necessario che gli Assessorati si attengano alle seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio 2006 devono essere convalidati tutti i dati relativi al primo semestre 2006;
- entro il 28 febbraio 2007 devono essere convalidati tutti i dati relativi al 2006 e devono essere stati trasmessi al Ministero della Salute i questionari relativi a tutte le non conformità riscontrate nel 2006.

Poichè l'attuazione del PNR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni ad esso relativi.

PRINCIPALI MODIFICHE PER IL 2006

- Streptomina nel miele: nella seconda metà del 2006 l'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna sarà in grado di effettuare la ricerca della streptomina nel miele. Gli specifici campionamenti verranno programmati in seguito alla comunicazione di disponibilità del metodo;
- Azaperone e carazololo nei suini: presso l'LNR è in corso la verifica dell'applicabilità dei metodi disponibili da parte degli IZZSS, ai fini dell'inserimento di tali ricerche nel PNR. Gli specifici campionamenti verranno programmati in seguito alla comunicazione di disponibilità del metodo;
- Coccidiostatici ionofori nelle uova: nella seconda metà del 2006 sarà introdotta la ricerca degli ionofori nelle uova. Gli specifici campionamenti verranno programmati in seguito alla comunicazione di disponibilità del metodo;
- Cromo: sulla base delle indicazioni del LNR per i residui, in assenza di limiti comunitari e nazionali di riferimento, la ricerca del cromo nella milza non verrà effettuata nel 2006; la ricerca del Cromo nei mangimi viene effettuata nell'ambito del PNA;
- Nortestosterone nei suini: sulla base delle indicazioni del LNR per i residui, e in attesa di una definizione della materia a livello europeo, anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, nel 2006 non sarà prevista la ricerca di nortestosterone nei suini. Recenti dati di letteratura, infatti, segnalano il riscontro di 17-beta-19 nortestosterone in suini di entrambi i sessi, sia interi che castrati, e di diverse età. Inoltre, per l'assenza di attività isomerica, nei suini non sono rivelate le forme alfa;
- Boldenone nei suini: sulla base delle indicazioni del LNR per i residui, e in attesa di una definizione della materia a livello europeo, anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, nel 2006 non sarà prevista la ricerca di boldenone nei suini. Recenti dati di letteratura, infatti, segnalano il riscontro di 17-beta-boldenone in suini maschi, sia interi che castrati, ed in scrofe molto giovani. Inoltre, per l'assenza di attività isomerica, nei suini non sono rivelate le forme alfa.

Non conformità PNR 2004-2005

In considerazione delle non conformità riscontrate nel corso del 2004 e del 2005, è stato incrementato proporzionalmente il numero di campioni per la ricerca delle seguenti sostanze: boldenone, cortisonici, nortestosterone, clenbuterolo e beta-agonisti, metaboliti dei nitrofurani, cloramfenicolo, tetracicline, sulfamidici, nicarbazina, robenidina, ivermectina, tilosina, pesticidi organofosforati, aflatoxine, verde malachite, metalli pesanti.

Decisione 2002/657/CE

La ricerca di sostanze della categoria A e del Verde di Malachite può essere effettuata esclusivamente con metodi validati conformemente a quanto previsto dalla Dec. 2002/657/CE.

Pertanto, come indicato nel capitolo relativo a metodi e tempi di analisi, gli IZZSS che non dispongano di metodi validati provvederanno alla trasmissione del campione ad altro IZS in grado di effettuare la prova richiesta.

Cadmio/Equini

Nel corso della riunione del 12 luglio 2005, la Commissione Europea ha comunicato che il limite d'azione per il Cadmio nel fegato equino è 0,2 mg/kg (limite previsto dal Reg. (CE) 466/2001 per le carni di equino).



In considerazione di detto limite e del frequente riscontro di contaminazione dei fegati equini di qualsiasi età ed origine, con nota DGVA/IX/35232/P del 4 ottobre 2005 è stata disposta l'esclusione dal consumo umano del fegato e dei reni equini.

Pertanto, nel PNR 2006 non è più previsto uno specifico piano di monitoraggio e la ricerca del Cadmio verrà effettuata esclusivamente nel muscolo, secondo le modalità comuni agli altri tipi di campionamento.

ATTUAZIONE DEL PNR

Assessorati regionali

La regione pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza in attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), responsabili del prelievo dei campioni.

Annualmente, l'Assessorato aggiorna l'elenco dei referenti per il PNR delle AUSL di competenza e lo trasmette all'IZS competente per territorio.

Al fine di potenziare la capacità di intervento diretto, ai sensi dell'articolo 11.2 del D.L.vo 4 agosto n.336, gli Assessorati possono istituire Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza (NORV) in collaborazione con le AUSL e gli IZZSS.

La programmazione e l'esecuzione del PNR devono essere concordate con l'IZS ed effettuate in modo da garantire una uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, tenendo conto anche del fatto che alcune sostanze vengono somministrate solamente in determinati periodi.

La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo, specificamente prevista dalla Decisione 98/179/CE, eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno.

Gli Assessorati verificano la corretta esecuzione del Piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli. A tal fine, sarà utile tener presenti i seguenti criteri:

- 1) comparazione tra i risultati ottenuti nelle differenti AUSL, in relazione al tipo di attività zootecnica;
- 2) analisi dei risultati ottenuti da campionamenti effettuati nei giorni lavorativi rispetto a quelli condotti nel fine settimana;
- 3) analisi della distribuzione dei prelievi dei campioni da parte delle AUSL nei vari mesi dell'anno;
- 4) confronto dei risultati del PNR con quelli ottenuti a seguito di altre attività di controllo;
- 5) segnalazioni di non idoneità dei campioni da parte degli IZS.

Al fine di consentire il necessario aggiornamento del PNR dell'anno successivo, è opportuno che gli Assessorati, entro il 31 luglio 2007, trasmettano al Ministero una relazione che commenti i risultati ottenuti nel 2006, anche sulla base delle valutazioni effettuate secondo i criteri suesposti, e indichi possibili proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza del PNR.

Oltre a quanto fin qui detto, gli Assessorati verificano l'applicazione del D.Lvo 432/98 e trasmettono annualmente all'AGEA l'elenco dei codici aziendali degli allevamenti bovini risultati positivi.

AUSL

Il personale ufficiale di controllo dei Servizi Veterinari delle AUSL e dei NORV provvede al prelievo ed alla preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo PNR (indicando il tipo di prelievo - Piano, Extrapiano o Sospetto) e la tipologia di



campionamento - mirato, clinico-anamnestico, a seguito di positività) e ad organizzarne le attività consecutive, compreso il trasporto nelle condizioni più appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli analiti ricercati.

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Le AUSL mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli PNR. In particolare, il personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad espletare i compiti relativi ai controlli PNR con coerenza e competenza.

Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle normative o dalle buone pratiche di campionamento, devono essere regolarmente controllate per qualità e quantità e tenute in perfetta efficienza.

Per l'allestimento dei campioni si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione, secondo le specifiche indicazioni degli Assessorati regionali.

Nell'ambito dell'attività svolta in attuazione del PNR, si raccomanda che il personale ufficiale di controllo verifichi regolarmente l'attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca dei residui previsto dall'art.14, comma 2, del D.Lvo336/99.

Si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il laboratorio dell'IZS affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.

Referente per il PNR

Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le AUSL nominano un referente per il PNR che esercita attività di supervisione delle procedure previste dal PNR e vigila sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate.

A tal fine, egli collabora attivamente con il NORV, il responsabile del Servizio Veterinario, gli operatori del controllo e gli altri referenti di area funzionale, e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai singoli operatori ed i risultati ottenuti.

Il referente AUSL per il PNR deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento ed all'aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell'assumere il maggior numero di informazioni sulla presenza di residui ed in particolare su possibili attività illecite legate all'uso di sostanze vietate nel territorio di competenza.

Inoltre, il referente per il PNR ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche anatomiche, conseguenti all'impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza presso gli allevamenti ed i macelli.

Il referente per il PNR, inoltre, deve possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia un contraddittorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall'impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli Organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il PNR abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le Procure interessate al problema.

Annualmente, il referente per il PNR predisponde una relazione finale da trasmettere all'Assessorato e al NORV.

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)

Gli IIZZSS - IZS Piemonte, Liguria e Val d'Aosta; IZS Lombardia ed Emilia Romagna; IZS Venezia; IZS Lazio e Toscana; IZS Umbria e Marche; IZS Abruzzo e Molise; IZS Mezzogiorno; IZS Puglia e Basilicata; IZS Sardegna; IZS Sicilia - (o, in particolari casi, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero della Salute) effettuano l'analisi dei campioni, garantendone l'anonimato in conformità con quanto previsto dall'accreditamento ISO 17025, e provvedono all'immissione delle relative informazioni nella Banca Dati Residui.

Essi indicano ai Servizi Veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione dei risultati analitici, in modo da consentire un'efficace e tempestivo intervento dei Servizi Veterinari in caso di non conformità.

Per la ricerca delle sostanze vietate e nel caso in cui sia stato disposto il sequestro cautelativo, i tempi analitici non dovrebbero superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria.

Nel caso in cui all'atto dell'accettazione del campione sia evidente che esso non è conforme a quanto previsto dalle Buone Pratiche di Campionamento e nel caso in cui il campione sia accompagnato da un verbale non specifico per il PNR o non correttamente compilato, gli IZS compilano una scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) segnalando il caso alla Regione/P.A. e alla AUSL di competenza.

La scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un errato campionamento.

A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, la Regione attiva procedimenti specifici sui prelevatori ad evitare il ripetersi dell'inconveniente.



Scheda di non idoneità dei campioni

SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI	
	All'AUSL.....
	Alla Regione Abruzzo.....
IZS.....	SEZIONE.....
Il campione:	
PRELEVATO DA: AUSL	Distretto
verbalizzante.....	
IN DATA.....	
ESTREMI DEL VERBALE DI PRELIEVO (ALLEGATO IN COPIA):	
.....	
CONFERITO DA.....	
IN DATA:	
<u>NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO AD ANALISI</u>	
risultando non idoneo per i seguenti motivi:	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
DATA.....	FIRMA

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

L'attività svolta al fine di verificare la presenza di residui negli alimenti si esplica mediante tre tipi di piano, denominati "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto".

Nell'ambito di ciascun tipo di piano, si distinguono diverse tipologie di campionamento: "mirato", "clinico-anamnestico" e "a seguito di positività".

Tutti i campioni in parola sono prelevati esclusivamente dai Servizi Veterinari delle AUSL o dai NORV e sono sempre accompagnati dal Verbale di prelievo PNR.

TIPI DI PIANO (PIANO, EXTRAPIANO, SOSPETTO)

Piano

Il Piano propriamente detto comporta il prelievo dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori di interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

A partire dalle tabelle di programmazione del PNR e sulla base della realtà zootecnica e produttiva locale, gli Assessorati pianificano il numero di campioni da prelevare nel territorio di propria competenza per ciascun settore produttivo.

I campioni di tipo "Piano" sono "mirati", secondo la definizione di seguito riportata, e devono essere conformi, per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle PNR.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati di Piano, si applicano le procedure previste dal D.L.vo 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Piano" "a seguito di positività", secondo la definizione di seguito riportata.

Extrapiano

Oltre ad assicurare l'esecuzione del Piano propriamente detto, le Regioni e il Ministero della Salute, sulla base delle ricerche previste dal PNR e sentiti gli IZS, possono predisporre piani di controllo ("Extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze locali o nazionali.

Le programmazioni Extrapiano possono rendersi necessarie per assicurare l'intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità.

A scopo informativo, gli Extrapiano programmati a livello regionale verranno trasmessi al Ministero della Salute e alle altre Regioni/P.A.

I campioni programmati in Extrapiano sono "mirati".

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal D.L.vo 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Extrapiano" "a seguito di positività".

Si rammenta che i dati relativi ad eventuali analisi condotte su matrici o per la ricerca di sostanze non presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informatico non potranno essere inseriti nella Banca Dati Residui per la rendicontazione.

Sospetto

Oltre ai campioni prelevati sulla base delle programmazioni di Piano o Extrapiano, in tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo "Sospetto", con tipologia "clinico-anamnestico", secondo la definizione di seguito riportata.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni di tipo "Sospetto" "clinico-anamnestico", si applicano le procedure previste dal D.L.vo 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto" "a seguito di positività".



TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO (MIRATO, CLINICO-ANAMNESTICO, A. SEGUITO DI POSITIVITÀ)

Mirato

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.

A tal fine, si raccomanda di tener presenti i seguenti criteri di selezione:

1) in allevamento: le aziende presso le quali debbono essere prelevati campioni possono essere scelte in base alla conoscenza della situazione locale o a qualsiasi altra informazione significativa, come il tipo di sistema di ingrasso, la razza degli animali ed il loro sesso.

Il personale ufficiale di controllo valuta tutto il bestiame dell'azienda per selezionare adeguatamente gli animali da sottoporre al prelievo e tiene conto dei seguenti criteri:

- risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- caratteristiche sessuali secondarie;
- modifiche del comportamento;
- livelli eguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria;
- animali ben conformati.

2) al macello e presso gli stabilimenti di trasformazione primaria: nel valutare le carcasse e/o i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, il personale ufficiale di controllo deve tra l'altro tener conto dei seguenti criteri:

- sesso, età, specie e sistema di allevamento;
- dati relativi al produttore;
- risultanze negative relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- pratiche correnti relative alla somministrazione di particolari sostanze farmacologicamente attive nel sistema di produzione di ciascuna azienda.

Nel prelevare i campioni si avrà cura di evitare i prelievi multipli presso un solo produttore.

La scelta e l'identificazione degli animali da cui prelevare i campioni va eseguita durante la visita ante-mortem, seguendo poi la carcassa lungo tutta la catena di macellazione e prelevando gli organi opportuni.

Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica, anche in considerazione del fatto che molte sostanze hanno tempi di deplezione rapidi e potrebbero venire somministrati durante il fine settimana. Nei macelli i campioni devono essere programmati e prelevati comprendendo tutte le giornate di macellazione e non sempre nello stesso giorno della settimana.

Nel caso di prelievi per la ricerca di beta-agonisti e cortisonici, classificati in categoria A ma dei quali, in determinati casi o per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che all'atto di prelievi al macello si dia immediata comunicazione ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine affinché predispongano sollecitamente l'attività di farmacovigilanza volta ad escludere l'eventuale omissione di registrazione da parte dell'allevatore dei trattamenti farmacologici effettuati.

Nel settore dell'acquacoltura, il campionamento per la ricerca del Verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento mentre per le altre sostanze della categoria B va eseguito preferibilmente nelle ultime fasi.

Nei vitelli a carne bianca va privilegiata la ricerca di anabolizzanti; negli altri vitelli va privilegiata la ricerca degli inibenti con verifica dei registri di trattamento.

All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del sequestro cautelativo, purchè venga garantita la rintracciabilità dei prodotti.

Clinico-anamnestico

Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e microscopiche di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui.

In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico".

All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.

Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione d'urgenza, quando si preveda di far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento.

Può essere utile rammentare che:

- 1) la misurazione del pH delle urine, può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti od alcalinizzanti che possono favorire la eliminazione dei farmaci;
- 2) in sede di esame clinico:
 - in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle opportune matrici per rilevare la eventuale presenza di beta-agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre consigliabile campionare le urine, il muscolo, il fegato e, per i beta-agonisti, il bulbo oculare.
 - nervosismo, tremori, dispnea, atteggiamenti di fame d'aria fanno sospettare l'uso di beta-agonisti;
 - edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l'uso di ormoni;
- 3) in sede di esame anatomico-istopatologico: il sospetto dell'uso di alcune sostanze può nascere dalle seguenti osservazioni:
 - beta-agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, esame istologico del fegato con evidenziazione del glicogeno mediante colorazione PAS +, misurazione del pH della carne a 45 minuti;
 - cortisonici: esame ispettivo del timo;
 - tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso);
 - anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell'ovaio e dell'utero in animali impuberi ed esame istologico delle ghiandole sessuali secondarie.
- 4) in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre la diagnosi in modo differenziale tra malattie infettive e possibili intossicazioni da: cromo e arsenicali, beta-agonisti, micotossine (es. fumonesina nei mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di contenuto gastrico e di urine. L'indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagine epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomico-patologici.



A seguito di positività

E' la tipologia del campione prelevato nell'ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un campione "mirato" o "clinico-anamnestico".

Va segnalato nel tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo.

All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.

NUMERO DI ALIQUOTE

Il campione mirato per la ricerca di sostanze autorizzate o di contaminanti ambientali deve essere suddiviso in due aliquote, ai sensi della decisione 98/179/CE.

Il campione mirato per la ricerca di sostanze vietate ed il campione su sospetto clinico anamnestico o a seguito di positività sono campioni legali suddivisi in 4/5 aliquote, ai sensi del DPR 327/80. Una aliquota viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre sono avviate al laboratorio.

Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione legale sarà costituito da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi di revisione.

E' fatta salva la possibilità che, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR proceda al prelievo di campioni legali ai sensi del DPR 327/80, anche per la ricerca di sostanze autorizzate. In tal modo, garantendo il diritto alla difesa della parte interessata, si rende possibile l'adozione di eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.

Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.

SEQUESTRO CAUTELATIVO

Nei casi di campionamento su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività si dispone il sequestro cautelativo di animali e/o prodotti.

Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR può, comunque, procedere al sequestro amministrativo preventivo degli animali o delle derrate campionati, ai sensi della L. 283/62, art.1, comma 1.

Il sequestro cautelativo durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.

Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purchè sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finchè non ne sia noto l'esito analitico favorevole.

Nel caso in cui si applichi il sequestro cautelativo ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra prelevatori e IZZSS, affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

TIPO PIANO TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO DESCRIZIONE	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO	
	mirato	a seguito positività	mirato	a seguito positività	clinico-anamnesico	a seguito positività
CAMPIONE LEGALE	campione prelevato in base alla programmazione PNR	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione mirato di Piano	campione prelevato in base alla programmazione Extrapiano	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione mirato di Extrapiano	campione prelevato al di fuori delle programmazioni, sulla base di indizi sospetti	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione per Sospetto clinico-anamnesico
SEQUESTRO CAUTELATIVO	si per la ricerca di sostanze vietate; sulla base delle valutazioni del vet. ufficiale prelevatore o su indicazione regionale negli altri casi	obbligatorio	si per la ricerca di sostanze vietate; sulla base delle valutazioni del vet. ufficiale prelevatore o su indicazione regionale negli altri casi	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
	sulla base delle valutazioni del vet. ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	obbligatorio	sulla base delle valutazioni del vet. ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio



BUONE PRATICHE DI PRELIEVO E GESTIONE DEI CAMPIONI

L'applicazione delle Buone Pratiche di Campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di controllo successiva ed è indispensabile perchè non sussistano contestabili vizi procedurali. E' opportuno verificare la correttezza del proprio operato facendo riferimento anche ai punti elencati nelle verifiche procedurali operative, di seguito riportate.

I campioni possono essere prelevati in allevamento, al macello, al centro di raccolta delle uova o nello stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti, nei centri di smielatura, nell'ambito di battute di caccia.

Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, nè nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene.

Durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni carcassa.

All'atto del prelievo di campioni in allevamento, si raccomanda la verifica della registrazione dell'azienda presso la ASL competente e la verifica dei registri di trattamento.

Per i campionamenti effettuati al macello, si raccomanda la verifica dei documenti di accompagnamento degli animali.

Perchè il campione sia il più rappresentativo possibile degli animali o prodotti oggetto di controllo, è possibile far riferimento alla tabella di Numerosità Campionaria, successivamente riportata.

I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali accuratamente compilati.

E' indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la degradazione delle sostanze da ricercare. Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce.

Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato.

E' preferibile che per ogni campione prelevato venga chiesta l'effettuazione di una sola analisi.

MATRICI

Le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione del PNR e descritte in eventuali note di aggiornamento emanate dal Ministero della Salute.

Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dal PNR determina la non idoneità del prelievo, così come l'errata od incompleta compilazione del verbale di prelevamento.

In tali casi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale non procederà all'analisi richiesta.

Modalità' di prelievo delle matrici previste dalle tabelle di programmazione del PNR

Urina

Devono essere prelevati 30/50ml di urina per ciascuna aliquota.

In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".

Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contaminano con feci od altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.

In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.

Non devono essere mescolate urine di animali diversi.

Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.

Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.

Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.

Siero/Plasma

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 6ml di siero o plasma.

Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugare a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.

Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero.

I campioni fortemente lipemici od emolizzati devono essere scartati.

E' bene verificare che il plasma sia limpido poichè i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.

I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.

La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C. I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.

Tiroide

A causa dell'esiguità del suo peso, ciascuna tiroide va suddivisa in due aliquote di cui una destinata all'analisi di prima istanza ed una per l'analisi di revisione.

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.

Bulbo oculare

Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione.

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.

Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria 1 del reg. 1774/02/CE.



Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene

Ciascuna aliquota deve essere costituita da 100g di tessuto.

Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare il grasso perirenale.

Pelo

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5g di pelo.

I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione.

Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso.

Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).

Latte

Ogni aliquota deve essere costituita da 200ml di latte.

Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna.

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 26 marzo 1992 (Decisione 91/180/CEE).

Uova

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova.

I campioni devono essere effettuati a livello di allevamento, di centro di raccolta o nella fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purchè, ai sensi della normativa vigente, ne sia possibile individuare l'allevamento di origine.

Miele

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 100g.

Il campionamento può essere effettuato in qualsiasi fase del ciclo produttivo, purchè sia possibile risalire al produttore iniziale.

Acqua di abbeverata, alimenti per animali

Le quantità da prelevare per ogni aliquota sono: 500ml per l'acqua di abbeverata; 500g per i mangimi; 200ml per latte ricostituito e brode.

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (Direttiva 76/371/CEE).

L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.

Il latte ricostituito deve essere prelevato dal miscelatore alla fine della lavorazione o dai secchi o circuiti di somministrazione. Per dimostrare eventuali aggiunte di sostanze illecite prelevare contemporaneamente anche un campione di latte in polvere direttamente da sacco chiuso.

A seguito del prelievo di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e l'abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi.

In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento.

Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia

Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.

Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità

necessaria; quindi si esegue una omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee.

Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere.

Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di soggetti estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria.

Relativamente alla selvaggina allevata (esclusa la selvaggina allevata a scopo ornamentale) i prelievi verranno effettuati sulla selvaggina da penna.

Acquacoltura

Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250g.

L'unità campionaria deve essere composta da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, l'unità campionaria può essere composta da un numero di esemplari estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria.

L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.

I campioni vanno prelevati in allevamento.



Tabella riassuntiva delle quantità da prelevare per ciascuna matrice

MATRICE	QUANTITA' MINIMA PER ALIQUOTA	CAMPIONE GLOBALE (in caso di campione legale)
Urina	30/50ml	150/250 ml
Siero/Plasma	6-7 ml	35 ml
Grasso, Muscolo, Fegato	100 g	500 g
Rene	100 g	l'intero rene (entrambi in ovini e vitelli giovani)
Bulbo oculare	1 bulbo	i 2 bulbi
Tiroide	mezza tiroide	l'intero organo
Pelo	2,5g	13 g
Latte crudo, latte trattato	200 ml	1 lt
Uova	6 uova	30 uova
Miele	100g	500g
Latte ricostituito, brode	200 ml	1 lt
Medicinali veterinari prefabbricati su supporto liquido	20-25 ml	100-125 ml
Premiscele medicate premiscele di additivi	20-25 g	100-125 g
Mangimi, acqua	500 g/ml	2,5 kg (2,5lt)

N.B.: per le ricerche particolari, quantità e numero di aliquote e modalità di prelievo devono corrispondere a quanto riportato negli specifici capitoli.

CONTENITORI E SIGILLI

Il campione PNR può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in modo da preservare l'analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal Verbale di prelievo PNR chiaramente e correttamente compilato.

Le modalità di confezionamento del campione PNR devono garantire la massima protezione (inviolabilità) mediante procedure di chiusura e sigillatura che non possano essere manomesse.

Per le matrici solide devono essere utilizzati sacchetti di plastica impermeabili adatti a sopportare temperature di congelamento.

I mangimi solidi vanno conservati in contenitori in plastica al fine di mantenere le condizioni di umidità al momento del prelievo.

Tali sacchetti contenenti il campione vengono poi sigillati entro contenitori inviolabili, od, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno.

Per le matrici liquide vanno utilizzati idonei contenitori di plastica per uso alimentare a doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno), con apposito occhio tra tappo a vite e corpo del contenitore in cui far passare il filo su cui viene apposto il sigillo.

E' opportuno inserire tali contenitori in altri contenitori con caratteristiche di inviolabilità od in subordine in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno, a loro volta sigillate.

Per i campioni di siero e plasma è obbligatorio utilizzare provette di vetro siliconato.

Per garantire la completa inviolabilità della provetta, una volta chiusa con il tappo, si suggeriscono le tre seguenti modalità:

- 1) inserire la provetta con tappo in un contenitore di plastica a doppio tappo e sigillare, come descritto nel paragrafo precedente;
- 2) in alternativa, fissare il tappo al corpo della provetta, utilizzando nastro adesivo su cui sia possibile apporre le opportune firme in modo indelebile, nel seguente modo: fissare il tappo al corpo della provetta con due segmenti di nastro adesivo di circa 10 cm che si incrociano ortogonalmente sull'apice del tappo e danno luogo a 4 estremità presenti longitudinalmente sul corpo della provetta, intervallate una ogni 90°. Con un terzo segmento di nastro adesivo, eseguire un anello che copra la circonferenza della provetta, in modo che le estremità dell'anello si sovrappongano per almeno 1 cm. Tale anello deve essere apposto in modo da inglobare a copertura, sotto di sé, tutte e 4 le estremità longitudinali dei segmenti di nastro adesivo con cui è stato fissato il tappo, lasciando fuoriuscire per ognuna delle 4 estremità una coda di nastro di almeno 1 cm. Apporre la firma del prelevatore in corrispondenza di ognuna delle sovrapposizioni di nastro adesivo, in modo che la firma stessa risulti sempre sovrapposta su ognuno dei differenti segmenti, e cioè:
 - a livello di incrocio dei segmenti sul tappo;
 - a livello di sovrapposizione dell'estremità del nastro posto ad anello sulla circonferenza della provetta;
 - in corrispondenza di ogni sovrapposizione tra nastro ad anello e segmenti longitudinali con cui è stato fissato il tappo.

Inserire le provette in un contenitore inviolabile od in subordine in busta di cartone rinforzato e plastificata, munita di appositi sigilli;

- 3) in alternativa, utilizzare etichette adesive antistrappo provviste di codice identificativo disponibili in commercio, in grado di sigillare il tappo con il corpo della provetta.



Il sigillo in piombo deve recare ben impresso il sigillo dell'AUSL e tutti gli estremi identificativi.

Va evitato l'uso di contenitori di plastica rigida (es. barattoli per l'analisi delle urine ad uso umano) che si fessurano facilmente alle temperature di congelazione e che hanno la chiusura del tappo esclusivamente a pressione.

Inoltre, va evitato l'uso di sacchetti di plastica su cui apporre direttamente il sigillo e che contengano più aliquote appartenenti a campioni differenti. Infatti, grazie alla flessibilità dell'involucro, è possibile manomettere le aliquote senza compromettere l'integrità del sigillo.

Le buste di cartone sigillate mediante fermagli metallici non garantiscono a lungo l'integrità del sigillo che facilmente pur staccarsi dal cartone.

Sulla busta vanno riportati in modo indelebile i dati identificativi del campione, evitando l'uso di pennarelli il cui inchiostro si diluisca a contatto con l'acqua o l'umidità.

Infine, si intende richiamare l'attenzione in merito ai requisiti indispensabili per valutare l'integrità del campione.

Non sono ritenuti integri ai fini delle analisi campioni con le seguenti caratteristiche:

- sia possibile sfilare e riapporre il sigillo dal contenitore senza violarne l'integrità (es. sigillo apposto su sacchetti di plastica, sfruttando la deformabilità dell'involucro. Si fa notare come il sigillo di piombo debba essere applicato in modo tale da impedire che, dietro somministrazione di calore al sigillo e sua conseguente dilatazione, risulti possibile sfilare lo stesso dal nastro);
- il contenuto del campione risulti parzialmente o totalmente fuoriuscito dal contenitore;
- sia possibile manomettere i contenitori interni, senza violare l'integrità del sigillo (es. flaconi con il tappo a pressione, inseriti in contenitori con pareti flessibili e trasparenti, che permettano di togliere il tappo, travasare eventuali contenuti da flacone a flacone e riapporre il tappo);
- il cui contenitore risulti lacerato o perforato, nonostante l'integrità del sigillo.

Va evidenziato che i materiali per la sigillatura ed identificazione dei campioni fin qui descritti non assicurano l'identità e l'integrità dei campioni e possono essere causa di contenzioso.

Pertanto, si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione.

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

I campioni non vanno capovolti.

Quando non diversamente specificato, i campioni devono essere congelati e consegnati al laboratorio d'analisi entro 48 ore dal prelievo; la refrigerazione del campione può essere sufficiente solo nel caso in cui esso pervenga al laboratorio entro 6 ore dal momento del prelievo.

VERBALE DI PRELIEVO PNR

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR (di tipo Piano, Extrapiano e Sospetto) devono essere accompagnati dal verbale di prelievo PNR.

Il verbale PNR non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse dall'attuazione del PNR. Pertanto, esso non deve essere utilizzato per i controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti, nè per i controlli disposti dagli Uffici Periferici del Ministero della Salute, ecc.

La compilazione del verbale deve essere eseguita nel modo più chiaro ed accurato possibile.

Oltre alle indicazioni inerenti la data, l'ora ed il luogo del prelievo, le ricerche da effettuarsi e le eventuali dichiarazioni del proprietario o del responsabile degli animali, devono essere annotati i seguenti dati:

- 1) AUSL
- 2) tipo di Piano ("Piano", "Extrapiano", "Sospetto")
- 3) tipologia di campionamento ("mirato", "clinico-anamnestico", "a seguito di positività")
- 4) organo prelevatore (Servizi Veterinari delle AUSL o NORV)
- 5) sede di prelievo (Allevamento, Macello, Stabilimento - cioè centro di raccolta delle uova o stabilimento di lavorazione di ovoprodotti -, battute di Caccia) - è obbligatorio riportare il numero di riconoscimento/codice aziendale
- 6) specie (es. bovino)
- 7) categoria (es. vitellone)
- 8) età (per i vitelli, inferiore a 6 mesi o tra 6 e 8 mesi; per gli equini, superiore o inferiore a 2 anni)
- 9) razza
- 10) sesso
- 11) numero di animali campionati e loro identificazione;
- 12) origine, appartenenza ed entità della partita;
- 13) Paese d'origine degli animali
- 14) nome allevamento
- 15) codice allevamento (obbligatorio per tutti i settori - in caso di prelievi al macello o in stabilimento, indicare anche il codice dell'allevamento di origine)
- 16) indirizzo
- 17) medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento
- 18) materiale prelevato
- 19) esami richiesti
- 20) modalità di prelievo e di conservazione

Tutte le voci elencate devono essere obbligatoriamente indicate in modo chiaro ed inequivocabile.

Qualora non sussistano particolari esigenze che motivino la ricerca di una specifica molecola, è opportuno che la richiesta di analisi venga formulata ricorrendo alle denominazioni dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

Di seguito è proposto un modello di verbale, con l'indicazione delle informazioni minime che esso deve riportare.

E' auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico



pervenga un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nella Banca Dati PNR.

REGIONE: ABRUZZO

AUSL n°..... Distretto.....

Verbale di prelievo n°:.....

tipo di piano	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO	
tipologia	mirato	a seguito di positività	mirato	a seguito di positività	clinico-anamnestico	a seguito di positività
campionamento						

In data: alle ore: il/i sottoscritto/i verbalizzante/i

con la qualifica di si sono recati presso :

- Macello num. CE/cap. limitata..... con sede a
prov. via/fraz. AUSL
- Az. Agr./Allevamento N° Codice con sede in
via/fraz. AUSL
- Stabilimento (centro raccolta uova/ lavorazione ovoprodotti, stabilimento smielatura)
N° Codice con sede in via/fraz. AUSL
- Battuta di Caccia in AUSL

e alla presenza del Sig. nato a il.....

in qualità di

preso atto che

i capi:

specie: categoria/età:

razza: sesso:

numero MA o tatuaggio:

i prodotti di origine animale:

sono di proprietà di: nato a: il:

residente a: N° Codice allevamento

Dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di N° campioni di:

organi e/o tessuti: alimento per animali:

altro:

Per la ricerca di:

I campioni sono stati suddivisi in N° aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere

Essi sono stati suggellati regolarmente con sigillo recante la sigla e muniti di cartellini di identificazione con le rispettive lettere di aliquota e firmati dagli intervenuti.

La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e è/sono stata/e consegnata/e al Sig.

..... con diffida di non manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo

..... a disposizione dell'interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i

dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote vengono inviate presso il laboratorio d'analisi

Il/I Sig.

in qualità di presente/i all'operazione ha chiesto che venga

verbalizzato quanto segue:

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte viene

posta sotto SEQUESTRO: SI NO

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° fogli/o e N° allegato/i in N° copia/e

che il/i Sig. ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i



VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE

E' opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:

- in allevamento:
 - scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento;
 - successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
 - identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso-età);
 - informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo;
 - esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
 - prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
 - messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
 - corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
 - sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
 - richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli).
- al macello:
 - corretta scelta delle partite, nel corso della visita ante-mortem, secondo le tipologie più a rischio di trattamento;
 - successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
 - identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione);
 - informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e le modalità del prelievo;
 - corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;
 - esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
 - prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
 - messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali;
 - corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
 - esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti farmacologici, fra cui: atrofia del timo nei vitelli (cortisonici); esame della trachea (beta-agonisti) - si ricorda che l'esame della trachea deve essere effettuato quando la corata non è ancora appesa al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello della biforcazione tracheale -; fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti (beta-agonisti).

METODI E TEMPI DI ANALISI

Si invitano gli IZZSS ad effettuare le analisi previste dal PNR in via prioritaria.

I tempi di risposta dovranno essere i più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria ed i cui tempi di massima devono essere comunicati all'organo prelevatore.

In caso di non conformità all'esame di screening per le sostanze vietate, gli IZZSS dovranno comunque darne comunicazione, nelle more dell'esame di conferma, ai competenti uffici di coordinamento provinciale e regionale.

Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a sequestro in attesa dell'esito analitico.

Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.

Qualora un laboratorio non sia in grado di effettuare l'analisi dei campioni conferiti, essa sarà eseguita presso un altro IZS o altro laboratorio individuato dal Ministero della Salute.

In particolare, le analisi per la ricerca di sostanze della categoria A e del verde malachite potranno essere effettuate esclusivamente con metodi validati in conformità alla Decisione 2002/657/CE.

Pertanto, un laboratorio che non disponga del metodo validato si farà carico di trasferire il campione al laboratorio in grado di effettuarne l'analisi.

Qualora un laboratorio disponesse del metodo validato per la sola analisi di screening, provvederà ad effettuare in sede tale analisi e, in caso di positività, disporrà il trasferimento del campione ad altro laboratorio per l'analisi di conferma.

Lo scambio di campioni tra Istituti e l'analisi per la ricerca di sostanze della categoria A e Verde di Malachite, anche su campioni provenienti da altro Istituto, devono essere effettuati con la massima sollecitudine e devono garantire l'emissione del rapporto di prova nel minor tempo possibile.

Le tabelle di programmazione riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità ed il limite d'azione.

Il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità indicato nelle tabelle corrisponde ai valori proposti dai Laboratori Comunitari di Riferimento o ai valori di cc-beta dei metodi di screening disponibili a livello nazionale.

Il limite d'azione è espresso come:

- "LMRR", per le sostanze vietate per le quali specifiche norme europee hanno stabilito dei limiti (cloramfenicolo, verde malachite, metaboliti dei nitrofurani e MPA);
- "presenza", per le sostanze vietate per le quali non sono stati fissati LMRR;
- "LMR", per i medicinali veterinari autorizzati e per i contaminanti per i quali norme nazionali o comunitarie indicano limiti massimi accettabili;
- il valore fissato a livello nazionale.



Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.

In ogni caso, all'atto della registrazione in Banca Dati, gli IZS dovranno indicare i singoli valori riscontrati, anche quando inferiori ai limiti previsti, ed il giudizio di conformità/non conformità del campione.

Quando venga richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. cortisonici), gli IZS specificheranno la singola molecola riscontrata, indicandone la quantità rilevata.

In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità verrà indicata solo se relativa all'analisi di conferma.

I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rivelazione compatibili con i limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze. Per gli antibiotici la non conformità non può essere segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening.

Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purchè i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i livelli minimi di prestazione indicati.

Per le sostanze della categoria A (all. 1 del D.Lgs. 336/1999), in attesa dell'approvazione dei metodi di riferimento da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es GC-MS, HPLC-MS-MS), conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti dalla Decisione 2002/657/CE.

In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 336/1999 sarà effettuata presso il LNR con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari conformi ai criteri dettati dalla Decisione 2002/657/CE.

ANALISI DI REVISIONE

Ai sensi del decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del 30 aprile 2004 pubblicato sulla G.U. n.146 del 24 giugno 2004, il servizio di analisi di revisione può essere reso dall'Istituto Superiore di Sanità solo dietro versamento dell'importo di Euro 900 per ogni singolo campione. Il versamento va effettuato dal richiedente mediante conto corrente o versamento sull'apposita contabilità speciale intestata all'Istituto Superiore di Sanità, indicando in causale gli estremi del prelevamento e la richiesta di revisione.

Si raccomanda all'Ente prelevatore, in sede di ricevimento della domanda di revisione di verificare la congruità del versamento e la corretta intestazione di contabilità con quanto stabilito dal sopracitato decreto e di subordinare l'accettazione dell'istanza di revisione all'eventuale integrazione/rettifica del versamento.

Il campione deve essere inviato all'Istituto Superiore di Sanità per l'espletamento della revisione d'analisi unitamente a tutta la documentazione completa di verbale di prelevamento, certificato d'analisi e ricevuta di versamento.

Tutte le comunicazioni e richieste di analisi aventi come oggetto il controllo dei residui di farmaci ed anabolizzanti negli alimenti di origine animale e dei farmaci e dei contaminanti negli alimenti zootecnici da inviare all'Istituto Superiore di Sanità, dovranno essere indirizzate a:

Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui
Dipartimento di Sanità Alimentare ed Animale
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, n. 299
00161 Roma

GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA' A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

Il D.L.vo 336/99 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri.

Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzia un esito analitico non negativo, anche se a livelli inferiori al LMR, in assenza della dovuta registrazione del trattamento.

In caso di irregolarità si applicano le procedure descritte nel D.L.vo 4 agosto 1999, n.336 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e le AUSL devono darne comunicazione immediata alla Regione/P.A., curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

Trattamenti illeciti

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).

Qualora si constati un trattamento illecito (Art 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria" di seguito riportata.

Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art.22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del Reg.1774/02/CE.

Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (Art.25.3).

Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (Art. 25.4).

Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.



Superamento dei Limiti Massimi di Residui

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il Servizio Veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.

TABELLA DI NUMEROSITÀ CAMPIONARIA

La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:

Livello di Confidenza (LC) = 99%

Prevalenza attesa o Limite di prevalenza rilevabile = 20%

dimensione della partita	dimensione del campione
1-7	tutti i soggetti
8	7
9-11	9
12-16	11
17-23	13
24-35	15
36-62	17
63-178	19
179-infinito	21



FLUSSO INFORMATIVO

Gli IZS devono dare comunicazione immediata al Ministero di ogni non conformità riscontrata, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.

Le AUSL devono dare comunicazione immediata alla Regione/P.A. di ogni non conformità, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico. Tale comunicazione deve essere corredata da un questionario sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità, che comprenda almeno le informazioni presenti nel formato di seguito riportato, compilato per la parte di competenza. Tali informazioni saranno utili agli Assessorati per il controllo dei dati inseriti nella Banca Dati Residui.

I dati nazionali relativi ai campioni analizzati in attuazione del PNR - distinti nei tre gruppi denominati Piano, Extrapiano e Sospetto - vengono trasmessi dal Ministero della Salute alla Commissione Europea mediante una banca dati comunitaria.

Inoltre, devono essere trasmessi alla Commissione Europea gli specifici questionari sulle attività conseguenti ai riscontri di non conformità.

Per adempiere a quanto dovuto, il Ministero della Salute raccoglie ed elabora i dati e le informazioni che pervengono dal territorio, pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità di trasmissione dei dati.

La trasmissione al Ministero della Salute dei dati e delle informazioni relativi all'attuazione del PNR avviene mediante la banca dati nazionale per i residui e i questionari sulle attività conseguenti a non conformità.

Gli IZS inseriscono nella banca dati nazionale tutti i dati relativi ai campioni PNR di loro competenza territoriale, anche quando il campione venga trasmesso ad altro laboratorio per l'effettuazione delle relative analisi.

In quest'ultimo caso, nel campo note verrà indicato l'IZS che ha eseguito l'analisi e il campo data rapporto di prova corrisponderà alla data in cui l'IZS territorialmente competente emette la comunicazione dello stesso.

Nella banca dati nazionale vanno sempre indicati i valori analitici riscontrati, anche nel caso in cui essi siano inferiori ai limiti di legge e quindi non indicativi di non conformità.

Gli Assessorati controllano i dati inseriti in banca dati dagli IZS e procedono alla loro validazione.

La validazione delle non conformità presenti in banca dati deve essere effettuata tempestivamente, non appena l'Assessorato dispone dei necessari elementi di giudizio.

La validazione massiva dei dati deve essere effettuata:

- entro il 31 luglio 2006 per il primo semestre 2006;
- entro il 28 febbraio 2007 l'intero 2006.

La validazione dei dati relativi all'intero anno di applicazione del PNR rende i dati definitivi ed immodificabili.

Solo i dati validati dagli Assessorati e completati dal questionario sulle azioni conseguenti al riscontro di non conformità, sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione alla Commissione Europea.

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEQUENTI A NON CONFORMITÀ

Per tutti i casi di non conformità validati, gli Assessorati devono compilare e trasmettere al Ministero un questionario con i dettagli delle conseguenti attività svolte.

Nel caso in cui la non conformità coinvolga diverse Regioni/P.A. (ad esempio, sia riscontrata al macello a carico di un animale proveniente da un allevamento di pertinenza di altra Regione/P.A.), il questionario, compilato dall'Assessorato competente per la parte relativa al riscontro della non conformità, viene trasmesso all'Assessorato competente per il seguito delle attività. Quest'ultimo provvede a completare il questionario per la parte di propria competenza e a trasmetterlo al Ministero.

In ogni caso, la trasmissione dei questionari al Ministero deve avvenire secondo le scadenze previste per la validazione dei dati.

Per le indagini che fossero ancora in corso, tale situazione va segnalata nel questionario.

Di seguito si riporta il questionario nel formato da utilizzare, corredato di note esplicative.



PIANO NAZIONALE RESIDUI
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITA'
PRIMA PARTE (RISCONTRO DI NON CONFORMITA')

Regione **Abruzzo**Azienda **USL** _____**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITA' RILEVATA**

1	Numero verbale prelievo	IZS che ha effettuato l'analisi	Numero registro IZS
2	Data prelievo campione	Sostanza riscontrata	
3	Matrice prelevata		
	<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Miele
	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Milza
	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Alimento a uso zootecnico	<input type="checkbox"/> Siero
			<input type="checkbox"/> Urina
4	Specie/prodotto		
	<input type="checkbox"/> Bovino	<input type="checkbox"/> Suino	<input type="checkbox"/> Ovi-caprino
	<input type="checkbox"/> Conigli	<input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento	<input type="checkbox"/> Equino
	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> Miele
		<input type="checkbox"/> Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Selvaggina cacciata
			<input type="checkbox"/> Trote
			<input type="checkbox"/> Anguille
			<input type="checkbox"/> Specie eurialine
5	Categoria		
	<input type="checkbox"/> Vitelli	<input type="checkbox"/> Vitelloni	<input type="checkbox"/> Vacche ingrassate per produzione carne
	<input type="checkbox"/> Equini con più di 2 anni	<input type="checkbox"/> Equini con meno di 2 anni	<input type="checkbox"/> Altro _____
6	Luogo del prelievo		
	<input type="checkbox"/> Allevamento	<input type="checkbox"/> Macello	<input type="checkbox"/> Stabulimento
			<input type="checkbox"/> Caccia
	Tempo di permanenza del capo nell'allevamento di origine		

INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO

7	Denominazione	Num. bollo/Codice aziendale
8	Indirizzo	Comune
		Sigla Prov.
9	Specie allevata	
	<input type="checkbox"/> Bovino	<input type="checkbox"/> Suino
	<input type="checkbox"/> Conigli	<input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento
	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Ovi-caprino
		<input type="checkbox"/> Equino
		<input type="checkbox"/> Trote
		<input type="checkbox"/> Anguille
		<input type="checkbox"/> Specie eurialine
10	Tipo di allevamento	
	<input type="checkbox"/> Stalla di sosta	<input type="checkbox"/> da latte
	<input type="checkbox"/> vitello a carne bianca	<input type="checkbox"/> centro di svezamento
	<input type="checkbox"/> Misto (riproduzione + ingrasso)	<input type="checkbox"/> line a vacca-vitello
		<input type="checkbox"/> Altro _____
11	Numero di carcasse sequestrate al macello	Numero di carcasse e/o quantità di prodotti dichiarati non idonei per consumo umano

Indagine ancora in corso SI NO

Data _____ Firma del compilatore _____

N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme nell'ambito del PNR

PIANO NAZIONALE RESIDUI
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITA'
NOTE ESPLICATIVE

Il questionario si compone di due parti.

Deve essere compilato per intero e trasmesso al Ministero della Salute per ogni riscontro di non conformità registrato e convalidato in Banca Dati Residui. Nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso al momento della trasmissione del questionario, ciò deve essere segnalato.

Qualora il caso coinvolga due diversi Assessorati, quello competente per il campione non conforme compila la prima parte e trasmette il questionario all'Assessorato competente per le attività conseguenti alla non conformità. Quest'ultimo provvederà a compilarne la seconda parte e a trasmetterlo al Ministero.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITA' RILEVATA

1. Inserire il numero del verbale di prelievo del campione risultato non conforme, il nome/sigla dell'IZS che ha effettuato l'analisi, il numero di registro generale assegnato dallo stesso IZS;
2. Indicare la data di prelievo del campione ed il nome della sostanza/molecola riscontrata;
3. Indicare la matrice analizzata. Utilizzare la casella **altro** (specificando il tipo di campione) nel caso in cui essa non sia presente nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
4. Indicare la specie animale o il prodotto campionato. E' possibile una sola scelta;
5. Indicare la categoria di appartenenza del campione. Utilizzare la casella **altro** (specificando il tipo di categoria) nel caso in cui non sia indicata nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
6. Indicare il luogo in cui è stato effettuato il prelievo ed il tempo di permanenza del capo campionato nell'allevamento di origine;

INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO

7. Indicare la denominazione della sede di prelievo ed il relativo numero di riconoscimento CE/ capacità limitata/ numero registrazione aziendale;
8. Indicare l'indirizzo, il Comune e la sigla della Provincia della sede di prelievo;
9. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare la/le specie allevata/e. Utilizzare la casella **altro** (specificando la specie) nel caso in cui siano allevate specie non indicate nelle altre caselle;
10. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare il tipo di allevamento; utilizzare la casella **altro** (specificando la tipologia) nel caso in cui la tipologia non sia indicata nelle altre caselle;
11. Indicare il numero di carcasse sequestrate al macello ed il numero di carcasse o la quantità di prodotto dichiarati inidonei al consumo umano;

INFORMAZIONI SULL'ALLEVAMENTO DI ORIGINE DEGLI ANIMALI/PRODOTTI NON CONFORMI

12. }
13. } Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine degli animali/prodotti non corrisponda alla
14. } sede di prelievo del campione;
15. indicare se:
 - a) è stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda;
 - b) sono stati effettuati ulteriori campioni in azienda; in caso di risposta affermativa, indicarne il numero;
 - c) sono stati intensificati i controlli in azienda;
 - d) è stata accertata la causa della non conformità;
 16. Sono stati applicati provvedimenti sanzionatori e di che tipo;
 17. numero di animali sequestrati in azienda e numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento illegale;
 18. numero di carcasse sequestrate al macello e di carcasse/prodotti dichiarati inidonei per il consumo umano;
 19. numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli.

RICERCHE PARTICOLARI

BOLDENONE NEI BOVINI

Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario (Brussels, 30 settembre 2003 - D (2003) SC), il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.

Pertanto, si dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
- il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1ppb sia per il 17 alfa che per il 17 beta-boldenone;
- i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
- le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.

Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldenone), alfa- e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa- e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.

I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.

19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI

Sulla base del parere del LNR, non è possibile stabilire un limite di tempo dal parto e/o un livello di 17 alfa-19 nortestosterone che consenta di discriminare, con un livello di fiducia significativo, uno stato fisiologico da un trattamento illecito.

Pertanto, il campionamento nelle femmine va effettuato solo nei casi in cui:

- è possibile escludere lo stato di gravidanza
- è terminato il periodo di produzione lattea.

L'assenza di gravidanza e di lattazione dovranno essere specificamente indicati sul verbale di prelievo.

BETA-AGONISTI

La ricerca di tali sostanze può essere effettuata su diverse matrici, tuttavia il pelo ed il bulbo oculare vanno considerate matrici preferenziali in caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività.

ANTIBIOTICI

La dizione generica "antibiotici" raggruppa le seguenti classi di sostanze: penicilline, chinolonici e tetracicline.



PCB, PCDD, PCDF E PCB "DIOSSINA-SIMILI"

Dal punto di vista normativo, si fa riferimento a:

- Reg. (CE) del 29 novembre 2001, n.2375, che modifica il regolamento (CE) n.466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
 - Raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2002, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB in mangimi e alimenti;
 - D.M. 23 luglio 2003, in attuazione della direttiva 2003/69/CE fissa i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili;
 - D. Lgs 27 aprile 2004 n. 133, attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB nei mangimi;
 - D.Lvo 10 maggio 2004, n.149, in attuazione di direttive comunitarie relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 1) Il presente allegato contiene indicazioni inerenti l'accertamento dei livelli di PCB, PCDD, PCDF e PCB "diossina-simili" in varie tipologie d'alimenti. Il numero di analisi di cui trattasi è riportato nella tabella 1. La ricerca delle diossine (PCDD e PCDF) e dei PCB "diossina-simili" viene effettuata solo su alcuni campioni selezionati tra quelli sottoposti ad analisi per PCB.
 - 2) Per il rilevamento di PCDD e PCDF verranno determinati quantitativamente i 17 congeneri 2,3,7,8-clorosostituiti, chiaramente identificati nelle schede di refertazione (tabella 5). I limiti di legge per PCDD e PCDF sono fissati dal Regolamento CE n. 2375/2001 per le derrate alimentari e dalla Direttiva 2001/102/CE per i mangimi. Per il rilevamento di PCB "diossina-simili" verranno determinati i congeneri non-orto 77, 81, 126, 169 e mono-orto 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 e 189 (tabella 6). Il controllo di qualità è assicurato dalla partecipazione dei laboratori ad un apposito programma di collaborazione con l'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR presso l'ISS, Dipartimento di Sanità alimentare e animale.
 - 3) Per quanto riguarda i PCB, verranno determinati i 18 differenti congeneri sottoelencati: 28, 52, 95, 99, 101, 105, 110, 118, 138(+163), 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187. La somma di tali congeneri definisce i PCB totali, il cui limite è fissato in 100 ng/g su base lipidica, per le varie tipologie di alimenti ad eccezione di quanto riportato al Punto 11. Il controllo di qualità è assicurato, come negli anni passati, dalla partecipazione dei laboratori ai circuiti di intercalibrazione coordinati dall'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR presso il Dipartimento di sanità alimentare e animale.
 - 4) Al macello, il campione elementare non deve essere prelevato da animali provenienti da centri di raccolta, ma esclusivamente da animali provenienti da allevamenti nazionali.
 - 5) In tutti i casi, da ogni lotto prescelto verrà prelevato un campione da suddividersi in due aliquote tra loro del tutto omogenee. Le matrici da prelevare sono state individuate come riportato nella tabella 1.
 - 6) Il campionamento, di tipo completamente casuale e senza blocco dei prodotti, dovrà essere imprevisto, inatteso, ed effettuato in momenti non fissi e in giorni non particolari della settimana. Il campionamento verrà effettuato presso:
 - gli stabilimenti di macellazione per le carni;
 - gli allevamenti per il latte, uova, e prodotti di acquacoltura;
 - gli allevamenti pertinenti per i mangimi (i campioni di mangime per l'acquacoltura andranno prelevati contestualmente agli animali cui viene somministrato).

Il prelievo del campione sarà eseguito solo se sono disponibili informazioni che ne garantiscano la completa tracciabilità, con le modalità indicate nella tabella 2. Nel caso che la singola unità campionaria (es., pollo leggero, trote, spigole) sia di dimensioni insufficienti per costituire il campione elementare, alla composizione di quest'ultimo concorreranno più esemplari che dovranno essere presenti in modo sostanzialmente uniforme nelle due aliquote finali.

- 7) Le due aliquote campionate verranno inviate agli IZS competenti per territorio.
- 8) Gli IZS svolgono le analisi per la ricerca dei PCB sulla prima aliquota di campione secondo i propri protocolli, la cui affidabilità è garantita dalla partecipazione ai circuiti di intercalibrazione condotti dall'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR presso il Dipartimento di Sanità alimentare e animale.
Essi provvedono a inviare la seconda aliquota all'IZS di Teramo o all'IZS di Roma per l'analisi, quando prevista, di PCDD, PCDF e PCB "diossina-simili".
Gli IZS conservano i campioni fino al momento della spedizione al laboratorio di analisi indicato.
- 9) Il campione deve essere scortato dal verbale di prelievamento PNR e, qualora prelevato in allevamento, dal cartellino del mangime lì utilizzato.
- 10) Quanto espresso al Punto 3, non s'applica alle tipologie alimentari dell'acquacoltura e dei mangimi ad essa collegati, in attesa di valutare i livelli di fondo presenti in queste categorie.
- 11) L'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF dell'Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio Nazionale di Riferimento per i Residui, coordina i laboratori incaricati e definisce con i medesimi le procedure di controllo di qualità e intercalibrazione.
- 12) Gli IZS trasmettono i referti relativi a PCB, PCDD/PCDF e PCB "diossina-simile", tramite la scheda Excel riprodotta nella tabella 3, all'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR, Dipartimento di Sanità alimentare e animale, ISS (e-mail lnr.pcb.pccd@iss.it), che provvede a raccogliarli e ad elaborarli per compilare la scheda informative CE. Successivamente i referti devono essere trasmessi dalle AUSL alle Regioni. Le Regioni trasmettono, comunque, tutti i referti inerenti i PCB al Ministero della Salute, entro le scadenze previste. I laboratori devono dare comunicazione immediata di ogni positività al Ministero.
- 13) La Raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2002 definisce i limiti d'azione per PCDD e PCDF. Questi sono più bassi dei limiti di legge e il loro superamento non implica il sequestro e la distruzione della merce.



tabella 1-

Matrice		Numero di campioni	
		Per analisi di PCB	Di cui per analisi di PCDD/PCDF e PCB "diossina- simili"
<i>Carne bovina</i>		80	20
<i>Carne ovina</i>		60	
<i>Carne suina</i>		120	20
<i>Pollame</i>	pollo	100	20
	tacchino	20	4
<i>Acquacoltura</i>	trote	40	15
	anguille	5	4
	spigole	15	15
<i>Latte</i>	bovino	60	20
	ovi-caprino	30	10
	bufalino	30	10
<i>Uova</i>		100	20
<i>Miele</i>		5	0
<i>Mangimi</i>	per suini	50	10
	per acquacoltura	45	9
	per bovini	50	10
	Totali	810	187

tabella 2

Matrice		Campione	
		Tipologia	Quantità minima per aliquota (kg)
<i>Carne bovina</i>		Muscolo scheletrico	1.0
<i>Carne ovina</i>		Muscolo scheletrico	1.0
<i>Carne suina</i>		Muscolo scheletrico	1.0
<i>Pollame</i>	pollo	Mezza carcassa	ca. 1.0
	tacchino	Cosce	ca. 1.0
<i>Acquacoltura</i>	trote	Filetti	ca. 1.0
	anguille	Tranci	ca. 1.0
	spigole	Filetti	ca. 1.0
<i>Latte</i>	bovino		1.0
	ovi-caprino		1.0
	bufalino		1.0
<i>Uova</i>			12 unità
<i>Miele</i>			1.0
<i>Mangimi</i>	per suini		1.0
	per acquacoltura		1.0



100

tabella 3

RILEVAMENTO DI PCB, PCDD, E PCDF IN PRODOTTI ALIMENTARI	
PIANO NAZIONALE RESIDUI ANNO: 2006	
Laboratorio:	
Verbale:	
Ente prelevatore:	
Data prelievo:	
Regione di prelievo:	
Tipologia del campione:	
% di grasso:	
Il campione è stato selezionato per analisi di Diossine? (SI/NO)	
Eventuali variazioni dalla procedura analitica già riportata:	
Note/commenti:	
Sezioni Compilate:	
Analista/compileratore:	

tabella 4

Grasso estratto (%):	
RISULTATI ANALITICI	
<i>Analiti (PCB)</i>	<i>ng/g grasso</i>
T3CB-28	
T4CB-52	
P5CB-95	
P5CB-99	
P5CB-101	
P5CB-105	
P5CB-110	
P5CB-118	
H6CB-138	
H6CB-146	
H6CB-149	
H6CB-151	
H6CB-153	
H7CB-170	
H7CB-177	
H7CB-180	
H7CB-183	
H7CB-187	
TOTALE	## 0,00
(e) Valore non significativo ($f < 60\%$)	



tabella 5.

Grasso estratto (%):	
RISULTATI ANALITICI	
<i>Analiti (PCDD e PCDF)</i>	<i>pg/g grasso</i>
2,3,7,8-T ₄ CDD	
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	
O ₈ CDD	
2,3,7,8-T ₄ CDF	
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	
O ₈ CDF	
TOTALI	
Analitico	## 0,00
I-TE	## 0,00
WHO-TE	## 0,00
(e) Valore non significativo (f<60%)	

tabella 6

Grasso estratto (%):	
RISULTATI ANALITICI	
<i>Non-ortho PCBs</i>	<i>pg/g grasso</i>
3,3',4,4'-CB(77)	
3,4,4',5-CB(81)	
3,3',4,4',5-CB(126)	
3,3',4,4',5,5'-CB(169)	
<i>Mono-ortho PCBs</i>	
2,3,3',4,4'-CB(105)	
2,3,4,4',5-CB(114)	
2,3',4,4',5-CB(118)	
2,3,4,4'5-CB(123)	
2,3,3',4,4',5-CB(156)	
2,3,3',4,4',5'-CB(157)	
2,3',4,4',5,5'-CB(167)	
2,3,3'4,4'5,5'-CB(189)	
TOTALI	
Analitico	## 0,00
WHO-TE	## 0,00
(e) Valore non significativo (f<60%)	



PROGRAMMAZIONE 2006

Il PNR comporta la ricerca dei residui nei seguenti settori: bovino, suino, ovi-caprino, equino, avicolo, acquacoltura (trote, anguille, specie eurialine), conigli, selvaggina d'allevamento (da penna), latte (vaccino, ovi-caprino, bufalino), uova, miele, selvaggina cacciata.

Le sostanze oggetto del Piano vengono raggruppate secondo la seguente classificazione (D.L.vo 336/99, Allegato I):

CATEGORIA A- Sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate

- 1) Stilbeni, loro derivati e loro sali ed esteri
- 2) Agenti antitiroidei
- 3) Steroidi
- 4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
- 5) Beta-agonisti
- 6) Sostanze incluse nell'Al. IV del Regolamento 2377/90/CEE del Consiglio

CATEGORIA B - Medicinali Veterinari e agenti contaminanti

- 1) **Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici e chinolonici**
- 2) **Altri prodotti medicinali veterinari**
 - a) Antelmintici
 - b) Coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli
 - c) Carbammati e Piretroidi
 - d) Tranquillanti
 - e) Antinfiammatori non steroidei
 - f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica
- 3) **Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente**
 - a) Composti organoclorurati, compresi i PCB
 - b) Composti organofosforati
 - c) Elementi chimici
 - d) Coloranti
 - e) Altri

DATI DI PRODUZIONE E RIPARTIZIONE REGIONALE


Produzioni nazionali 2004			fonte del dato
settore	produzione		
bovini	3.680.404 capi		anagrafe nazionale bovina
suini	13.583.176 capi		ISTAT
ovi-caprini	673.932 capi		ISTAT
equini	201.646 capi		ISTAT
volatili da cortile	983.142 tonnellate		UNA+censimento regionale
polli	641.545 tonnellate		UNA+censimento regionale
tacchini	277.218 tonnellate		UNA+censimento regionale
galline	44.079 tonnellate		UNA+censimento regionale
altro pollame (faraone, oche, anatre)	20.300 tonnellate		UNA+censimento regionale
conigli	92.000 tonnellate		UNA
selvaggina d'allevamento da penna (quaglie, piccioni, ecc.)	4.031 tonnellate		ISTAT
acquacoltura	58.000 tonnellate		API
eurialine	17.500 tonnellate		API
anguillidi	1.500 tonnellate		API
salmonidi (trota iridea, fario, salmerino)	39.000 tonnellate		API
latte	10.889.069 tonnellate		Assolatte
latte bufalino	553.547 tonnellate		Assolatte
latte ovi-caprino	736.568 tonnellate		Assolatte
uova	822.500 tonnellate		UNA
miele	11.480 tonnellate		censimento regionale
selvaggina cacciata	1.560 tonnellate		stima



Ripartizione regionale produzioni

	abruzzo	basilicata	bolzano	calabria	campania	em rom	friuli	lazio	liguria	lombardia	marche	molise	piemonte	puglia	sardegna	sicilia	toscana	tronto	umbria	vda	veneto
viteili	allev 1%	0.50%		1.50%		4%	2%	2%		20%			13%	2%		3%			1%		50%
	mac 1%	0.50%		1.50%		25%	1%	1%		30%			10%		1%	3%					27%
viteiloni	allev 1%			1%	1%	8%	2%	4%		20%	1%		20%	1%	1%	3%	2%		3%		32%
	mac 1%	1%		2%	5%	12%	1%	2%		24%	2%	1%	15%	2%	2%	4%	3%		1%		22%
vacche	allev 1%			1%	4%	3%	6%	6%	1%	20%			19%	1%	10%	2%	5%		2%		25%
	mac 1%	1%		2%	4%	40%	1%	2%		25%			8%	2%	3%	3%				1%	6%
suini	allev 3%	1%		2%	2%	20%	5%	2%		25%	1%		12%	1%	5%	2%	4%		7%		8%
	mac 3%	1%		2%	3%	26%	1%	5%		32%	1%		8%	1%	6%	2%	2%		3%		5%
ovi-cap	allev 7%	3%		8%	11%	2%	1%	13%	1%				5%	10%	10%	4%	4%	1%	5%		8%
	mac 11%	5%		12%	5%		14%			2%	2%	1%	5%	7%	20%	15%	4%	1%	2%		5%
equini	allev nd	1%				16%		30%		10%	7%	nd	5%	17%	1%	2%	3%		8%		nd
	mac 1%	2%		1%	1%	25%	7%			14%	1%	nd	20%	10%	5%	3%	1%		1%		8%
conigli	allev nd	nd		nd	4%	10%	20%	3%		nd	3%	nd	12%	4%	3%	nd	1%		5%		35%
	mac nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		nd		nd
polli	allev 7%				3%	nd				11%	7%	2%	6%	3%	1%	1%	1%		1%		34%
	mac 3%					28%				10%	9%	3%	5%	1%	1%	1%					40%
tacchini	allev					30%	3%	2%		10%	2%		2%				2%		2%		45%
	mac					36%				6%							3%				55%
galline	allev 3%			3%	5%	15%	4%	2%		12%	6%		8%	3%	2%	5%	1%		5%		25%
	mac 4%			4%	4%	12%	15%			20%	4%		5%	4%		7%	4%		2%		15%
altro poll	allev					13%				52%	1%		12%				1%		1%		20%
	mac					10%		5%		30%			12%				1%				40%
seiv all	allev nd	nd		nd		10%				nd			nd				3%				80%
	mac nd	nd		nd		25%				nd	2%	nd	nd	nd			2%		3%		68%
euraline						8%	12%	5%						11%	1%	30%	25%				8%
anguille						4%				45%			4%	4%	7%						36%
troie	1%	1%	3%	1%	3%	11%	3%	3%		9%	4%	1%	7%				3%	10%	6%	1%	25%
						68%		12%		40%			8%	4%	1%	3%	1%	1%	1%	1%	13%
latte buf						1%		10%		1%	3%	1%	1%	5%	41%	10%			1%		nd
latte ovic	nd	nd		5%	3%	1%		2%		nd	9%	nd	12%	3%	nd	nd	1%		6%		32%
uova	nd	nd		nd	5%	22%	4%	2%		nd	nd	nd	10%	3%	nd	nd	1%		1%		nd
mitile	2%	2%	1%	2%	2%	30%	5%	1%	4%	14%			10%	1%	6%	14%	1%		1%		3%
seiv cacc	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

718



BOVINI A1-A3

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello	
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitelloni	4	16	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche	2		
	diestestrol	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitelli	5	2	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche			
A2	estestrol	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitelli		A1 macello	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche	7	16	
	estrogeni	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	vitelloni	6		
			HPLC-DAD	LC-MS-MS			vacche	2		
A3	estrogeni (solo nei maschi)	siero	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	0,04 mcg/kg	vitelloni		13	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche	3	8	
	androgeni	siero	RIA	GC-MS-MS	10 mcg/l	1,5 mcg/kg	vitelloni	2		
			ELISA	LC-MS-MS			vacche	8		
	cortisonici	urina	HPLC-DAD	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitelloni	12		
			ELISA	LC-MS-MS			vacche	4		
	medropropilisterone	fegato	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	LMR	vitelloni		15	
			HPLC-DAD	LC-MS-MS			vacche	5		
		nortestosterone*	urine	LC-MS-MS	GC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL	vitelloni	4	4
				RIA	LC-MS-MS			vacche	2	13
	trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitelloni	4	4	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche	1	1	
boldenone*	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	beta: presenza (alfa: sospetto per valori >2 mcg/kg)	vitelloni	13	17		
		ELISA	LC-MS-MS			vacche				
sianozolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitelli	3			
		ELISA	LC-MS-MS			vitelloni				

* vedi specifiche nel testo
 vitelli; (L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta

6750

BOVINI A4-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/ limite rilevabilità	limite d'azione/ LMR	categorie animali	numero campioni			
								allevamento	macello		
A4	zeranol e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitelli	1	1		
				LC-MS-MS			vacche	4	6		
		beta-agonisti	pelo	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vitelloni	1	1	
					LC-MS-MS			vacche	1	1	
			urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitelli	3		
					LC-MS-MS			vacche	9		
			fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	vitelli	3	2	
					LC-MS-MS			vacche	13	13	
			bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vacche	3	3	
					LC-MS-MS			vacche	1	1	
A5	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	vitelli	5			
				LC-MS-MS			vacche	6			
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	vitelli	3	2		
				LC-MS-MS			vacche	11	11		
		bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vacche	1	1		
				LC-MS-MS			vacche	1	1		
		A6	nitroimidazolici	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	vitelloni	4	
						LC-MS-MS			vacche	3	
				muscolo	GC-ECD	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	vitelli	3	3
						LC-MS-MS			vacche	1	1
A6	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vacche	2	1		
							vacche	3	3		
A6	metaboliti nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	vacche	1	1		
							vacche	1	2		
A6	metaboliti nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	vitelli	1	2		
							vacche	1	5		

* vedi specifiche nel testo
 vitelli: (L-3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno partorito almeno una volta



BOVINI A1-A3

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL AQUILA

categoria residui	sostenze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello	
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	2	5	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche			
	diestrolo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni			
			ELISA	LC-MS-MS			vitaloni			
A2	esestirolo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	3	A1 allevamento 5	
			ELISA	LC-MS-MS			vitaloni			
	litrostatici	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	vitaloni	2		
				LC-MS-MS			vacche	1		
			HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	vitaloni	2	A2 allevamento 3	
				LC-MS-MS			vacche	1		
	A3	estrogeni di sintesi	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	vitaloni		
				RIA	LC-MS-MS			vitaloni		
		estrogeni	siero	RIA	GC-MS-MS	0,04 mcg/l	0,04 mcg/kg	vitaloni		
				LC-MS-MS			vitaloni			
progestinici (solo nei maschi)		siero	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	1 mcg/kg	vitaloni	2		
			LC-MS-MS			vitaloni				
androgeni		siero	RIA	GC-MS-MS	10 mcg/l	1,5 mcg/kg	vitaloni			
			LC-MS-MS			vitaloni				
cortisonici		urine	ELISA	LC-MS-MS	2 mcg/l	30 mcg/kg	vitaloni			
			HPLC-DAD	GC-MS-MS		presenza	vitaloni	4		
	ELISA		LC-MS-MS			vacche				
	LC-MS-MS				vitaloni					
medroxi-progesterone	legato	HPLC-DAD	GC-MS-MS	2 mcg/kg	LMR	vitaloni	6			
		ELISA	LC-MS-MS			vitaloni	4			
		RIA	LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRL	vacche				
		ELISA	LC-MS-MS			vitaloni	6			
nortestosterone*	urine	RIA	LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vacche				
		ELISA	LC-MS-MS			vitaloni	4			
trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitaloni				
		ELISA	LC-MS-MS			vacche				
boldenone*	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	beta: presenza (alfa: sospetto per valori >2 mcg/kg)	vitaloni	4			
		LC-MS-MS			vitaloni					
stenozolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni		A3 allevamento 14		
		LC-MS-MS			vitaloni			A3 macello 16		

* vedi specifiche nel testo
vitaloni: (L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta

BOVINI A4-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL AQUILA

categoria residui	sostanze	materiali da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/ limite rilevabilità	limite d'azione/ LMR	categorie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vilelli	1	A4 allevamento
				LC-MS-MS			vacche		A4 macello
A5	beta-agonisti	pelo	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vilelli	1	
				LC-MS-MS			vilelli		
		urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vilelli	1	
				LC-MS-MS			vacche		
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	vilelli	1	
				LC-MS-MS			vacche		
	bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vilelli	1		
			LC-MS-MS			vilelli			
	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	Vilelli	1	
				LC-MS-MS			Vilelloni		
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	vacche	1	
				LC-MS-MS			vilelli		
bulbo oculare		ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vilelli	1		
			LC-MS-MS			vacche			
A6	clenbuterolo	fegato	ELISA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	vilelli	1	A5 allevamento
				LC-MS-MS			vilelli		
	cloramfenicolo	muscolo	GC-ECD	ELISA	0,3 mcg/kg	MPRL	vilelli	1	
							GC-MS-MS		
	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	GC-ECD	1 mcg/l	presenza	vilelli	1	
							LC-MS-MS		
metaboliti nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MPRL	vilelli	1	A6 allevamento	
									vilelli

* vedi specifiche nel testo
 vitelli; (L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche; bovine che hanno figliato almeno una volta



BOVINI A1-A3
ASL AVEZZANO

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

categoria residui	soianze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni allevamento	
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	2	
	dienestrol	urine	ELISA	LC-MS-MS			vacche		
			RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni		
			ELISA	LC-MS-MS					
A2	esestrol	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitali	A1 allevamento	
			ELISA	LC-MS-MS			vitaloni	2	
	iraostatici	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	vitali		
				LC-MS-MS			vitaloni	1	
A3	estrogeni di sintesi	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	vacche	A2 allevamento	
				LC-MS-MS			vitaloni	1	
	estrogeni	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	vacche		
			RIA	LC-MS-MS			vitaloni	1	
	progestinici (solo nei maschi)	siero	RIA	GC-MS-MS	0,04 mcg/l	presenza	vitali		
				LC-MS-MS		0,04 mcg/kg	vitaloni		
	androgeni	siero	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	1 mcg/kg	vitali		
				LC-MS-MS		1,5 mcg/kg	vitaloni	1	
				ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/l	10 mcg/kg	vitali	
					LC-MS-MS		30 mcg/kg	vitaloni	1
A3	corticoidi	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitaloni	1	
				LC-MS-MS			vacche		
	medrossiprogesterone	fegato	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	LMR	vitaloni	2	
			HPLC-DAD	GC-MS-MS			vacche		
	nortestosterone*	tessuto adiposo perirenale	LC-MS-MS	GC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL	vitaloni		
			RIA	GC-MS-MS			vitali		
		urine	ELISA	LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitaloni	1	
				GC-MS-MS			vacche	1	
	iretobolone	urine	ELISA	LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitaloni	2	
				GC-MS-MS			vacche		
boldenone*	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	bata: presenza (elfa; sospetto per valori >2 mcg/kg)	vitali	2		
stanazololo e melaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	A3 allevamento		
			LC-MS-MS			vitaloni	0		
							A3 allevamento	9	

* vedi specifiche nel testo
vitali: (L-3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta

BOVINI A4-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL AVEZZANO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/ limite rilevabilità	limite di azione/ LMR	catenarie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello	
A4	zeranolo e metiaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitelli	1	1	
			ELISA	LC-MS-MS			vitelloni	1	A4 allevamento	
A5	clenbuterolo-simili	pelo	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vacche	1	1	
			ELISA	LC-MS-MS			vitelloni	1	A4 macello	
			ELISA	GC-MS-MS			vacche	2		
			ELISA	LC-MS-MS			vitelloni	1		
	beta-agonisti	fegato		ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	vacche	1	1
				ELISA	LC-MS-MS			vitelloni	1	
		bulbo oculare		ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vacche		
				ELISA	LC-MS-MS			vitelli		
		urine		ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	Vitelli		
				ELISA	LC-MS-MS			Vitelloni	1	
salbutamolo-simili	fegato		ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	vacche			
			ELISA	LC-MS-MS			vitelli	2		
	bulbo oculare		ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vacche			
			ELISA	LC-MS-MS			vitelli			
A6	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	vitelloni		1	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche	1	A5 allevamento	
	cloramfenicolo	muscolo	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	vitelli		4	
			ELISA	LC-MS-MS			vitelloni	1	A5 macello	
	nitroimidazolici	plasma	GC-ECD	GC-MS-MS			vacche			
			GC-ECD	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitelli	1		
metiaboliti nitrofuranti	muscolo	GC-ECD	GC-MS-MS			vacche				
		GC-ECD	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	vitelli	1	A6 allevamento		
								1		

* vedi specifiche nel testo
 vitelli: (<L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno fejjato almeno una volta



BOVINI A1-A3

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL CHIETI

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	1	2
	dienesiolo	urine	ELISA	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vacche		
	estradio	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni		
		urine	ELISA	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	1	A1 allevamento 2
A2	lireostatici	urine	HPLC-DAD	LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	vitaloni	1	
		litroide	HPLC-DAD	LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	vitaloni		A2 allevamento 1
A3	estrogeni di sintesi	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	vacche		
	estrogeni	stero	RIA	LC-MS-MS	0,04 mcg/l	0,04 mcg/kg	vitaloni	1	
	progesterone (solo nei maschi)	stero	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	1 mcg/kg	vitaloni		
	androgeni	stero	RIA	LC-MS-MS	10 mcg/l	1,5 mcg/kg	vitaloni	1	
		urine	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/l	10 mcg/kg	vitaloni		
		urine	HPLC-DAD	LC-MS-MS	2 mcg/l	30 mcg/kg	vitaloni	1	
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	vitaloni		
		tessuto adiposo peritoneale	HPLC-DAD	LC-MS-MS	2 mcg/kg	LMR	vacche		
		urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRL	vitaloni		
		urine	ELISA	LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitaloni		
		urine	ELISA	LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vacche		
		urine	ELISA	LC-MS-MS	1 mcg/l	beta: presenza (alfa: sospetto per valori >2 mcg/kg)	vitaloni		
	stanozolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	1	A3 allevamento 4
									A3 allevamento 5

* vedi specifiche nel testo
vitali: (L. 3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta


BOVINI A4-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL CHIETI

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazioni analitica/ limite rilevabilità	limite d'azione/ LMR	categorie animali	numero campioni allevamento	numero macello	
A4	zearanol e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	viteilli		2	
			ELISA	LC-MS-MS			vaccche		A4 allevamento 0	A4 macello 2
	clenbuterolo-simili	pelo		ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	viteilli	1	
				ELISA	LC-MS-MS			vaccche		
		urine		ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteilli	1	
				ELISA	LC-MS-MS			viteilli	2	
		fegato		ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	viteilli	1	
				ELISA	LC-MS-MS			vaccche	1	
	beta-agonisti	bulbo oculare		ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	viteilli		
				ELISA	LC-MS-MS			vaccche		
A5	salbutamolo-simili	urine		ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	Viteilli		
				ELISA	LC-MS-MS			Viteilli	1	
		fegato		ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	vaccche		
				ELISA	LC-MS-MS			viteilli	2	
	bulbo oculare		ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	viteilli			
			ELISA	LC-MS-MS			vaccche			
	clenbuterolo	fegato		ELISA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	viteilli		
				ELISA	LC-MS-MS			vaccche	1	A5 allevamento 5
	cloramfenicolo	muscolo		GC-ECD	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	viteilli		
				GC-ECD	GC-MS-MS			vaccche		
nitroimidazolici	plasma		LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteilli	1		
			LC-MS-MS	LC-MS-MS			vaccche			
metaboliti litotirani	muscolo		LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	viteilli			
			LC-MS-MS	LC-MS-MS			vaccche		A6 allevamento 1	A6 macello 1

* vedi specifiche nel testo
 viteilli: (<3 agosto 2002, n.204) bovini nati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta



BOVINI A1-A3

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL LANCIANO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/limite rilevabilità	limite d'azione	categoria animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	1	2
			ELISA	LC-MS-MS			vacche		
	diestrobolo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	1	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche		
	esestrobolo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni		
ELISA			LC-MS-MS	allevamento					
A2	litroestatici	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	vitaloni		
			HPLC-DAD	LC-MS-MS			allevamento		
A3	estrogeni di sintesi	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	vacche	1	2
			RIA	LC-MS-MS			vitaloni		
	estrogeni	siero	RIA	GC-MS-MS	0,04 mcg/l	0,04 mcg/kg	vitaloni		1
			RIA	LC-MS-MS			vitaloni		
	progestinici (solo nei maschi)	siero	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	1,5 mcg/kg	vitaloni		
			RIA	LC-MS-MS			vitaloni		
	androgeni	siero	RIA	GC-MS-MS	10 mcg/l	10 mcg/kg	vitaloni		
			ELISA	LC-MS-MS			vitaloni		
	corticoidi	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitaloni	2	
			ELISA	LC-MS-MS			vacche		
medroxi/progesterone	fegato	HPLC-DAD	GC-MS-MS	2 mcg/kg	LMR	vitaloni		2	
		ELISA	LC-MS-MS			vitaloni			
nortestosterone*	lessato adiposo peritoneale	RIA	LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRL	vacche			
		ELISA	LC-MS-MS			vitaloni			
trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitaloni		1	
		ELISA	LC-MS-MS			vacche			
boldenone*	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitaloni			
		ELISA	LC-MS-MS			vacche			
stanazololo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitaloni	1	2	
		ELISA	LC-MS-MS			vitaloni			

* vedi specifiche nel testo
vitaloni: (L-3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno fittato almeno una volta

BOVINI A4-A6

ASL LANCIANO

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/ limite rilevabilita	limite d'azione/ LMR	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
A4	zeranolo e metaboliti	urina	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	viteili	1	1
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
A5	beta-agonisti	pelo	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	viteiloni	1	1
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
	clenbuterolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteili	1	1
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
A6	clenbuterolo	bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	viteili	1	1
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
	cloramfenicolo	bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	Viteili	2	2
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
				GC-MS-MS			vacche		
				LC-MS-MS			vacche		
nitroimidazolici	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	viteiloni	1	2	
			LC-MS-MS			vacche			
			GC-MS-MS			vacche			
			LC-MS-MS			vacche			
			GC-MS-MS			vacche			
			LC-MS-MS			vacche			
metaboliti nitrofuranti	muscolo	GC-ECD	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	viteili	1	1	
			LC-MS-MS			vacche			
			GC-MS-MS			vacche			
			LC-MS-MS			vacche			
			GC-MS-MS			vacche			
			LC-MS-MS			vacche			

* vedi specifiche nel testo
viteili: (L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta



BOVINI A1-A3

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL PESCARA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/limiti rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteiloni	2	2
			ELISA	LC-MS-MS			vacche		
	diestirolo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteiloni	2	2
			ELISA	LC-MS-MS			vacche		
	esestirolo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteiloni	2	2
ELISA			LC-MS-MS	vacche					
A2	litrostatici	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	viteiloni	2	A1 macello allevamento 2
			HPLC-DAD	LC-MS-MS			vacche		
A3	estrogeni di sintesi	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	viteiloni	4	2
			RIA	LC-MS-MS			vacche		
	estrogeni (solo nel maschio)	siero	RIA	GC-MS-MS	0,04 mcg/l	0,04 mcg/kg	viteiloni	4	2
			RIA	LC-MS-MS			vacche		
	androgeni	siero	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	1 mcg/kg	viteiloni	4	2
			RIA	LC-MS-MS			vacche		
	cortisonici	urine	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/l	10 mcg/kg	viteiloni	4	2
			HPLC-DAD	LC-MS-MS			vacche		
	medrossiprogesterone	fegato	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	2 mcg/kg	viteiloni	4	2
			HPLC-DAD	LC-MS-MS			vacche		
	nortestosterone*	tessuto adiposo peritoneale	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL	viteiloni	2	2
			ELISA	LC-MS-MS			vacche		
trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	viteiloni	2	2	
		ELISA	LC-MS-MS			vacche			
boldenone*	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	viteiloni	1	1	
		ELISA	LC-MS-MS			vacche			
stanazololo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	beta: presenza (alfa: sospetto per valori >2 mcg/kg)	viteiloni	2	2	
		ELISA	LC-MS-MS			vacche			
		urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteiloni	2	A3 macello allevamento 20

* vedi specifiche nel testo
viteiloni: (L-3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta

BOVINI A4-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL PESCARA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/ limite rilevabilità	limite d'azione/ LMR	categorie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vitali	1	1
			ELISA	LC-MS-MS			vitaloni	1	A4 allevamento
A5	clenbuterolo-simili	pelo	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vitaloni	2	1
		urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vitali	1	
				LC-MS-MS		presenza	vitaloni	2	
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	vitali	1	
				LC-MS-MS		presenza	vitaloni	1	
		beta-agonisti	bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vacche	
	LC-MS-MS					presenza	vitali		
	urine		ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	Vitali		
				LC-MS-MS		presenza	Vitaloni	2	
	fegato		ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	vacche		
				LC-MS-MS		presenza	vitaloni	2	
	bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vacche			
LC-MS-MS				presenza	vitali	1			
A6	clenbuterolo	fegato	ELISA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	vacche		A5 allevamento
			GC-MS-MS		presenza	vitaloni	1		
			LC-MS-MS		presenza	vitali	1		
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRL	vitaloni		
			GC-ECD			vacche			
			LC-MS-MS		presenza	vitaloni	1		
A6	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	MRLL	vacche	A6 allevamento	A6 macello



* vedi specifiche nel testo
vitali: (L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta

BOVINI A1-A3

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2006

ASL TERAMO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni allevamento	macello
A1	DES	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteiloni vacche	1	2
	dieneastrolo	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteiloni	2	
	estestriolo	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteiloni viteiloni	1	A1 macello 4 2
	tiroestatici	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	viteiloni vacche	2	
A2	tiroide	tiroidi	HPLC-DAD	GC-MS-MS LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	viteiloni	2	A2 macello 2 2
	estrogeni di sintesi	muscolo	ELISA RIA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	vacche viteiloni	5	
	estrogeni progestinici (solo nei maschi)	siero	RIA	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,04 mcg/l	0,04 mcg/kg 1 mcg/kg 1,5 mcg/kg 10 mcg/kg 30 mcg/kg	viteiloni viteiloni viteiloni viteiloni viteiloni	3	
	androgeni	siero	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	10 mcg/l	presenza	viteiloni viteiloni	2	
A3	cortisonici	urine	HPLC-DAD ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vacche viteiloni	4 1	
	medrossiprogesterone	fegato	HPLC-DAD	GC-MS-MS	2 mcg/kg	LMR	viteiloni	4	
	nortestosterone*	lessulo adiposo perirenale	LC-MS-MS RIA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRL	vacche viteiloni	1	
	testosterone*	urine	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	viteiloni vacche	1 3	
	trenbolone	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	viteiloni vacche	1 3	
	boldenone*	urine	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	beta: presenza (alfa: sospetto per valori >2 mcg/kg)	viteiloni	3	10
	stanozolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	viteiloni	1	A3 allevamento 20 22

* vedi specifiche nel testo
viteilli: (L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno fittato almeno una volta

BOVINI A4-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI - ANNO 2005

ASL TERAMO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica/ limite rilevabilità	limite d'azione/ LMR	categorie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello		
A4	zearanol e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	vilelli	1	1		
			ELISA	LC-MS-MS			vilelloni	1	2		
		beta-agonisti	pele	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vacche	1	A4 allevamento	A4 macello
				ELISA	LC-MS-MS			vilelloni	1	2	
				ELISA	GC-MS-MS			vilelli	1		
				ELISA	LC-MS-MS			vilelloni	1		
				ELISA	GC-MS-MS			vacche	1		
				ELISA	LC-MS-MS			vilelli	8		
				ELISA	GC-MS-MS			vilelloni	1		
				ELISA	LC-MS-MS			vacche	1		
A5	clenbuterolo-simili	bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	vilelli				
			ELISA	LC-MS-MS			vilelloni	2			
		urine	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	Vilelli	2			
			ELISA	LC-MS-MS			Vilelloni	3			
			ELISA	GC-MS-MS			vacche	1			
			ELISA	LC-MS-MS			vilelli				
		bulbo oculare	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	vilelloni		2		
			ELISA	LC-MS-MS			vacche				
			ELISA	GC-MS-MS			vilelli				
			ELISA	LC-MS-MS			vacche				
		A6	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	vilelloni		
					ELISA	LC-MS-MS			vacche	1	A5 allevamento
muscolo	GC-MS-MS			GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	vilelli				
	ELISA			LC-MS-MS			vilelloni	1			
nitroimidazolici	plasma			GC-ECD	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	vilelli			
				GC-ECD	LC-MS-MS			vilelloni	1		
metaboliti nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	vacche					
		LC-MS-MS	LC-MS-MS			vilelli	1	A6 allevamento			

* vedi specifiche nel testo vitelli; (L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta



BOVINI B1-B3

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	viteili viteiloni	2 10	
		muscolo	HPLC	HPLC-DAD			vacche	2	
		muscolo	ELISA	LC-MS-MS	50 mcg/kg	LMR	viteili viteiloni vacche	2 10 2	
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	viteili viteiloni vacche	8 15 5	Tot B1 macello 52
		fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	viteiloni	8	
		fegato	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	viteiloni	4	
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	viteili	2	
		lattato adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	viteili	1	
		urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5-20 mcg/l	presenza	viteiloni	2	
B2c	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	viteili viteiloni	1 2	Tot B2 macello 28
		lattato adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01mg/kg di grasso	LMR	vacche	1	
		muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		1	
B3a	PCB *	mandime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		1	
		muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR		1	
		mandime	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR		10	
B3b	pesticidi organofosforali	lattato adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	viteiloni vacche	8 2	
		muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	viteiloni vacche	2 2	
		muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	viteiloni vacche	2 1	
B3d	alfalossina B1	mandime	HPLC-FLUO TLC	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	vacche	3	Tot B3 allevamento 14
									Tot B3 macello 16

* vedi specifiche nel testo

viteili: (L...3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, in cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta

BOVINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL AQUILA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello	
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1	
			EIA	LC-MS-MS			viteiloni			2
	tetracicline	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	vitelli	2	2	
			ELISA	LC-MS-MS			viteiloni			1
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1	
			HPLC	LC-MS-MS			viteiloni			2
	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	viteiloni	1	1	
			CHARM	HPLC-FLUO			vacche			2
B2b	fenicotiazoli (levamisolo)	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	viteiloni	1	1	
			HPLC-FLUO	HPLC-FLUO			vacche			2
	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	viteiloni	1	1	
			CHARM	LC-MS-MS			viteiloni			1
B2c	carbammici e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	viteiloni	1	1	
			ELISA	HPLC-DAD			vacche			2
B2d	promazine	urine	HPLC	HPLC-DAD	0,5-20 mcg/l	presenza	viteiloni	1	1	
			HPLC	LC-MS-MS			viteiloni			2
B3a	pesticidi organofosforati	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza	viteiloni	1	1	
			GC-ECD	GC-MS			viteiloni			2
	PCB *	tessuto adiposo	muscolo	GC-MS	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	vacche	1	1
				GC-MS	GC-MS			100 mcg/kg		
B3b	PCB e diossine*	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	viteiloni	1	1	
			GC-MS	GC-MS			100 mcg/kg			
	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	mangiama	GC-NPD	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	viteiloni	2	2
				GC-PPD	GC-MS			0,01-0,05 mg/kg di grasso		
B3c	cadmio	muscolo	AA	AA	5 mcg/kg	LMR	vaccha	1	1	
			ICP-MS	ICP-MS			viteiloni			
B3d	piombo	muscolo	AA	AA	10 mcg/kg	LMR	vacche	1	1	
			ICP-MS	ICP-MS			viteiloni			
B3d	atlatossina B1	mangiama	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	viteiloni	1	1	
			HPLC-FLUO	LC-MS-MS			vacche			
								Tot B1 macello	6	
								Tot B2 macello	3	
								Tot B3 allevamento	4	
								Tot B3 macello	1	

* vedi specifiche nel testo
 xitelli: (L-3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta



BOVINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

* vedi specifiche nel testo

ASL AVEZZANO

categoria residui	sostanza	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni allevamento	numero campioni macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	vitelli		3
			EIA	LC-MS-MS			vitaloni		
			HPLC	HPLC-DAD			vacche		
			ELISA	LC-MS-MS			vitaloni		
B2a	tetraacoline	muscolo	TLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	vacche		2
			HPLC	LC-MS-MS			vitaloni		
			HPLC	HPLC-DAD			vacche		
			HPLC	HPLC-FLUO			vitaloni		
B2b	sulfamidici	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	vitaloni		3
			HPLC	LC-MS-MS			vitaloni		
			HPLC	HPLC-DAD			vacche		
			HPLC	HPLC-FLUO			vacche		
B2c	antiparassitari benzimidazolici avermectine	fegato	CHARM	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	vitaloni		1
			HPLC	HPLC-FLUO			vitaloni		
			HPLC	HPLC-DAD			vitaloni		
			HPLC	HPLC-FLUO			vitaloni		
B2d	imidazolicci (levamisolo)	fegato	CHARM	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	vitaloni		1
			HPLC	HPLC-FLUO			vitaloni		
			HPLC	HPLC-DAD			vitaloni		
			HPLC	HPLC-FLUO			vitaloni		
B2e	carbammati e piretroidi	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	vitaloni		1
			HPLC	LC-MS-MS			vitaloni		
			HPLC	HPLC-FLUO			vitaloni		
			HPLC	HPLC-FLUO			vitaloni		
B2f	Coccidiostatici (sulfadiazina)	fessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	vitaloni		1
			ELISA	HPLC-DAD			vitaloni		
			ELISA	HPLC-DAD			vitaloni		
			ELISA	HPLC-DAD			vitaloni		
B3a	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza	vitaloni		1
			HPLC	HPLC-DAD			vitaloni		
			HPLC	HPLC-DAD			vitaloni		
			HPLC	HPLC-DAD			vitaloni		
B3b	pesticidi organoclorurati	fessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	vacche		1
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
B3c	PCB *	manipime	GC-MS	GC-MS	16 mcg/kg	100 mcg/kg	vacche		2
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
B3d	PCB e diossine*	manipime	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	vacche		2
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
B3e	pesticidi organofosforati	fessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	vacche		2
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
			GC-MS	GC-MS			vitaloni		
B3f	cadmio	muscolo	AA	AA	5 mcg/kg	LMR	vacche		2
			ICP-MS	ICP-MS			vitaloni		
			ICP-MS	ICP-MS			vitaloni		
			ICP-MS	ICP-MS			vitaloni		
B3g	piombo	muscolo	AA	AA	10 mcg/kg	LMR	vacche		2
			ICP-MS	ICP-MS			vitaloni		
			ICP-MS	ICP-MS			vitaloni		
			ICP-MS	ICP-MS			vitaloni		
B3h	allatossina B1	manipime	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	vacche		2
			ELISA	HPLC-FLUO			vitaloni		
			ELISA	HPLC-FLUO			vitaloni		
			ELISA	HPLC-FLUO			vitaloni		
B3i	arsenici	fessuto adiposo	TLC	LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	vacche		6
			TLC	LC-MS-MS			vitaloni		

vitali: (L:3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta

Bovini B1-B3D

BOVINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL CHIETI

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	vitelli		4
			ELISA	LC-MS-MS			vacche		
			HPLC	HPLC-DAD			vitelli		
			ELISA	LC-MS-MS			vacche		
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	vitelli		2
			HPLC	LC-MS-MS			vacche		
			CHARM	HPLC-FLUO			vitelli		
			HPLC	HPLC-DAD			vacche		
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	vitelli		1
			HPLC	HPLC-DAD			vacche		
			HPLC	HPLC-FLUO			vitelli		
			HPLC	HPLC-DAD			vacche		
B2c	Coccidiostatici (sulfadiazine)	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	vitelli		1
			HPLC	LC-MS-MS			vacche		
			CHARM	HPLC-FLUO			vitelli		
			GC-ECD	HPLC-FLUO			vacche		
B2d	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli		1
			ELISA	HPLC-DAD			vacche		
			HPLC	LC-MS-MS			vitelli		
			HPLC	LC-MS-MS			vacche		
B2e	promezine	urine	ELISA	HPLC-DAD	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	vitelli		1
			HPLC	LC-MS-MS			vacche		
			HPLC	LC-MS-MS			vitelli		
			HPLC	LC-MS-MS			vacche		
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01mg/kg di grasso	LMR	vacche		1
			GC-MS	GC-MS			100 mcg/kg		
			GC-MS	GC-MS			100 mcg/kg		
			GC-MS	GC-MS			100 mcg/kg		
B3b	PCB *	mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	LMR			1
			GC-MS	GC-MS			diossine: 0,01-0,10 ng/kg		
			GC-MS	GC-MS			diossine: 0,01-0,10 ng/kg		
			GC-MS	GC-MS			diossine: 0,01-0,10 ng/kg		
B3c	pesticidi organofosforali	mangime	GC-NPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	vitelli		2
			GC-PPD	GC-MS			vacche		
			AA	AA			vitelli		
			ICP-MS	ICP-MS			vacche		
B3d	cadmio	muscolo	AA	ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	vitelli		2
			AA	AA			vacche		
			ICP-MS	ICP-MS			vitelli		
			ELISA	ICP-MS			vacche		
B3d	piombo	muscolo	ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	vitelli		1
			HPLC-FLUO	HPLC-FLUO			vacche		
			TLC	LC-MS-MS			vitelli		
			TLC	LC-MS-MS			vacche		
B3d	allossina B1	mangime	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	vacche		1
			TLC	LC-MS-MS					
			TLC	LC-MS-MS					
			TLC	LC-MS-MS					
								Tot B3 allevamento	2
								Tot B3 macello	6

vedi specifiche nel testo

vitelli: (L-3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta

Bovini B1-B3d



BOVINI B1-B3D**PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006**

ASL LANCIANO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categoria animali allevamento	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	vitelli	1	3
			EIA	LC-MS-MS					
	tetraciclina	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	vitelli	2	3
			ELISA	LC-MS-MS					
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli	5	16
			HPLC	LC-MS-MS					
	antiparassitari benzimidazolici	fegato	CHARM	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	vitelloni	3	
			HPLC	HPLC-FLUO					
avermectine	fegato	HPLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	vitelloni	1		
			HPLC-FLUO						
imidazolidici (levamisolo)	fegato	HPLC	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli	1	
			HPLC	LC-MS-MS					
Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	CHARM	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli	1	
			HPLC	HPLC-FLUO					
B2c	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	vitelli	1	
			HPLC	HPLC-DAD					
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD	0,5-20 mcg/l	presenza	vitelli	1	
			HPLC	HPLC-DAD					
B2a	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza	vitelli		Tot B2 macello
			HPLC	LC-MS-MS					
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01mg/kg di grasso	LMR	vacche		
			HPLC	HPLC-DAD					
B3b	PCB *	mangiare	GC-MS	GC-MS	10 mcg/kg	100 mcg/kg	vitelli	2	
			GC-MS	GC-MS					
	pesticidi organofosforali	mangiare	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	vitelli	2	
			GC-MS	GC-MS					
B3c	cadmio	muscolo	GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	vitelloni	1	
			AA	AA					
	piombo	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	vitelloni		
			AA	AA					
B3d	aflatossina B1	mangiare	ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	vitelloni		
			ELISA	ELISA					
			HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	vacche	1	Tot B3 macello
			TLC	LC-MS-MS					

* vedi specifiche nel testo
 vitelli: (L...3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, in cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta


Bovini B1-B3d

BOVINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	ASL PESCARA	
								numero campioni allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	HPLC-DAD	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1
			CHARM	LC-MS-MS					
	tetraacilina	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	vacche	3	1
			ELISA	LC-MS-MS					
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1
			HPLC	LC-MS-MS					
	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1
			CHARM	HPLC-FLUO					
avermectine	fegato	HPLC	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1	
		CHARM	HPLC-FLUO						
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1
			CHARM	HPLC-FLUO					
B2c	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	vitelli	1	1
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD	0,5-20 mcg/l	LMR	vitelli	1	1
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza	vitelli	1	1
			GC-ECD	LC-MS-MS					
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01mg/kg di grasso	LMR	vacche	1	1
			GC-MS	GC-MS					
	PCB *	mancime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	LMR	1	1
			GC-MS	GC-MS					
B3b	pesticidi organofosforati	mangime	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	vitelli	2	2
			GC-NPD	GC-MS					
	cadmio	tessuto adiposo	GC-MS	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	vacche	1	1
			AA	AA					
B3c	piombo	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1
			AA	AA					
B3d	aflatossina B1	mangime	ELISA	ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	vacche	1	1
			HPLC-FLUO	HPLC-FLUO					
								Tot B3 allevamento	3
								Tot B3 macello	15
								Tot B2 allevamento	4
								Tot B2 macello	4

* vedi specifiche nel testo
 vitelli: (L.3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta



Bovini B1-B3d

BOVINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	matricole da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni allevamento	ASL TERAMO		
									numero campioni allevamento	macello	
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	vitelli	1	3		
			EIA	LC-MS-MS							
	tetracicline	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	vacche	1	4		
			ELISA	LC-MS-MS							
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli	1	1		
			HPLC	LC-MS-MS							
	antiparassitari benzimidazolidi	fegato	CHARM	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	vacche	7	1	18	
			HPLC	HPLC-DAD							
B2b	ivermectine (levamisolo)	fegato	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	vitelloni	2			
			HPLC	HPLC-DAD							
	Concidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	vitelloni	2			
			HPLC	LC-MS-MS							
B2c	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	vitelli	1			
			GC-MS	HPLC-FLUO							
B2d	promozine	urine	ELISA	HPLC-DAD	0,05-0,2 mg/kg di grasso	presenza	vitelli	2			
			LC-MS-MS	HPLC-DAD							
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	0,5-20 mcg/l	presenza	vitelloni	1			
			GC-ECD	LC-MS-MS							
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	vacche	1			
			GC-MS	GC-MS							
	PCB *	mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg					
			GC-MS	GC-MS							
B3b	PCB e diossine*	mangime	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR					
			GC-MS	GC-MS							
	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	vitelloni	1			
			GC-FPD	GC-MS							
B3c	cadmio	muscolo	AA	AA	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	vacche				
			ICP-MS	ICP-MS							
	piombo	muscolo	AA	AA	5 mcg/kg	LMR	vitelloni				
			ICP-MS	ICP-MS							
B3d	allilossina B1	mangime	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	vacche				
			HPLC-FLUO	LC-MS-MS							
<p>* vedi specifiche nel testo vitelli: (L-3 agosto 2002, n.204) bovini macellati prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 kg - vacche: bovine che hanno figliato almeno una volta</p>											
								Tot B2 allevamento	1	Tot B3 macello	2

Stimi A1-A6

SUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	REGIONE ABRUZZO	
							numero campioni allevamento / macello	
A1	diestralo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	2	A1 allevamento 0
			ELISA	LC-MS-MS				
A2	estralo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	5	A1 macello 7
			ELISA	LC-MS-MS				
A3	litrostatici	tiroide	HPLC	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	6	A2 macello 6
			RIA	GC-MS-MS				
A3	trenbolone	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1	9
			ELISA	LC-MS-MS				
A3	medrossiprogesterone	tessuto adiposo periferale	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL	7	A3 allevamento 2
			ELISA	LC-MS-MS				
A4	stanazololo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1	A3 macello 24
			ELISA	LC-MS-MS				
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	6	A4 allevamento 0
			ELISA	LC-MS-MS				
A5	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	8	A4 macello 4
			ELISA	LC-MS-MS				
A5	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	1	A5 allevamento 1
			ELISA	LC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	11	A5 macello 19
			ELISA	LC-MS-MS				
A6	nitroimidazolici	muscolo	GC-ECD	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	16	A6 allevamento 9
			ELISA	GC-ECD				
A6	nitroimidazolici	acqua abbeverata	ELISA	GC-ECD	1 mcg/l	presenza	5	A6 macello 34
			ELISA	GC-ECD				
A6	nitrofuranti	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1000 mcg/l	presenza	4	A6 allevamento 9
			TLC	HPLC-DAD				
A6	metaboliti dei nitrofuranti	acqua abbeverata	HPLC	LC-MS-MS	1000 mcg/l	presenza	4	A6 allevamento 9
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	16	A6 allevamento 9
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				



Suini A1-A6

SUIINI B1-B3D


PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006				REGIONE ABRUZZO			
categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	numero campioni allevamento	numero campioni macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	6
		muscolo	HPLC ELISA	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	7
	tetracicline	muscolo	HPLC-FLUO TLC	HPLC-FLUO	50 mcg/kg	LMR	7
		muscolo	HPLC ELISA CHARM	HPLC-FLUO HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	39
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	12
		fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	12
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	3
B2c	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	3
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD	0,5-20 mcg/l	presenza	15
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza	3
		tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	5
B3a	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	3
		mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	1
	PCB e diossine*	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	1
		mangime	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	1
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	4
		muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	4
B3c	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	6
		mangime	ELISA HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	2
B3d	afلاتossina B1	mangime	HPLC-FLUO	LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	2
						B3 allevam.	B3 macello
						3	23

* vedi specifiche nel testo

SUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	ASL AQUILA	
							numero campionamenti	macello
A1	dienestrol	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	1
			ELISA	LC-MS-MS				
A2	estestrol	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	A1 macello
			ELISA	LC-MS-MS				0
A2	litrostatici	tiroide	HPLC	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	1	A2 macello
			RIA	LC-MS-MS				0
A3	trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1	1
			ELISA	LC-MS-MS				
A3	medrossiprogesterone	tessuto adiposo perirenale	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL		
			ELISA	GC-MS-MS				
A4	stanazololo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		A3 macello
			RIA	LC-MS-MS				1
A4	zeranololo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		A4 macello
			ELISA	LC-MS-MS				0
A5	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	2	
			ELISA	LC-MS-MS				
A5	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	1	
			ELISA	LC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	1	A5 macello
			GC-ECD	LC-MS-MS				1
A6	nitroimidazolici	acqua abbeverata	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	
			GC-ECD	LC-MS-MS				
A6	nitrofuranti	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		
			TLC	HPLC-DAD				
A6	metaboliti dei nitrofuranti	acqua abbeverata	HPLC	LC-MS-MS	1000 mcg/l	presenza	1	A6 macello
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				2
		muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	2	A6 macello
								4



SUINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	ASL AQUILA	
							numero campioni allevamento	numero campioni macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR		1
	tetracicline	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR		1
	chinolonici	muscolo	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	50 mcg/kg	LMR		
	sulfamidici	muscolo	TLC HPLC ELISA CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR		4
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		1
	avermectine	fegato	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR		
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-50 mcg/kg	LMR		
B2c	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD CHARM	HPLC-FLUO	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		1
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5-20 mcg/l	presenza		2
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza		
	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	HPLC-DAD	0,01 mg/kg di grasso	presenza		4
B3a	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	LMR		1
		mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		
	PCB e diossine*	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR		
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
	cadmio	muscolo	AA	AA	5 mcg/kg	LMR		1
B3c	piombo	muscolo	AA	ICP-MS	10 mcg/kg	LMR		1
	atlatossina B1	mangime	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR		1
B3d			HPLC-FLUO	LC-MS-MS				1

*: vedi specifiche nel testo

B1 macello
6

B2 macello
4

B3 allevam
1
B3 macello
3

SUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	diestrolo	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		
A2	estrolo	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		A1 allevamento 0
A2	lirostatici	tiroide	HPLC	GC-MS-MS LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		A2 allevamento 0
A3	trenbolone	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		2
A3	medrossiprogesterone	tessuto adiposo perirenale	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL		1
A4	stanazololo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		A3 allevamento 0
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		A4 allevamento 0
A5	clenbuterolo	fegato	ELISA GC-MS-MS LC-MS-MS	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza		A3 allevamento 0
A5	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	3 mcg/l	presenza		A4 allevamento 0
A5	fegato	fegato	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza		A5 allevamento 0
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA GC-ECD	LC-MS-MS GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL		2
A6	acqua abbeverata	acqua abbeverata	ELISA	GC-ECD GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		1
A6	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS TLC	LC-MS-MS HPLC-DAD	1 mcg/l	presenza		A6 allevamento 2
A6	nitrofuranti	acqua abbeverata	HPLC	LC-MS-MS	1000 mcg/l	presenza		1
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL		A6 allevamento 2

ASL AVEZZANO



SUINI B1-B3D


PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	ASL AVEZZANO	
							numero campioni allevamento	numero campioni macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR		1
	tetracicline	muscolo	HPLC ELISA	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR		
	chinoloni	muscolo	HPLC-FLUO TLC	HPLC-FLUO HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR		1
	sulfamidici	muscolo	HPLC ELISA CHARM	LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR		2
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		1
	avermectine	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR		1
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-50 mcg/kg	LMR		
B2c	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	CHARM GC-ECD	HPLC-FLUO	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5-20 mcg/l	presenza		2
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza		
	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	HPLC-FLUO LC-MS-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		1
B3a	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	LMR		1
		mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		
	PCB e diossine*	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR		
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-FPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR		
B3c	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR		1
	aflotoxina B1	mangime	ELISA HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	1	
* vedi specifiche								
							B1 macello	4
							B2 macello	4
							B3 allevam	1
							B3 macello	3

SUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	ASL CHIETI		
							numero campioni allevamento	numero campioni macello	
A1	dienestrol	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza			
			ELISA	LC-MS-MS					
A2	esestrol	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		A1 macello	
			ELISA	LC-MS-MS				allevamento	0
A3	tirostatici	tiroide	HPLC	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	1	A2 macello	
			RIA	LC-MS-MS				allevamento	0
	trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza			
			ELISA	LC-MS-MS					
medrosiprogesterone	tessuto adiposo perineale		LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL	1		
			ELISA	GC-MS-MS					
A4	zeranolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1	A3 macello	
			RIA	LC-MS-MS				allevamento	1
A5	clenbuterolo	fegato	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		A4 macello	
			GC-MS-MS	LC-MS-MS				allevamento	1
	salbutamolo-simili	urine	fegato	ELISA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	1	
				GC-MS-MS	LC-MS-MS				
A6	doramfenicolo	acqua abbeverata	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza		A5 macello	
			ELISA	LC-MS-MS				allevamento	0
	nitroimidazolici	plasma	acqua abbeverata	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	2	A6 macello
				GC-ECD	LC-MS-MS				allevamento
nitrofuranti	acqua abbeverata	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL			
			GC-ECD	LC-MS-MS					
metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	acqua abbeverata	TLC	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1		
			HPLC	GC-MS-MS					
			LC-MS-MS	LC-MS-MS	1000 mcg/l	presenza	1	A6 macello	
			LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	2	allevamento	



Bovini B1-B3d

SUINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	ASL CHIETI	
							numero campionamenti	numero campioni
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR		1
	tetraciclina	muscolo	HPLC ELISA	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR		1
	chinoloni	muscolo	HPLC-FLUO TLC	HPLC-FLUO HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR		1
	sulfamidici	muscolo	HPLC ELISA CHARM	HPLC-FLUO LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR		3
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		
	avermectine	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR		
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-50 mcg/kg	LMR		1
B2c	carbammidati e piretroidi	tessuto adiposo	CHARM GC-ECD	HPLC-FLUO	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		1
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5-20 mcg/l	presenza		2
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza		
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		1
		mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		
	PCB e diossina*	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossina: 0,01-0,10 ng/kg	LMR		
mangime		GC-MS	GC-MS	diossina: 0,01-0,10 ng/kg	LMR			
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
	cadmio	muscolo	AA	AA				
B3c	piombo	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	LMR		
			ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	LMR		1
B3d	atossina B1	mangime	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR		
			HPLC-FLUO	LC-MS-MS				
							B3 allevam	B3 macello
							0	2

*vedi-specifiche-nel-testo

Bovini B1-B3d

SUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006
ASL LANCIANO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	diestestolo	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		
A2	estestolo	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	A1 allevamento 0
								A1 macello 1
A3	litrostatici	tiroide	HPLC	GC-MS-MS LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	1	A2 allevamento 0
								A2 macello 1
A3	trentobione	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	2	
A3	medrossiprogesterone	tessuto adiposo perirenale	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL		
A4	stanazololo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	2	A3 allevamento 0
								A3 macello 4
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	2	A4 allevamento 0
								A4 macello 2
A5	clenbuterolo	fegato	ELISA GC-MS-MS LC-MS-MS	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza		
A5	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	3 mcg/l	presenza		
A5	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	2	A5 allevamento 0
								A5 macello 2
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA GC-ECD	GC-MS-MS GC-ECD	0,3 mcg/kg	MRLL		
A6	nitroimidazolici	acqua abbeverata	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	
A6	nitrofuranti	plasma	TLC	HPLC-DAD	1 mcg/l	presenza		
A6	nitrofuranti	acqua abbeverata	HPLC	LC-MS-MS	1000 mcg/l	presenza	1	A6 allevamento 2
								A6 macello 2
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	4	



Bovini B1-B3d

SUINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006 **ASL LANCIANO-VASTO**

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni allevamento / macello	
								microbiologico
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM EIA	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	1	
	tetracicline	muscolo	ELISA	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	1	
	chinoloni	muscolo	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	50 mcg/kg	LMR		
	sulfamidici	muscolo	TLC ELISA CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	12	
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	5	
	avermectine	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	5	
B2b	Coccidiosiatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR		
B2c	carbammali e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5-20 mcg/l	presenza	3	
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	1	
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	1	
	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		
		mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		
	PCB e diossine*	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	1	
mangime		GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR			
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	1	
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR		
	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR		
B3d	alfalossina B1	mangime	ELISA HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR		
							B1 macello	14
							B2 macello	14
							B3 allevam	0
							B3 macello	3

*vedi specifiche nel testo

Bovini B1-B3d

SUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	ASL PESCARA	
							numero campionamenti	numero allevamento
A1	diestrololo	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	A1 allevamento 0
			ELISA	LC-MS-MS				
			RIA	GC-MS-MS				
A2	estestrololo	urine	ELISA	LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	1	A2 allevamento 0
			HPLC	GC-MS-MS				
			RIA	GC-MS-MS				
A3	tirocatalitici	urine	ELISA	LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	2	A3 allevamento 0
			RIA	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
A4	medrossiprogesterone	tessuto adiposo perirenale	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL	3	A3 allevamento 0
			ELISA	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
A5	sianozololo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	2	A4 allevamento 0
			ELISA	LC-MS-MS				
			GC-MS-MS	LC-MS-MS				
A6	clenbuterolo	fegato	ELISA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	4	A5 allevamento 0
			GC-MS-MS	LC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
A6	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	2	A5 allevamento 0
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A6	cioramfenicolo	muscolo	ELISA	LC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	9	A6 allevamento 0
			GC-ECD	GC-MS-MS				
			ELISA	GC-ECD				
A6	nitroimidazolici	acqua abbeverata	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	A6 allevamento 0
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
			TLC	HPLC-DAD				
A6	nitrofuranti	acqua abbeverata	HPLC	LC-MS-MS	1000 mcg/l	presenza	2	A6 allevamento 0
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	8	A6 allevamento 0
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				



60

SUINI B1-B3D


PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni allevamenti / macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	1
	tetracicline	muscolo	HPLC ELISA	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	3
	chinoloni	muscolo	HPLC-FLUO TLC	HPLC-FLUO HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	3
	sulfamidici	muscolo	HPLC ELISA CHARM	LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	14
	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	3
B2a	avvermeicidi	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	4
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	2
B2c	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	1
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5-20 mcg/l	presenza	4
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	1
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	1
	PCB *	muscolo mangime	GC-MS GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg 18 mcg/kg	100 mcg/kg 100 mcg/kg	1
	PCB e diossine*	muscolo mangime	GC-MS GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR LMR	
	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-FPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	2
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	2
B3d	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	1
	atossina B1	mangime	ELISA HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	
	*vedi-specifiche-nel-testo		HPLC-FLUO	LC-MS-MS			
							B1 macello 21
							B2 macello 15
							B3 allevam 0
							B3 macello 7

SUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	ASL TERAMO	
							numero campioni allevamento	macello
A1	dienestrolo	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	A1 allevamento
								A1 macello
A2	estirolo	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	A2 allevamento
								A2 macello
A3	litrostatici	tiroide	HPLC	GC-MS-MS LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	1	A3 allevamento
								A3 macello
A4	trenbolone	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	2	A4 allevamento
								A4 macello
A5	medrossiprogesterone	tessuto adiposo perirenale	LC-MS-MS	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg di grasso	MRLL	2	A5 allevamento
								A5 macello
A6	sianozolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	2	A6 allevamento
								A6 macello
A7	zeranolo e metaboliti	urine	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	2	A7 allevamento
								A7 macello
A8	denbuterolo	fegato	GC-MS-MS ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	2	A8 allevamento
								A8 macello
A9	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	3 mcg/l	presenza	2	A9 allevamento
								A9 macello
A10	cloramfenicolo	fegato	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	2	A10 allevamento
								A10 macello
A11	nitroimidazolici	muscolo	ELISA GC-ECD	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	4	A11 allevamento
								A11 macello
A12	nitrofuranti	acqua abbeverata	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	A12 allevamento
								A12 macello
A13	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS TLC	GC-MS-MS HPLC-DAD	1 mcg/l	presenza	1	A13 allevamento
								A13 macello
A14	nitrofuranti	acqua abbeverata	HPLC	GC-MS-MS LC-MS-MS	1000 mcg/l	presenza	2	A14 allevamento
								A14 macello
A15	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	2	A15 allevamento
								A15 macello



Bovini B1-B3d

SUINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006		ASL TERAMO						
categoria residui	substanze	materiale da prelevare	metodo di screening microbiologico	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	1	B1 macello 8
	tetracicline	muscolo	HPLC ELISA	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	1	
	chinoloni	muscolo	HPLC-FLUO TLC	HPLC-FLUO HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	2	
	sulfamidici	muscolo	HPLC ELISA CHARM	HPLC-FLUO HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	4	
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	2	B1 macello 8
	avermectine	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	1	
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	1	
B2c	carbammati e piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5-20 mcg/l	presenza	3	
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	1	B2 macello 8
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	1	
	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		
		mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	1	
	PCB e diossine*	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR		
mangime		GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR			
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NFID GC-FFPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	1	
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	1	
	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	2	
B3d	atlatossina B1	mangime	ELISA HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR		B3 allevam 1

*vedi specifiche nel testo

OVI-CAPRINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni			
							allevamento	macello		
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	2	A1 macello		
			ELISA	LC-MS-MS				0		
A2	tireostatici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	3	A2 macello		
				LC-MS-MS				0		
A3	nortestosterone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1			
			ELISA	LC-MS-MS						
	trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1			
			ELISA	LC-MS-MS						
A4	zeranolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1	A3 macello		
				LC-MS-MS				0		
A5	clenbuterolo	fegato	RIA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	6	A4 macello		
			ELISA	LC-MS-MS				0		
	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	6	A5 macello		
			GC-ECD	LC-MS-MS				0		
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	6			
			GC-ECD	LC-MS-MS						
	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza			1	A6 macello
			LC-MS-MS	LC-MS-MS						1
metaboliti del nitrofurani	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	7	14			



OVI-CAPRINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006 REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	11	
			CHARM	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	EIA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	33	B1 macello 44
			TLC	LC-MS-MS				
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	13	
			CHARM	HPLC-FLUO				
B2c	avermectine	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	13	
			HPLC-FLUO	HPLC-FLUO				
B2d	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	ELISA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	4	
			TLC	LC-MS-MS				
B2e	piretroidi	tessuto adiposo	CHARM	HPLC-DAD	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	13	
			GC-ECD	GC-MS				
B3a	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD	0,5 - 20 mcg/l	presenza	1	
			GC-ECD	LC-MS-MS				
B3b	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza	1	B2 macello 45
			GC-ECD	LC-MS-MS				
B3c	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-MS	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	7	
			GC-ECD	GC-MS				
B3d	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	7	
			GC-NPD	GC-MS				
B3e	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-FPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	7	
			GC-FPD	GC-MS				
B3f	cadmio	muscolo	AA	AA	5 mcg/kg	LMR	6	
			ICP-MS	ICP-MS				
B3g	piombo	muscolo	AA	AA	10 mcg/kg	LMR	6	
			ICP-MS	ICP-MS				
B3h	aflatossina B1	mangime	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	11	B3 11+33
			TLC	LC-MS-MS				

*vedi specifiche nel testo

OVI-CAPRINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL AQUILA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni		
							allevamento	macello	
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	A1 allevamento	A1 macello	
			ELISA	LC-MS-MS					0
A2	tireostatici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	A2 allevamento	A2 macello	
				LC-MS-MS					0
A3	nortestosterone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza			
			ELISA	LC-MS-MS					
	trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza			
			ELISA	LC-MS-MS					
stanozolo e metaboliti	urine	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	A3 allevamento	A3 macello	
				LC-MS-MS					0
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza			
			ELISA	LC-MS-MS					
A5	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza			
			ELISA	LC-MS-MS					
	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	1	A5 allevamento	A5 macello
			GC-ECD	LC-MS-MS					
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL			
			GC-ECD	LC-MS-MS					
	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		A6 allevamento	A6 macello
			LC-MS-MS	LC-MS-MS					
	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	2	0	



OVI-CAPRINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL AQUILA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	2	2
			CHARM	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	EIA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	6	6
			TLC	LC-MS-MS				
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	2	2
			CHARM	LC-MS-MS				
B2c	avermectine	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	2	2
			HPLC-FLUO	HPLC-FLUO				
B2d	Coccidiostatici (sulfafazina)	muscolo	ELISA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	1	1
			TLC	LC-MS-MS				
B2e	piretroidi	tessuto adiposo	CHARM	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	2	2
			HPLC	HPLC-DAD				
B3a	promazine	urine	GC-ECD	LC-MS-MS	0,5 - 20 mcg/l	presenza		
			ELISA	HPLC-DAD				
B3b	AIMS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza		
			GC-ECD	LC-MS-MS				
B3c	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	HPLC	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	1	1
			GC-ECD	GC-MS				
B3d	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	1	1
			GC-NPD	GC-MS				
B3e	pesticidi organofosforali	tessuto adiposo	GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	2	2
			AA	AA				
B3f	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	2	2
			AA	AA				
B3g	piombo	muscolo	ICP-MS	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	2	2
			ELISA	LC-MS-MS				
B3h	aflatossina B1	mangime	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	2	2
			TLC	LC-MS-MS				

*vedi specifiche nel testo



OVI-CAPRINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL AVEZZANO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening		metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
			RIA	ELISA				allevamento	macello
A1	DES	urine	RIA	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	A1 allevamento	A1 macello
					LC-MS-MS			1	0
A2	firocistatici	tiroide	HPLC-DAD		GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	A2 allevamento	A2 macello
					LC-MS-MS			0	1
A3	nortestosterone	urine	RIA	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		
					LC-MS-MS				
	trenbolone	urine	RIA	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		
					LC-MS-MS				
stanozolo e metaboliti	urine	urine	ELISA		GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	A3 allevamento	A3 macello
					LC-MS-MS			0	0
A4	zeranol e metaboliti	urine	RIA	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	A4 allevamento	A4 macello
					LC-MS-MS			0	0
	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	ELISA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza		
					LC-MS-MS			1	
A5	salbutamolo-simili	fegato	ELISA		GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	A5 allevamento	A5 macello
					LC-MS-MS			0	2
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-ECD	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL		
					LC-MS-MS				
	nitroimidazolici	piasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	A6 allevamento	A6 macello
					LC-MS-MS			0	3
	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL			

OVI-CAPRINI B1-B3D

ASL AVEZZANO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	1	1
			CHARM	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	7	B1 macello 8
			HPLC	LC-MS-MS				
			CHARM	HPLC-FLUO				
			HPLC	HPLC-DAD				
B2b	Cocclidiostatici (sulfafiazina)	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	2	
			HPLC	LC-MS-MS				
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	2	
			ELISA	HPLC-DAD	0,5 - 20 mcg/l	presenza		
B2d	promazine	urine	ELISA	LC-MS-MS		presenza	1	B2 macello 8
			HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza		
B2e	AINS	plasma	HPLC	LC-MS-MS		presenza	1	
			GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	1	
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	1	
			GC-NPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	2	
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-FPD	GC-MS		LMR	2	
			AA	AA	5 mcg/kg	LMR	2	
B3c	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS		LMR	2	
			AA	AA	10 mcg/kg	LMR	2	
B3d	allossina B1	mangime	ICP-MS	ICP-MS		LMR	2	
			ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	2	
			TLC	LC-MS-MS		LMR	2	
			HPLC-FLUO					

*vedi specifiche nel testo



OVI-CAPRINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL CHIETI

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni			
							allevamento	macello		
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1	A1 allevamento	A1 macello	
			ELISA	LC-MS-MS				0	1	
A2	tireostatici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		A2 allevamento	A2 macello	
				LC-MS-MS				0	0	
A3	nortestosterone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza				
			ELISA	LC-MS-MS						
			RIA	GC-MS-MS						
			ELISA	LC-MS-MS						
A3	stanozolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		A3 allevamento	A3 macello	
				LC-MS-MS				0	0	
				GC-MS-MS				1	A4 allevamento	A4 macello
				LC-MS-MS					0	1
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza				
			ELISA	LC-MS-MS						
			GC-MS-MS	LC-MS-MS						
			ELISA	LC-MS-MS						
A5	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0.5 mcg/kg	presenza				
			ELISA	LC-MS-MS						
			ELISA	GC-MS-MS						
			LC-MS-MS	LC-MS-MS						
A5	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza				
				LC-MS-MS						
				GC-MS-MS						
				LC-MS-MS						
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0.3 mcg/kg	MRL				
			GC-ECD	LC-MS-MS						
				LC-MS-MS						
				LC-MS-MS						
A6	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza				
				LC-MS-MS						
				LC-MS-MS						
				LC-MS-MS						
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL				
				LC-MS-MS						
				LC-MS-MS						
				LC-MS-MS						


OVI-CAPRINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL CHIETI

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	1	1
			CHARM	LC-MS-MS				
			EIA	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	5	5
			HPLC	LC-MS-MS				
			CHARM	HPLC-FLUO				
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	3	3
			HPLC-FLUO	HPLC-FLUO				
			ELISA	HPLC-DAD				
B2c	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	1	1
			HPLC	LC-MS-MS				
			CHARM	LC-MS-MS				
B2d	piretridi	lessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	2	2
			ELISA	HPLC-DAD	0,5 - 20 mcg/l	presenza		
B2e	promazine	urine	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza		
				LC-MS-MS				
B3a	pesticidi organoclorurati	lessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	1	1
			GC-MS	GC-MS	100 mcg/kg	100 mcg/kg	1	1
B3b	PCB *	muscolo	GC-NPD	GC-MS	18 mcg/kg	LMR	2	2
			GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	2	2
			AA	AA	5 mcg/kg	LMR	1	1
B3c	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	1	1
			AA	AA	5 mcg/kg	LMR	1	1
			ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	1	1
B3d	piombo	muscolo	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	2	2
			TLC	LC-MS-MS				
			HPLC-FLUO	LC-MS-MS				
B3e	atlatossina B1	mangime	HPLC-FLUO	LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	2	2
			TLC	LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	2	2

*vedi specifiche nel testo



OVI-CAPRINI A1-A6

ASL LANCIANO-VASTO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	A1 allevamento 0	A1 macello 0
			ELISA	LC-MS-MS				
A2	lireosialtici	liroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	A2 allevamento 0	A2 macello 1
				LC-MS-MS				
A3	nortestosterone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
			RIA	GC-MS-MS				
A3	trenbolone	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		
			RIA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A3	stanozolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	A3 allevamento 0	A3 macello 0
			RIA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	A4 allevamento 0	A4 macello 0
			ELISA	LC-MS-MS				
			GC-MS-MS	GC-MS-MS				
A4	clenbuterolo	fegato	ELISA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza		1
			GC-MS-MS	LC-MS-MS				
			LC-MS-MS	GC-MS-MS				
A5	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	A5 allevamento 0	A5 macello 2
			ELISA	LC-MS-MS				
			GC-ECD	LC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	muscolo	GC-ECD	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL		1
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
A6	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	A6 allevamento 0	A6 macello 2
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
A6	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL		2
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				


OVI-CAPRINI B1-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL LANCIANO-VASIO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni allevamento / macello
B1	antibiotici *	muscolo	MICROBIOLOGICO CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	3
	sulfamidici	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	5
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	2
	avvermeicini	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	2
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-50 mcg/kg	LMR	1
B2c	piretroidi	lessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	2
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5 - 20 mcg/l	presenza	
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	
B3a	pesticidi organoclorurati	lessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	2
	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	1
B3b	pesticidi organofosforati	lessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	1
	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	
B3c	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	
B3d	afلاتossina B1	mangime	ELISA TLC HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	2

*vedi specifiche nei testi



94

B3
macello
8B2
macello
7B1
macello
6

OVI-CAPRINI AI-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL_PESCARA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni		
							allevamento	macello	
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		A1 macello	
			ELISA	LC-MS-MS				allevamento 0	
A2	tirostatici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	1	A2 macello	
				LC-MS-MS				allevamento 0	
A3	nortestosterone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1		
			ELISA	LC-MS-MS					
	trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1		
			ELISA	LC-MS-MS					
A4	stanozolo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	1	A3 macello	
				LC-MS-MS				allevamento 0	
A5	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		A4 macello	
			ELISA	LC-MS-MS				allevamento 0	
	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	1		
			ELISA	LC-MS-MS					
salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	1	A5 macello		
			LC-MS-MS				allevamento 0		
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	1		
			GC-ECD	LC-MS-MS					
	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	1		A6 macello
				LC-MS-MS					allevamento 1
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	1	2		

OVI-CAPRINI B1-B3D

ASL PESCARA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR		2
			CHARM	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	EIA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR		7
			TLC	LC-MS-MS				
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	CHARM	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR		3
			HPLC	HPLC-DAD				
B2c	avermectine	fegato	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR		3
			ELISA	HPLC-DAD				
B2d	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	HPLC	LC-MS-MS	10-50 mcg/kg	LMR		
			CHARM	LC-MS-MS				
B2e	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		3
			ELISA	HPLC-DAD	0,5 - 20 mcg/l	presenza		
B3a	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza		1
				LC-MS-MS				
B3b	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		1
			GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg		
B3c	PCB *	muscolo	GC-NPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		2
			GC-FPD	GC-MS				
B3d	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	AA	AA	5 mcg/kg	LMR		2
			ICP-MS	ICP-MS				
B3d	cadmio	muscolo	AA	AA	10 mcg/kg	LMR		2
			ICP-MS	ICP-MS				
B3d	piombo	muscolo	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR		2
			TLC	LC-MS-MS				
B3d	aflatossina B1	mangime	HPLC-FLUO	LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR		2

*vedi specifiche nel testo



OVI-CAPRINI A1-A6

ASL TERAMO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categori a residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		A1 macello
			ELISA	LC-MS-MS				0
A2	tirostatici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		A2 macello
				LC-MS-MS				0
A3	nortestosterone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
	trenbolone	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
sianozolo e metaboliti	urine		ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	A3 macello	
				LC-MS-MS			0	
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza		A4 macello
			ELISA	LC-MS-MS				0
	clenbuterolo	fegato	GC-MS-MS	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	1	
			ELISA	LC-MS-MS				
A5	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	1	A5 macello
			GC-ECD	LC-MS-MS				0
	Cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	1	
			GC-ECD	LC-MS-MS				
nitroimidazolici	plasma		LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		A6 macello
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				0
metaboliti del nitrofuranti	muscolo		LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL		A6 macello
								1

*vedi specifiche nel testo


OVI-CAPRINI B1-B3D

ASL TERAMO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / rievabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	2	
			CHARM	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	EIA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	3	B1 macello 5
			TLC	LC-MS-MS				
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		
			CHARM	HPLC-FLUO				
B2c	avermectine	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	2	
			ELISA	HPLC-FLUO				
B2d	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	1	
			CHARM	LC-MS-MS				
B2e	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	2	
			ELISA	HPLC-DAD				
B3a	prazinazina	urine	ELISA	LC-MS-MS	0,5 - 20 mcg/l	presenza		B2 macello 5
			HPLC	HPLC-DAD				
B3b	Aims	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza		
			GC-ECD	LC-MS-MS				
B3c	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	1	
			GC-NPD	GC-MS				
B3d	PCB *	muscolo	GC-NPD	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	1	
			GC-PPD	GC-MS				
B3e	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	AA	AA	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
			ICP-MS	ICP-MS				
B3f	cadmio	muscolo	AA	AA	5 mcg/kg	LMR	1	
			ICP-MS	ICP-MS				
B3g	piombo	muscolo	AA	AA	10 mcg/kg	LMR		
			ICP-MS	ICP-MS				
B3h	aflatoxina B1	mangime	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR	1	B3 1+3
			TLC	LC-MS-MS				

*vedi specifiche nel testo



EQUINI A1-A6

REGIONE ABRUZZO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni		
								allevamento	macello	
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	< 2 anni	0	A1 macello	
			ELISA	LC-MS-MS					1	
A2	tirostatici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	< 2 anni	0	A2 macello	
			ELISA	LC-MS-MS					1	
A3	cortisonici	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	> 2 anni	0	A3 macello	
			HPLC-DAD	LC-MS-MS						
		fegato	GC-MS-MS	1						
A4	zeranolo e metaboliti	urine	HPLC-DAD	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	> 2 anni	0	A4 macello	
			ELISA	LC-MS-MS					1	
			RIA	GC-MS-MS					1	
A5	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	< 2 anni	0	A5 macello	
			LC-MS-MS	LC-MS-MS						1
			ELISA	GC-MS-MS						1
			GC-MS-MS	LC-MS-MS						1
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL	> 2 anni	0	A6 macello	
			LC-MS-MS	LC-MS-MS					1	2


EQUINI B1-B3D

REGIONE ABRUZZO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	finite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	< 2 anni	1	B1 macello 1
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	< 2 anni	1	
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazine)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	< 2 anni	1	
B2c	piretroidi	lessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	< 2 anni	1	
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5 - 20 mcg/l	presenza	< 2 anni	1	
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	> 2 anni	1	B2 macello 5
B3a	pesticidi organoclorurati	lessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	> 2 anni	1	
B3b	pesticidi organofosforati	lessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	< 2 anni	1	
B3c	cadmio	muscolo	AA	AA	20 mcg/kg	LMR	< 2 anni	1	
			ICP-MS	ICP-MS			> 2 anni	1	
			AA	AA			< 2 anni	1	
B3d	atlatossina B1	mangime	ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg	> 2 anni	1	
			ELISA TLC HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR		1	B3 1+6

*vedi specifiche nel testo



EQUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL AVEZZANO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni			
								allevamento	macello		
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	< 2 anni	A1 allevamento	A1 macello		
			ELISA	LC-MS-MS				0	1		
A2	diuretici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	< 2 anni	A2 allevamento	A2 macello		
				LC-MS-MS				0	0		
A3	cortisonici	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	> 2 anni				
			HPLC-DAD	LC-MS-MS							
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	LMR	> 2 anni			A3 allevamento	A3 macello
			HPLC-DAD	LC-MS-MS						0	1
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	> 2 anni				
			ELISA	LC-MS-MS							
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	< 2 anni			> 2 anni	1
				LC-MS-MS							
A5	clenbuterolo	fegato	LC-MS-MS	LC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	> 2 anni				
			ELISA	GC-MS-MS							
		muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL	> 2 anni			A5 allevamento	A5 macello
			LC-MS-MS	GC-MS-MS						0	2
A6	metaboliti dei nitrofuranti	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	> 2 anni				
			LC-MS-MS	LC-MS-MS						0	0

100


EQUINI B1-B3D

ASL AVEZZANO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	< 2 anni		B1 macello 0
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	< 2 anni		
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	< 2 anni		
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	< 2 anni		
B2d	pronomazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5 - 20 mcg/l	presenza	< 2 anni	1	
B2e	AIMS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	> 2 anni		B2 macello 1
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	> 2 anni		
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	< 2 anni		
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	20 mcg/kg	LMR	< 2 anni	1	
	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg	> 2 anni		
B3d	aflatossina B1	marginie	ELISA TLC HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	> 2 anni	1	B3 1+2

*vedi specifiche nel testo



40

EQUINI A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL CHIETI

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	< 2 anni	A1 allevamento	A1 macello
			ELISA	LC-MS-MS				0	0
A2	tirostatici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	< 2 anni	A2 allevamento	A2 macello
				LC-MS-MS				0	1
A3	cortisonici	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	> 2 anni		
			HPLC-DAD	LC-MS-MS					
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	LMR	> 2 anni	A3 allevamento	A3 macello
			HPLC-DAD	LC-MS-MS				0	0
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	> 2 anni	A4 allevamento	A4 macello
			ELISA	LC-MS-MS				0	1
A5	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	< 2 anni		
				LC-MS-MS					
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	> 2 anni	A5 allevamento	A5 macello
				LC-MS-MS				0	1
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	> 2 anni	A6 allevamento	A6 macello
				LC-MS-MS				0	1
	niftrinitazolic	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	> 2 anni	0	1

EQUINI B1-B3DPIANO NAZIONALE RESIDUI 2006ASL CHIETI

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	< 2 anni	1	B1 macello 1
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	< 2 anni	1	
B2b	Cocidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	< 2 anni		
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	< 2 anni	1	
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5 - 20 mcg/l	presenza	< 2 anni		
B2e	AMS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	> 2 anni		B2 macello 2
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	> 2 anni	1	
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-FPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	< 2 anni	1	
B3c	cadmio	muscolo	AA	AA	20 mcg/kg	LMR	< 2 anni		
			ICP-MS	ICP-MS			> 2 anni		
B3d	piombo	muscolo	AA	AA	10 mcg/kg	0,1 mg/kg	< 2 anni		
			ICP-MS	ICP-MS			> 2 anni		
B3d	atlassina B1	mangime	ELISA	HPLC-FLUO	5 mcg/kg	LMR			B3 2
			TLC	LC-MS-MS					

*vedi specifiche nel testo



104

EQUINI A1-A6

ASL LANCIANO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni			
								allevamento	macello		
A1	DES	urine	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	< 2 anni	A1 allevamento	A1 macello		
			ELISA	LC-MS-MS				0	0		
A2	tireostatici	tiroide	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	< 2 anni	A2 allevamento	A2 macello		
				LC-MS-MS				0	0		
A3	cortisonici	urine	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	> 2 anni	1			
			HPLC-DAD	LC-MS-MS							
		fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	LMR	> 2 anni	0	A3 macello		
A4	zeranolo e metaboliti	urine	HPLC-DAD	LC-MS-MS	2 mcg/l	presenza	> 2 anni	0	A4 allevamento	A4 macello	
			RIA	GC-MS-MS					0	0	
A5	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	3 mcg/kg	presenza	< 2 anni	1			
				LC-MS-MS							
				LC-MS-MS							
				LC-MS-MS							
				LC-MS-MS							
A5	clenbuterolo	fegato	LC-MS-MS	LC-MS-MS	0,5 mcg/kg	presenza	< 2 anni	2	0	A5 allevamento	A5 macello
				GC-MS-MS						0	2
				GC-MS-MS							
A6	metaboliti del nitrofurani	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL	> 2 anni	1	0	A6 allevamento	A6 macello
				LC-MS-MS						0	1
	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	> 2 anni			0	1

EQUINI B1-B3D

ASL LANCIANO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	< 2 anni		B1 macello 0
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	< 2 anni		
B2b	Coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	< 2 anni		1
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	≤ 2 anni		
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC-DAD LC-MS-MS	0,5 - 20 mcg/l	presenza	< 2 anni		
B2e	AMNS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	> 2 anni		B2 macello 2
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	> 2 anni		
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-FPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	< 2 anni		
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	20 mcg/kg	LMR	< 2 anni		
	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg	> 2 anni < 2 anni > 2 anni		1 1
B3d	aflatossina B1	mangime	ELISA TLC HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR			B3 2

*vedi specifiche nel testo



VOLATILI DA CORILE A1-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	polli	1	A1 allevamento
			ELISA	LC-MS-MS			laccchini	2	1
			HPLC-DAD	GC-MS-MS			polli	1	A2 allevamento
				LC-MS-MS			laccchini	2	1
A2	lireostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	polli	1	A3 allevamento
A3	etilvestradolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	polli	1	A3 allevamento
			RIA	LC-MS-MS			laccchini	2	1
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	polli	1	A4 allevamento
			ELISA	LC-MS-MS			laccchini	2	1
A5	dienbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	polli	2	A5 allevamento
				LC-MS-MS			laccchini	7	
				LC-MS-MS			galline	3	
				LC-MS-MS			altro pollame	10	
	nitrofuranti	acqua abbeverata	TLC	HPLC-DAD	1 mcg/l	presenza	polli	3	
			HPLC	LC-MS-MS			laccchini	1	
							galline	1	
							altro pollame	1	
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	polli	2	
							laccchini	4	
							galline	3	
							altro pollame	1	
	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	polli	1	
							laccchini	1	
							polli	3	
							laccchini	1	
	cloramfenicolo	acqua abbeverata	ELISA	GC-MS	1 mcg/l	presenza	polli	1	
			HPLC	LC-MS-MS			laccchini	1	
				HPLC-DAD			galline	1	
				GC-ECD			altro pollame	6	
		muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	polli	12	
				LC-MS-MS			laccchini	2	
							galline	2	A6 allevamento
							altro pollame	22	A6 macello



107

VOLATILI DA CORTILE B1-B2E

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni			
								allavamento	macello		
B1	antibiotici *	muscolo	microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	polli		5		
				LC-MS-MS			tacchini				
			HPLC-FLUO	50 mcg/kg	LMR	polli	6				
						tacchini	2				
B2a	antiparassitari benzimidazolici	muscolo	TLC HPLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	galline		7		
							CHARM		polli	2	
			HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	polli	3				
						ELISA	tacchini	3			
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza	galline		2		
							CHARM		polli	8	
			GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	HPLC-FLUO	LMR	LMR	galline		4
									LC-MS-MS		polli
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	galline		1		
							LC-MS-MS		polli	1	
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza	polli	2			

* vedi specifiche nel testo

VOLATILI DA CORTILE B3A-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	litrito / frazione	categor. animali	numero campioni	
								allevam ento	Macello
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mcg/kg di grasso	LMR	polli	1	
							tacchini		
							galline		
B3b	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	polli	2	
							tacchini		
							galline		
B3c	PCB e diossine*	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	polli	1	
							tacchini		
							galline		
B3d	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	polli	1	
							tacchini		
							galline		
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	polli	2	
							tacchini		
							galline		
B3c	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	polli	2	
							tacchini		
							galline		
B3d	aflatoxina B1	mangime	TLC ELISA HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	polli	2	
							tacchini		
							galline		

* vedi specifiche nel testo

VOLATILI DA CORTILE A1-A6PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL PESCARA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni		
								allevamento	Macello	
A1	DES	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	polli	0	A1 allevamento	
				LC-MS-MS			tacchini	0	A1 macello	
				GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	polli	0	A2 allevamento	A2 macello
				LC-MS-MS			tacchini	0	A2 macello	
A2	tirostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	polli	0	A3 allevamento	
				GC-MS-MS			tacchini	0	A3 macello	
				LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	polli	0	A4 allevamento	A4 macello
				LC-MS-MS			tacchini	0	A4 macello	
A3	etilmetiadrolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	polli	0	A3 allevamento	
				GC-MS-MS			tacchini	0	A3 macello	
				LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	polli	0	A4 allevamento	A4 macello
				LC-MS-MS			tacchini	0	A4 macello	
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	polli	1	A5 allevamento	
				GC-MS-MS			tacchini		A5 macello	
				LC-MS-MS			galline			
				LC-MS-MS			altro pollame			
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	polli	0	A5 allevamento	
				GC-MS-MS			tacchini		A5 macello	
				LC-MS-MS			galline			
				LC-MS-MS			altro pollame			
A6	nitrofuranti	acqua abbeverata	TLC	HPLC-DAD	1 mg/l	presenza	polli			
			HPLC	LC-MS-MS		tacchini				
						galline				
						altro pollame				
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL	polli			
				LC-MS-MS			tacchini			
				LC-MS-MS			galline			
				LC-MS-MS			altro pollame			
A6	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	polli			
				GC-MS			tacchini			
				LC-MS-MS			polli	1		
				HPLC-DAD			tacchini			
A6	cloramfenicolo	acqua abbeverata	HPLC	HPLC-DAD	1 mcg/l	presenza	tacchini			
				GC-ECD			galline			
				GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRL	altro pollame	1	2	
				LC-MS-MS			polli			
A6		muscolo	ELISA	GC-MS-MS			tacchini			
				LC-MS-MS			galline			
A6							altro pollame	A6 allevamento	A6 macello	2



VOLATILI DA CORTILE AI-A6

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL TERAMO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni		A1 allevamento	A1 macello
								allevamento	Macello		
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	polli	1	2	1	2
			ELISA	LC-MS-MS			tacchini	1	2		
A2	lireostatici	muscolo	HPPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza	polli	1	2	1	2
				LC-MS-MS			tacchini	1	2		
A3	etilnitraiodolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	polli	1	2	1	2
			RIA	LC-MS-MS			tacchini	1	2		
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	polli	1	2	1	2
			ELISA	LC-MS-MS			tacchini	1	2		
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	polli	1	6		
				LC-MS-MS			tacchini	1	3		
	nitrofurani	acqua abbeverata	TLC	HPPLC-DAD	1 ng/l	presenza	altro pollame	3			9
			HPPLC	LC-MS-MS			polli	1			
	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	polli	2	4		
							tacchini	1	3		
A6	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza	altro pollame	1	1		
							polli	1	1		
	cloramfenicolo	acqua abbeverata	ELISA	GC-MS	1 mcg/l	presenza	tacchini	2			
			HPPLC	LC-MS-MS			polli	1			
	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	galline	5	10		
							LC-MS-MS	tacchini	1		
							altro pollame	17	20		


VOLATILI DA CORTILE B1-B2E

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL TERAMO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categoria animali	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	pelli		5
				LC-MS-MS					5
				HPLC-FLUO					2
B1	chinolonici	muscolo	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	50 mcg/kg	LMR	pelli laccchini galline altro pollame		5
				TLC					1
				HPLC					B1 macello
B1	sulfamidici	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	laccchini galline altro pollame		18
				LC-MS-MS					3
				HPLC-FLUO					
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	pelli laccchini galline		2
				LC-MS-MS					
				HPLC-FLUO					
B2a	avermectine	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	pelli laccchini galline altro pollame		6
				ELISA					2
				HPLC					
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza	pelli laccchini galline altro pollame		3
				LC-MS-MS					1
				HPLC					
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	pelli laccchini galline altro pollame		2
				HPLC-DAD					19
				LC-MS-MS					
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza	pelli		2
				LC-MS-MS					
				HPLC					

* vedi specifiche nel testo



YOLATILI DA CORTILE B3A-B3D

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL TERAMO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevam. entro	Macello
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	polli		1
							tacchini		
							galline		
B3b	PCB *	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	polli		2
							tacchini		
							galline		
B3c	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 ng/kg	LMR	polli		1
							tacchini		
							galline		
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	polli		2
							tacchini		
							galline		
B3d	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	LMR	polli		2
							tacchini		
							galline		
B3d	aflatossina B1	mangime	TLC ELISA HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	altro pollame		1
							polli		
							tacchini		
							galline	2	B3 3+11

* vedi specifiche nel testo

VOLATILI DA CORTILE B1-B2E


PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL LANCIANO-VASTO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni	
								allevamento	macello
B1	antibiotici *	muscolo	microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	polli tacchini		
				LC-MS-MS					
				HPLC-FLUO					
B1	citolinolitici	muscolo	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	50 mcg/kg	LMR	polli tacchini galline altro pollame	1	
				TLC					
				HPLC					
B1	sulfamidici	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	polli tacchini galline altro pollame	2	
				LC-MS-MS					
				HPLC-FLUO					
B2a	antiparassitari benzimidazolicci	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	polli tacchini galline	1	
				HPLC-FLUO					
				ELISA					
B2b	avermectine	fegato	HPLC	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	polli tacchini galline altro pollame	2	
				HPLC					
				GC-ECD					
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza	polli tacchini galline altro pollame	1	
				LC-MS-MS					
				GC-MS					
B2e	AINS	plasma	HPLC	HPLC-DAD	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	polli tacchini galline altro pollame		
				LC-MS-MS					
				GC-MS					
B2e					100 mcg/l	presenza	polli		B2 macello 0+4

* vedi specifiche nel testo

1



CONIGLI
REGIONE ABRUZZO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azbire	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	DES	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	1	
A2	tirostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
A3	etilnestradolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	1	
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	1	
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		A1-A5 3
A6	metaboliti dei nitrofuranti nitroimidazolici	muscolo plasma	LC-MS-MS LC-MS-MS	LC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg 1 mcg/l	MRL presenza	3 1	A6 5
	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRL	1	
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR		3
	sulfamidici	muscolo	EIA TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR		5
	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		B1 8
B2a	nicarbazina	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza	1	
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD HPLC	GC-MS HPLC-DAD	0,05-0,2 mg/kg di grasso 100 mcg/l	LMR presenza		B2 1
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD, GC-PPD AA	GC-MS AA	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
B3c	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	0,05 mg/kg	1	B3 2
	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg	1	

* vedi specifiche nel testo


CONIGLI

ASL AQUILA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	maccello
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
A2	tireostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
A3	etilnestradiolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		1
			RIA	LC-MS-MS				
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		1
			ELISA	LC-MS-MS				
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		A1-A5 2
				LC-MS-MS				
A6	metaboliti dei nitrofurani nitroimidazolici	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL		1
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL		A6 1
				LC-MS-MS				
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR		
			EIA	LC-MS-MS				
B1	sulfamidici	muscolo	CHARM	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR		B1 1
			TLC	LC-MS-MS				
B2a	aniparassitari benzimidazolici	fegato	CHARM	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR		
			HPLC	HPLC-DAD				
B2b	nicarbazina	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		
			HPLC	HPLC-DAD				
B2e	AINS	plasma	HPLC	LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza		B2 0
				GC-MS				
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
				GC-MS				
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD, GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
			AA	AA				
B3c	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	0,05 mg/kg		1
			AA	AA				
B3c	piombo	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg		B3 2
			AA	AA				

* vedi specifiche nel testo



CONIGLI

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL AVEZZANO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		1
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC-DAD	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A2	tirostatici	muscolo	RIA	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC-DAD	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A3	etiltestosterone	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC-DAD	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC-DAD	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A5	clenbuterolo-simili	fegato	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		A1-A5
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC-DAD	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL		1
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC-DAD	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A6	nitroimidazolici	plasma	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/g	MRL		A6
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC-DAD	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	muscolo	RIA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRL		A6
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC-DAD	GC-MS-MS				
			ELISA	LC-MS-MS				
			ELISA	GC-MS-MS				
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR		1
			CHARM	LC-MS-MS				
			EIA	HPLC-DAD				
			TLC	LC-MS-MS				
			CHARM	HPLC-FLUO				
B2a	sulfamidici	muscolo	RIA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR		B1
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-FLUO				
			CHARM	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	RIA	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		B1
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
			CHARM	GC-MS				
B2c	nicarbazina	muscolo	RIA	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
			CHARM	GC-MS				
B2e	piretroidi	tessuto adiposo	RIA	HPLC-DAD	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		B2
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
			CHARM	GC-MS				
B3a	AINS	plasma	RIA	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza		0
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
			CHARM	GC-MS				
B3b	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	RIA	HPLC-DAD	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
			CHARM	GC-MS				
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	RIA	HPLC-DAD	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
			CHARM	GC-MS				
B3c	cadmio	muscolo	RIA	HPLC-DAD	5 mcg/kg	0,05 mg/kg		
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
			CHARM	GC-MS				
B3c	piombo	muscolo	RIA	HPLC-DAD	10 mcg/kg	0,1 mg/kg		B3
			ELISA	LC-MS-MS				
			HPLC	HPLC-DAD				
			CHARM	LC-MS-MS				
			CHARM	GC-MS				

* vedi specifiche nel testo


ASL CHIETI

CONIGLI

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
A2	lireostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
A3	etinilestradiolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
			RIA	LC-MS-MS				
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
A5	cienbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		A1-A5
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
A6	metaboliti dei nitrofuranti nitroimidazolici	muscolo plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL		0
			ELISA	LC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRL		A6
			LC-MS-MS	LC-MS-MS				
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	1	
			CHARM	LC-MS-MS				
B1	antiparassitari benzimidazolici	muscolo	EIA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	1	B1
			TLC	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	HPLC	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	1	B2
			CHARM					
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		
B2c	nicarbazina	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza	1	
B2e	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	LC-MS-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		
			HPLC	GC-MS				
B3a	AINS	plasma	GC-ECD	HPLC-DAD	100 mcg/l	presenza		B2
			HPLC	LC-MS-MS				
B3b	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
			GC-NPD, GC-FPD	GC-MS				
B3c	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD, GC-FPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
			AA	AA				
B3c	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	0,05 mg/kg		
			AA	AA				
B3c	piombo	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg		B3

* vedi specifiche nel testo



CONIGLI

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL LANCIANO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni allevamento	numero campioni macello
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
A2	litrostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
A3	etiltestadiolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		A1-A5 0
				LC-MS-MS				
A6	metaboliti dei nitrofuranti nitroimidazolici	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL		1
				LC-MS-MS				
		plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		1
				LC-MS-MS				
cloramfenicolo	muscolo	GC-MS-MS	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL		A6 2
				LC-MS-MS				
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR		
			CHARM	LC-MS-MS				
			EIA	LC-MS-MS				
				LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR		B1 1
			HPLC	LC-MS-MS				
			CHARM	HPLC-FLUO				
				HPLC-FLUO				
B2b	aniparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		
				HPLC-DAD				
B2c	nicarbazina	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
B2e	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 ng/kg di grasso	LMR		
				HPLC-DAD				
B3a	AINS	plasma	HPLC	LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza		B2 0
				GC-MS				
B3b	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
				GC-MS				
B3c	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD, GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
				GC-MS				
B3c	cadmio	muscolo	AA	AA	5 mcg/kg	0,05 mg/kg		
			ICP-MS	ICP-MS				
B3c	piombo	muscolo	AA	AA	10 mcg/kg	0,1 mg/kg		B3 0
			ICP-MS	ICP-MS				

* vedi specifiche nel testo

CONIGLI

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL PESCARA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni allevamento	macello
A1	DES	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
A2	tireostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
A3	elinestradolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
A4	zearanolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		A1-A5 0
A6	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL		
	nitroimidazolici	plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/gl	presenza		
	dioramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL		A6 0
	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR		
B1	sulfamidici	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR		B1 0
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		
B2b	nicarbazina	muscolo	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/kg	presenza		
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD HPLC	GC-MS HPLC-DAD LC-MS-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso 100 mcg/l	LMR		B2 0
B2e	AINS	plasma	HPLC	GC-MS LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza		
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD, GC-PPD AA	GC-MS AA	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		
B3c	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	0,05 mg/kg		
	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg		B3 0

* vedi specifiche nel testo



20

CONIGLI

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL TERAMO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
A2	lireostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
A3	elinlestradio	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
			RIA	LC-MS-MS				
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
			ELISA	LC-MS-MS				
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		A1-A5 0
				LC-MS-MS				
A6	metaboliti dei nitrofuranti nitroimidazolici	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL	1	A6 2
		plasma	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/l	presenza		
B1	antibiotici*	muscolo	MICROBIOLOGICO	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	1	
			CHARM	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	EIA	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	2	B1 3
			TLC	LC-MS-MS				
B2b	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR		
				HPLC-DAD				
B2c	nicarbazina	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/kg	presenza		
				LC-MS-MS				
B2e	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		
				HPLC-DAD				
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	100 mcg/l	presenza		B2 0
				LC-MS-MS				
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NPD, GC-PPD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
				GC-MS				
B3c	cadmio	muscolo	AA	AA	5 mcg/kg	0,05 mg/kg		
			ICP-MS	ICP-MS				
	piombo	muscolo	AA	AA	10 mcg/kg	0,1 mg/kg		B3 0
			ICP-MS	ICP-MS				

* vedi specifiche nel testo


SELVAGGINA ALLEVATA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

REGIONE ABRUZZO

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni allevamento	numero campioni macello
A1	DES	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
A2	lireostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
A3	etilnitradiolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
A4	zerenolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
A6	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MPRL		
	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MPRL	1	1
B1	antibiotici *	muscolo	microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	1	1
	sulfamidici	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR		1
B2a	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR		1
	avermectina	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR		1
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/kg	presenza		
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR		2
B2e	AINS	plasma	HPLC-DAD	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza		2
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR		
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-NFD GC-PPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR		1
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA	5 mcg/kg	0,05 mg/kg		
	piombo	muscolo	AA ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg		1

* vedi specifiche nel testo



SELYAGGINA ALLEVATA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

AUSL AQUILA


categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	fine d'azione	numero campioni	
							allevamento	macello
A1	DES	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
A2	tirostatici	muscolo	HPLC-DAD	GC-MS-MS LC-MS-MS	100 mcg/kg	presenza		
A3	etilnestradiolo	muscolo	ELISA RIA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza		
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza		
A6	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRL		
	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRL	1	A allevamento 1 A macello 1
B1	antibiotici *	muscolo	microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/kg	LMR	1	
	sulfamidici	muscolo	TLC HPLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/kg	LMR	1	B1 macello 2
	antiparassitari benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	1	
B2a	avermectine	fegato	HPLC-FLUO ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	1	
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/kg	presenza		B2a-B2b 2
B2c	piretroidi	lessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,05-0,2 mg/kg di grasso	LMR	2	
B2e	AINS	plasma	HPLC-DAD	HPLC-DAD LC-MS-MS	100 mcg/l	presenza		B2c-B2e 2
B3a	pesticidi organoclorurati	lessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg di grasso	LMR	1	
B3b	pesticidi organofosforati	lessuto adiposo	GC-NPD GC-FPD	GC-MS	0,01-0,05 mg/kg di grasso	LMR	1	
B3c	cadmio	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	5 mcg/kg	0,05 mg/kg		B3 2
	piombo	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	10 mcg/kg	0,1 mg/kg	1	

* vedi specifiche nel testo

ACQUACOLTURA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006				REGIONE ABRUZZO				
categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	trote	1
			ELISA	LC-MS-MS				
A3	etinilestradiolo	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	trote	1
			ELISA	LC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	LC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	trote	2
	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	eurialine	2
	tetracicline	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	50 mcg/kg	LMR	trote	1
B1	antibiotici *	muscolo	EIA microbiologico	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	trote	1
			CHARM	LC-MS-MS				
	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	trote	1
	chinolonici	muscolo	HPLC	LC-MS-MS	100 mcg/kg	LMR	trote	1
B2a	avermectine	muscolo	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	trote	1
	antiparassitari benzimidazolici	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	trote	1
B3a	PCB *	mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	nessuno	trote	1
	PCB e diossine *	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 mcg/kg	LMR	trote	1
B3c	piombo	mangime	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 mcg/kg	LMR	eurialine	
	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	20 mcg/kg	LMR	eurialine	
B3d	atlatossina B1	mangime	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	eurialine	
B3e	verde malachite	muscolo	HPLC-FLUO	LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	trote	2
			HPLC	HPLC-DAD	2 mcg/kg	MRLL	trote	1
								Tot B 14

* vedi specifiche nel testo



ACQUACOLTURA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL AQUILA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	Irote	
			ELISA	LC-MS-MS				
A3	etiniltestradolo	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	Irote	1
			ELISA	LC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	Irote eurialline anguille	1
				LC-MS-MS				
B1	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	Irote	1
			HPLC	HPLC-DAD				
B1	antibiotici *	muscolo	EIA microbiologico	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	Irote	1
			CHARM	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	muscolo	TLC	HPLC-DAD	10-50 mcg/kg	LMR	Irote eurialline	1
			CHARM	LC-MS-MS				
B2a	chinoloni	muscolo	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	100 mcg/kg	LMR	Irote eurialline	1
			HPLC-FLUO	HPLC-FLUO				
B3a	avermecline	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	Irote	
			GC-MS	GC-MS				
B3a	antiparassitari benzimidazoli	muscolo	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	nessuno	Irote	1
			GC-MS	GC-MS				
B3a	PCB *	mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	nessuno	Irote	1
			GC-MS	GC-MS				
B3a	PCB e diossine *	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 mcg/kg	LMR	Irote eurialline anguille	1
			GC-MS	GC-MS				
B3c	piombo	mangime	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 mcg/kg	LMR	Irote	
			AA	AA				
B3c	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	20 mcg/kg	LMR	eurialline	
			AA	AA				
B3d	aflatossina B1	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	eurialline	
			ELISA	HPLC-FLUO				
B3e	aflatossina B1	mangime	HPLC-FLUO	LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	Irote	1
			TLC					
B3e	verde malachite	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	2 mcg/kg	MRLL	Irote	2
								Tot B 8

* vedi specifiche nel testo


ACQUACOLTURA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL PESCARA

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	categorie animali	numero campioni
A1	DES	muscolo	RIA	GC-MS-MS	1 mcg/kg	presenza	trote	1
			ELISA	LC-MS-MS				
A3	etilnitraiodio	muscolo	RIA	GC-MS-MS	2 mcg/kg	presenza	trote	
			ELISA	LC-MS-MS				
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	LC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	trote	1
	metaboliti dei nitrofuranti	muscolo	LC-MS-MS	LC-MS-MS	1 mcg/kg	MRLL	trote	1
				HPLC-DAD				
B1	tetracicline	muscolo	HPLC	LC-MS-MS	50 mcg/kg	LMR	trote	1
	antibiotici *	muscolo	EIA	HPLC-DAD	10-100 mcg/kg	LMR	trote	
				microbiologico CHARM				
	sulfamidici	muscolo	TLC	LC-MS-MS	10-50 mcg/kg	LMR	trote	
				HPLC				
	chinolonici	muscolo	CHARM	HPLC-FLUO	100 mcg/kg	LMR	trote	1
B2a	avermecine	muscolo	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/kg	LMR	trote	
				ELISA				
	antiparassitari benzimidazolici	muscolo	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	LMR	trote	1
B3a	PCB *	muscolo mangime	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	nessuno	trote	1
				GC-MS				
	PCB e diossine *	muscolo mangime	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 mcg/kg	LMR	trote	
B3c	piombo	muscolo	GC-MS	GC-MS	diossine: 0,01-0,10 mcg/kg	LMR	trote	
				AA				
	cadmio	muscolo	ICP-MS	ICP-MS	20 mcg/kg	LMR	trote	
				AA				
B3d	aflatossina B1	mangime	ICP-MS	ICP-MS	5 mcg/kg	LMR	trote	1
				ELISA				
B3e	verde malachite	muscolo	HPLC-FLUO	LC-MS-MS	5 mcg/kg	LMR	trote	1
				TLC				
			HPLC	HPLC-DAD	2 mcg/kg	MRLL	trote	Tot B 7

* vedi specifiche nel testo



LATTE YACCINO

REGIONE ABRUZZO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	materiale da prelevare	numero campioni
A6	cloramfenicolo	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,3 mcg/l	MIRLL	latte	1
B1	antibiotici *	microbiologico CHARM	HPLC-DAD	10-100 mcg/l	LMR	latte	2
		EIA	LC-MS-MS				
B2a	sulfamidici	microbiologico	HPLC-DAD	10-50 mcg/l	LMR	latte	2
		HPLC	LC-MS-MS				
		TLC	HPLC-FLUO				
		CHARM					
B2b	antiparassitari benzimidazolici	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/l	LMR	latte	
		HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/l	LMR	latte	1
B2c	avermecline	ELISA					
B2e	AINS	HPLC-DAD	HPLC-DAD	40 mcg/l	presenza	latte	
			LC-MS-MS				
B3a	PCB*	GC-MS	GC-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	latte	
		GC-MS	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	latte	1
B3b	pesticidi organofosforati	GC-NPD	GC-MS	0,01-0,05 mcg/l	LMR	latte	
		GC-PPD	GC-MS				
B3c	piombo	AA	AA	20 mcg/kg	LMR	latte	
		ICP-MS	ICP-MS				
B3d	aflatossina M1	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 ng/l	LMR	latte	2
		ELISA	LC-MS-MS				

* vedi specifiche nel testo

A6-B1-B2a-B2e
6

B3
3

LATTE VACCINOPIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL AQUILA

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	materiale da prelevare	numero campioni
A6	cloramfenicolo	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,3 mcg/l	MPLL	latte	1
B1	antibiotici *	microbiologico	HPLC-DAD	10-100 mcg/l	LMR	latte	1
		CHARM	LC-MS-MS				
		EIA	HPLC-DAD				
B2a	sulfamidici	microbiologico	HPLC-DAD	10-50 mcg/l	LMR	latte	1
		HPLC	LC-MS-MS				
		TLC	HPLC-FLUO				
		CHARM	HPLC-DAD				
B2a	antiparassitari benzimidazolici	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/l	LMR	latte	1
		HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 mcg/l	LMR	latte	
B2e	avermectine	ELISA	HPLC-DAD	40 mcg/l	presenza	latte	4
		HPLC-DAD	LC-MS-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	latte	
B3a	PCB*	GC-MS	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	latte	1
		GC-MS	GC-MS	0,01-0,05 mg/l	LMR	latte	
B3b	pesticidi organofosforati	GC-NPD	GC-MS	20 mcg/kg	LMR	latte	1
		GC-PPD	GC-MS				
B3c	piombo	AA	AA	10 ng/l	LMR	latte	B3
B3d	aflatossina M1	ICP-MS	ICP-MS	10 ng/l	LMR	latte	1
		HPLC-FLUO	HPLC-FLUO				
		ELISA	LC-MS-MS				

* vedi specifiche nel testo



LATTE VACCINO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

ASL PESCARA

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	materiale da prelevare	numero campioni
AG	cloramfenicolo	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,3 mcg/l	MRL	latte	
		microbiologico CHARM	HPLC-DAD				
B1	antibiotici *	EIA	LC-MS-MS	10-100 mcg/l	LMR	latte	1
		microbiologico	HPLC-DAD				
		HPLC	LC-MS-MS				
		TLC CHARM	HPLC-FLUO				
B2a	antiparassitari benzimidazolici	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/l	LMR	latte	
		HPLC-FLUO	HPLC-FLUO				
B2e	avermectine	ELISA	HPLC-FLUO	10 mcg/l	LMR	latte	
		HPLC-DAD	HPLC-DAD				
B3a	PCB* PCB e diossine*	GC-MS	GC-MS-MS	40 mcg/l	presenza	latte	AG-B1-B2a-B2e 2
		GC-NPD GC-PPD	GC-MS				
B3b	pesticidi organofosforati	GC-MS	GC-MS	18 mcg/l 0,01-0,10 mcg/l	LMR	latte	1
		GC-PPD	GC-MS				
B3c	piombo	AA	AA	20 mcg/kg	LMR	latte	
		ICP-MS	HPLC-FLUO				
B3d	atlassina M1	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 ng/l	LMR	latte	B3 2
		ELISA	LC-MS-MS				

*: vedi specifiche nel testo

LATTE OVI-CAPRINO

REGIONE ABRUZZO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica /limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	cloramfenicolo	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,3 mcg/l	LMRLL	1
		microbiologico	HPLC-DAD			
B1	antibiotici *	CHARM	LC-MS-MS	10-100 mcg/l	LMR	2
		EIA				
		microbiologico	HPLC-DAD			
		HPLC	LC-MS-MS			
		TLC	HPLC-FLUO			
B2c	piretroidi (deltametrina)	CHARM		10-50 mcg/l	LMR	2
		GC-NPD GC-FPD	GC-MS			
B3a	PCB*	GC-MS	GC-MS	0,05 ng/l	0,05 mg/l	2
		GC-MS	GC-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	1
B3d	PCB e diossine*	HPLC-FLUO	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	
		ELISA	HPLC-FLUO LC-MS-MS	10 ng/l	LMR	3
						totale
						11

* vedi specifiche nel testo



LATTE OVI-CAPRINO

ASL AQUILA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica /limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	cloramfenicolo	ELISA	GC-MS-MS	0,3 mcg/l	MRL	1
		microbiologico	LC-MS-MS			
B1	antibiotici *	CHARM	HPLC-DAD	10-100 mcg/l	LMR	1
		EIA	LC-MS-MS			
		microbiologico	HPLC-DAD			
		HPLC	LC-MS-MS			
		TLC	HPLC-FLUO			
B2c	piretroidi (deltametrina)	GC-NPD	GC-MS	0,05 mcg/l	0,05 mcg/l	1
		GC-MS	GC-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	
B3a	PCB*	GC-MS	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	
		HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 ng/l	LMR	2
B3d	afلاتossina M1	ELISA	LC-MS-MS			
* vedi specifiche nel testo						6

LATTE OVI-CAPRINOPIANO NAZIONALE RESIDUI 2006ASL TERAMO

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica /limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	cloramfenicolo	ELISA	GC-MS-MS LC-MS-MS	0,3 mcg/l	MRLL	
	antibiotici *	microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/l	LMR	1
B1	sulfamidici	microbiologico	HPLC-DAD	10-50 mcg/l	LMR	1
		HPLC	LC-MS-MS			
		TLC				
		CHARM	HPLC-FLUO			
B2c	piretroidi (deltametrina)	GC-NPD GC-PPD	GC-MS	0,05 mg/l	0,05 mg/l	1
B3a	PCB*	GC-MS	GC-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	1
	PCB e diossine*	GC-MS	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	
B3d	aflatossina M1	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10 ng/l	LMR	1
		ELISA	LC-MS-MS			
totale						5

* vedi specifiche nel testo



UOVA

REGIONE ABRUZZO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	Metaboliti dei nitrofuranti	HPLC	HPLC-DAD	1 mcg/l	MRL	6
			LC-MS-MS			
B1	tetracicline	microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD	10-100 mcg/l	presenza	4
			LC-MS-MS			
			HPLC-FLUO			
			LC-MS-MS			
B1	chinolonici	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO	10-50 mcg/l	presenza	4
			LC-MS-MS			
			HPLC-DAD			
			LC-MS-MS			
B1	sulfamidici	HPLC TLC CHARM	HPLC-FLUO	10-50 mcg/l	presenza	4
			LC-MS-MS			
			HPLC-DAD			
			LC-MS-MS			
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/l	presenza	3
			LC-MS-MS			
			HPLC-FLUO			
			HPLC-DAD			
B2b	coccidiostatici (robenidina)	HPLC	HPLC-DAD	5 mcg/l	presenza	3
			LC-MS-MS			
			GC-MS			
			GC-MS			
B3a	PCB *	GC-MS	GC-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	2
			GC-MS			
			GC-MS			
			GC-ECD			
B3a	PCB e diossine* pesticidi organoclorurati	GC-ECD	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	2
			GC-MS			
			GC-MS			
			GC-MS			

* vedi specifiche nel testo

UOVAPIANO NAZIONALE RESIDUI 2006AUSL PESCARA

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	Metaboliti dei nitrofuranti	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	1 mcg/l	MPRL	1
		microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/l	presenza	1
B1	chinoloni	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	10-50 mcg/l	presenza	1
		HPLC TLC CHARM	HPLC-DAD LC-MS-MS HPLC-FLUO	10-50 mcg/l	presenza	1
	coccidiostatici (nicarbazina)	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/l	presenza	
		HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/l	presenza	
B2b	PCB *	GC-MS	GC-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	AG-B1-B2b 4
		GC-MS	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	B3a
B3a	PCB e diossine* pesticidi organoclorurati	GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg	LMR	1

* vedi specifiche nel testo



UOVA

AUSL LANCIANO-VASTO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	Metaboliti dei nitrofuranti	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	1 mcg/l	MRL	3
		microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/l	presenza	2
B1	cloroniaci	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	10-50 mcg/l	presenza	2
		HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-50 mcg/l	presenza	3
		TLC CHARM	HPLC-FLUO	5 mcg/l	presenza	3
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/l	presenza	3
		HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/l	presenza	3
B3a	PCB * PCB e diossine* pesticidi organoclorurati	GC-MS	GC-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	A6-B1-B2b 16
		GC-MS	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	B3a
		GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg	LMR	4

*: vedi specifiche nel testo

UOVA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006 ASL TERAMO

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A8	Metaboliti dei nitrofuranti	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	1 mcg/l	MRLL	3
		microbiologico CHARM EIA	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-100 mcg/l	presenza	2
B1	chinolonici	HPLC-FLUO	HPLC-FLUO LC-MS-MS	10-50 mcg/l	presenza	2
		HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	10-50 mcg/l	presenza	4
		TLC CHARM	HPLC-FLUO			
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/l	presenza	3
		HPLC	HPLC-DAD LC-MS-MS	5 mcg/l	presenza	4
		GC-MS	GC-MS	18 mcg/l	100 mcg/l	
B3a	PCB e diossine* pesticidi organoclorurati	GC-MS	GC-MS	0,01-0,10 mcg/l	LMR	B3a
		GC-ECD	GC-MS	0,01 mg/kg	LMR	4

*: vedi specifiche nel testo



MIELE

REGIONE ABRUZZO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	cloramfenicolo	ELISA	LC-MS-MS GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRL	A6 1
		HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	presenza	1
B1	sulfamidici	ELISA	LC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	1
		HPLC	HPLC-DAD			
		ELISA	HPLC-FLUO			
		TLC	LC-MS-MS			
		CHARM				
		LC-MS-MS ELISA	LC-MS-MS			
B2c	piretroidi	GC/ECD	GC/MS	20 mcg/kg	LMR	B1-B2c 3
B3a	PCB *	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	
B3b	pesticidi organofosforati	GC/FPD	GC/MS	0,05 mg/kg (coumaphos)	LMR	1
		GC/NPD				
B3c	Piombo	AA	AA	10 mcg/kg	nessuno	1
		ICP-MS	ICP-MS			
B3c	Cadmio	AA	AA	10 mcg/kg	nessuno	1
		ICP-MS	ICP-MS			

*vedi specifiche nel testo

MIELE

AUSILIANCIANO-VASTO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	cloramfenicolo	ELISA	LC-MS-MS GC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRL	A6 0
		HPLC	HPLC-DAD			
B1	tetracicline	ELISA	LC-MS-MS	10 mcg/kg	presenza	1
		HPLC	HPLC-DAD			
		ELISA	HPLC-FLUO			
		TLC	LC-MS-MS			
		CHARM				
		LC-MS-MS ELISA	LC-MS-MS			
B2c	piretroidi	GC/ECD	GC/MS	20 mcg/kg	LMR	B1-B2c 2
		GC-MS	GC-MS			
B3a	PCB *	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	
B3b	pesticidi organofosforati	GC/FPD	GC/MS	0,05 mg/kg (coumaphos)	LMR	1
		GC/NPD				
		AA	AA			
B3c	Piombo	ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	nessuno	
		AA	AA			
		ICP-MS	ICP-MS			
B3c	Cadmio	ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	nessuno	B3 2
		AA	AA			

*vedi specifiche nel testo



MIELE

AUSL_PESCARA

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	metodo di screening	metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
A6	cloramfenicolo	ELISA	LC-MS-MS	0,3 mcg/kg	MRLL	1
			GC-MS-MS			
B1	tetracchine	HPLC	HPLC-DAD	10 mcg/kg	presenza	
		ELISA	LC-MS-MS			
		HPLC	HPLC-DAD			
		ELISA	HPLC-FLUO			
		TLC	LC-MS-MS			
		CHARM				
B2c	macrolidi (llosina)	LC-MS-MS	LC-MS-MS	5 mcg/kg	presenza	
		ELISA				
B3a	piretroidi	GC/ECD	GC/MS	20 mcg/kg	LMR	
B3b	PCB *	GC-MS	GC-MS	18 mcg/kg	100 mcg/kg	
		GC/FPD				
		GC/NPD				
B3c	pesticidi organofosforati	AA	GC/MS	0,05 mg/kg (counaphos)	LMR	
		ICP-MS				
		AA				
B3c	Piombo	AA	AA	10 mcg/kg	nessuno	1
		ICP-MS	ICP-MS			
		AA				
B3c	Cadmio	ICP-MS	ICP-MS	10 mcg/kg	nessuno	

* vedi specifiche nel testo

SELVAGGINA CACCIATA

REGIONE ABRUZZO

PIANO NAZIONALE RESIDUI 2006

categoria residui	sostanze	materiale da prelevare	metodo di screening		metodo di conferma	liv. minimo prestazione analitica / limite rilevabilità	limite d'azione	numero campioni
			AA	ICP-MS				
B3c	Cadmio	muscolo	AA	ICP-MS	AA	10 mcg/kg	0,1 mg/kg	6

* I campioni si intendono uno per ogni A.Z. U.S.L.



138

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.04.2006, n. 338:

Approvazione del programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di fitofarmaci e sostanze attive dei presidi sanitari nei prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 23 dicembre 1992. Regione Abruzzo anno 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli artt. 5 e 6 della Legge 30 aprile 1962 n. 283;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
- il Decreto Ministeriale 6 dicembre 1996;
- il Decreto Ministero 9 giugno 1997;
- la nota Ministero Sanità n. 600.14/5a/44.99/6845 del 24.12.1997;

Visto il Decreto Ministeriale 16 luglio 1999 "Recepimento della direttiva n. 98/82/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari";

Visto il Decreto Ministeriale 19 maggio 2000 "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)";

Visto il Decreto Ministeriale 10 luglio 2000 "Recepimento della direttiva n. 2000/24/CE

concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari";

Visto il Decreto Ministeriale 3 gennaio 2001 "Aggiornamento del D.M. 19 maggio 2000, del Ministro della sanità e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari";

Visto il Regolamento CE n. 446/2001 dell'8 marzo 2001;

Atteso che la Regione deve fornire alle Aziende U.U.S.S.L.L. appositi indirizzi per l'attuazione del piano in oggetto, sulla base dei requisiti minimi indicati nell'allegato I - del D.M. 23.12.1992 - modificato dal D.M. 30-07-1993 "Integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1992 recante il recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti";

Ritenuto il programma allegato al presente atto, rispondente al contenuto della normativa specifica;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare il programma della Regione Abruzzo per l'anno **2006** - allegato alla pre-

- sente Deliberazione - relativo al Piano Nazionale di controllo per i residui di fitofarmaci e sostanze attive tollerate nei prodotti alimentari;
- 2) che i controlli e i prelievi dei campioni, devono essere eseguiti secondo le modalità specificate nel piano allegato e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 - 3) di affidare ai Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale delle Aziende UU.SS.LL., l'incarico di effettuare gli accertamenti e i prelievi, secondo le indicazioni contenute nel programma in oggetto;
 - 4) di incaricare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", nel rispetto delle specifiche disposizioni vigenti, di eseguire gli accertamenti analitici necessari per l'attuazione del Piano Regionale in parola e nell'ambito della programmazione nazionale;
 - 5) il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, provvederà all'assunzione degli atti amministrativi connessi con la presente Deliberazione,
 - 6) i Servizi territoriali delle Aziende UU.SS.LL. e i laboratori di analisi sono tenuti a trasmettere al Servizio Veterinario della Direzione Sanità, con cadenza trimestrale - con riepilogo annuale conclusivo - i dati raccolti e ogni notizia utile alla programmazione regionale, sia su supporto cartaceo che informatico;
 - 7) la presente Deliberazione sarà pubblicata sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE SANITA'

Servizio Veterinario

**PIANO RESIDUI REGIONALE FITOFARMACI
E SOSTANZE ATTIVE ANNO 2006
TOLLERATI NEI PRODOTTI ALIMENTARI**



Documento composto da n. ¹¹..... fasciate,
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 338 del 6 APR 2006
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gajani)

Norme di riferimento

1. Linee guida della Regione Abruzzo;
2. Programma per l'anno 2006;
3. Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992: "recepimento della direttiva n.90/642/CEE relativa al limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti";
4. Decreto Ministeriale 6 dicembre 1996;
5. Decreto Ministeriale 9 giugno 1997;
6. Nota Ministeriale n.600.14/5a/44.99/6845 del 24.12.97;
7. Decreto Ministeriale 16 luglio 1999.
8. Decreto Ministeriale 19 maggio 2000: limiti massimi di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;



9. Decreto Ministeriale 10 luglio 2000: recepimento della Direttiva n.2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari;
10. Decreto Ministeriale 3 gennaio 2001: aggiornamento del D.M. 19 maggio 2000, del Ministero Sanità e recepimento delle Direttive n. 2000/42/CE e 2000/48/CE;
11. Decreto Ministeriale 2 maggio 2001: aggiornamento del D.M. 19 maggio 2000, D.M. 3 gennaio 2001;
12. Decreto Ministeriale 8 giugno 2001: aggiornamento del D.M. 19 maggio 2000, e recepimento delle Direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n.2000/82/CE;
13. Decreto Ministeriale 6 agosto 2001: recepimento delle direttive n. 2001/35/Ce e 2001/48/CE e che modifica il D.M. 19 maggio 2000;
14. Decreto Ministeriale 20 novembre 2001: modifiche ai D.M. 8 giugno 2001 e D.M. 6 agosto 2001;
15. Decreto Ministeriale 29 marzo 2002; recepimento della Direttiva n. 2001/57/CE e modifica del D.M. 19



maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;

16. Decreto Ministeriale 18 giugno 2002; recepimento della Direttiva n. 2002/23/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;
17. Decreto Ministeriale 17 gennaio 2003: recepimento delle Direttive n. 2002/71/CE e 2002/76/CE, e modifica del D.M. 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;
18. Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.



PIANO RESIDUI FITOFARMACI E SOSTANZE ATTIVE

TOLLERATE NEI PRODOTTI ALIMENTARI

PROGRAMMA 2006

La Regione, in applicazione delle norme di riferimento, fornisce alle Aziende UU.SS.LL. appositi indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli, mirati a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari, previste dalle ordinanze ministeriali sulla base dei requisiti minimi indicati nell'allegato 1 del suddetto Decreto.

La Regione inoltre ha il compito di indicare le strutture territoriali incaricate dei prelievi dei campioni e degli accertamenti analitici.

A tal riguardo, in ragione dei prospetti allegati, si elencano gli indirizzi seguiti come appresso specificato:

nell'allegato n.1 è riportato il numero complessivo dei campioni di origine animale, distinti per le varie matrici alimentari e per ambito di produzione:

1. prodotti in ambito regionale (R) ;
2. prodotti fuori dall'ambito regionale (FR).

Nella stessa tabella inoltre sono distinti i campioni, i cui esami analitici sono di competenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Nell'allegato n.2 e 3 sono riportati il numero e le tipologie delle matrici alimentari (di origine animale) da sottoporre a campionamento da parte dei Servizi



Veterinari delle AA.UU.SS.LL. Per i bovini-ovini-suini, si intendono campioni di grasso peri-renale.

19. Le modalità di campionamento così come previste nel Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale; in ogni caso dovranno essere evitate concentrazioni di prelievi di campioni nei giorni a ridosso delle festività.

Per ottimizzare sia le modalità di campionamento che i tempi, possono essere presi precisi accordi con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G.Caporale" anche in considerazione del modesto numero dei prelievi.

I campioni prelevati saranno inviati in laboratorio muniti del verbale di prelievo, mentre i Servizi Veterinari - unitamente ai campioni - invieranno copia della scheda allegata (allegato 4).

Luogo di prelievo dei campioni di origine animale:

1. Alimenti di origine animale prodotti in ambito regionale.

Gli alimenti di origine animale di provenienza regionale devono essere prelevati preferibilmente presso lo stabilimento di produzione. Pertanto i campioni dovranno essere prelevati:

- presso i macelli per le carni;
- presso i caseifici o le centrali del latte per il latte e derivati;
- presso i gli allevamenti od allo scarico dei pescherecci per i prodotti ittici;
- presso i centri di raccolta o gli allevamenti per le uova.

2. Alimenti di origine animale prodotti in ambito extra-regionale.

Gli alimenti di origine animale di provenienza extra-regionale devono essere prelevati preferibilmente presso lo stabilimento di utilizzo o vendita. Pertanto i campioni dovranno essere prelevati:

- presso gli stabilimenti di trasformazione (laboratori di sezionamento, salumifici, etc.) o le strutture di commercializzazione (supermercati, macellerie, etc.) per le carni;
- presso gli supermercati o le centrali del latte o caseifici per il latte e derivati;



- presso gli iper/supermercati o i mercatini rionali per i prodotti ittici;
- presso gli iper/supermercati per le uova.

Sarà competenza dei Responsabili dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. individuare nel proprio territorio di competenza le strutture idonee al campionamento.

Tutte le attività di campionamento dovranno cessare tassativamente entro il 10.12.2006

I campioni devono essere quelli ufficiali, prelevati secondo i dettami della Legge 283/62, del DPR 327/80 e del Decreto Ministeriale 23 luglio 2003. Nel caso trattasi di prelievo in assenza di sospetto, non sarà necessario porre in vincolo sanitario la carcassa, la partita o il lotto di provenienza dei campioni.

Qualora vi siano zone a forte produzione di prodotti assimilabili a quelli sottoposti a campionamento, questi possono sostituire i campioni indicati nel programma, previo assenso dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Tutte le positività riscontrate durante l'esecuzione del piano, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Assessorato Regionale alla Sanità.

Sarà cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, raccogliere i dati e trasmetterli in forma aggregata all'Assessorato Regionale alla Sanità e al Ministero della Sanità sia mediante supporto cartaceo che informatizzato, ogni 3 mesi e complessivamente entro il 31.12.2006.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)

IL PIANO FITOFARMACI
TEL 0857672656
FAX 0857672637



ALLEGATO 1/2006

**DECRETO MIN. SAN. 23.12.92 - RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI
SANITARI IN PRODOTTI ALIMENTARI**

TOTALE CAMPIONI DI ORIGINE ANIMALE _____ **60**
 - PRODOTTI IN AMBITO REGIONALE (R) _____ **36**
 - PRODOTTI FUORI AMBITO REGIONALE (FR) _____ **24**

Prodotti di ORIGINE ANIMALE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI TERAMO
CARNI	24 R / 12 FR
LATTE E DERIVATI	6 R / 6 FR
PRODOTTI ITTICI	3 R / 3 FR
UOVA	3 R / 3 FR
TOTALI	36 R / 24 FR

R = Prodotto in ambito Regionale

FR = Prodotto Fuori l'ambito Regionale



ALLEGATO 2/2006

**DECRETO MIN. SAN. 23.12.92 - RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI
IN PRODOTTI ALIMENTARI**

Riepilogo dei prodotti di ORIGINE ANIMALE da prelevare da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende UJ.SS.LL.

	BOVINI	OVINI	SUINI	LATTE E DERIVATI	PRODOTTI ITTICI	UOVA
CHIETI	2 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 FR	1 R
LANCIANO	2 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 FR
L'AQUILA	2 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 R	1 FR
AVEZZANO	2 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 FR
PESCARA	2 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 FR	1 R
TERAMO	2 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 FR	1 R
TOTALI	12 R / 6 FR	6 R / 3 FR	6 R / 3 FR	6 R / 6 FR	3 R / 3 FR	3 R / 3 FR

R = Prodotto in ambito Regionale
FR = Prodotto Fuori l'ambito Regionale

ALLEGATO 3/2006

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PRODOTTI IN AMBITO REGIONALE

Numero di campioni da prelevare distribuiti per ASL e tipologia.

ASL	Carni	Latte e Derivati	Prodotti ittici	Uova	Totale
Avezzano	6	2	1	1	10
Chieti	6	2	1	1	10
Lanciano	6	2	1	1	10
L'Aquila	6	2	1	1	10
Pescara	6	2	1	1	10
Teramo	6	2	1	1	10
TOTALE	36	12	6	6	60

Distribuzione dei campioni di carni distribuito per specie e ASL.

ASL	Bovino	Suino	Ovino	Totale
Avezzano	3	2	1	6
Chieti	3	2	1	6
Lanciano	3	2	1	6
L'Aquila	3	1	2	6
Pescara	3	1	2	6
Teramo	3	1	2	6
TOTALE	18	9	9	36

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PRODOTTI IN AMBITO EXTRA-REGIONALE

Numero di campioni da prelevare distribuiti per ASL e tipologia.

ASL	Carni	Latte e derivati	Prodotti Ittici	Uova	Totale
Avezzano	2	1	-	1	4
Chieti	2	1	1	-	4
Lanciano	2	1	-	1	4
L'Aquila	2	1	-	1	4
Pescara	2	1	1	-	4
Teramo	2	1	1	-	4
TOTALE	12	6	3	3	24



REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO 4/2006

ANNO 2006

Programma annuale per la ricerca di residui di pesticidi organo-clorurati negli alimenti di origine animale

ASL _____

DSB _____

DATA DEL PRELIEVO _____

MATRICE PRELEVATA: carne latte e derivati
 (barrare la casella appropriata)

uova prodotti ittici

PROVENIENZA: regionale
 (barrare la casella appropriata)

extra-regionale

TIPOLOGIA DI STRUTTURA IN CUI E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO:
 (barrare la casella appropriata)

macello salumificio

centro di raccolta aziendale mercato generale

iper/supermercato dettagliante

centrale del latte caseificio

altro (specificare): _____

GENERALITA' ED INDIRIZZO DEL LUOGO DI PRELIEVO: _____



IL VETERINARIO PRELEVATORE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.04.2006, n. 339:

Approvazione del Piano di Controllo Radioattività da Matrici Alimentari della Regione Abruzzo. Programma 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992; "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

Vista la Legge Regionale 146/96 "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle aziende del servizio sanitario regionale, in attuazione del D. Lgs. 502/92: riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dal D. Lgs. 517/93";

Ritenuto assolutamente indispensabile salvaguardare la salute dei consumatori, dai rischi derivanti dalla ingestione di alimenti contaminati;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere agli accertamenti relativi alla radioattività ambientale anche da matrici alimentari, a norma dell'art. 97 del predetto D. Lgs. 230/95;

Posto che il Programma 2006 - allegato alla presente Deliberazione - risulta essere efficace e al tempo stesso adeguato alle esigenze della regione Abruzzo;

Rilevata l'importanza di sottoporre a campionamento anche i funghi, che rappresentano degli indicatori ottimali per rivelare la presenza e la tipologia di varie sostanze radioattive;

Ritenuto pertanto utile inserirli nel Piano di Controllo previsto dal programma in parola,

disponendo n. 2 prelievi di funghi da parte di ciascuna A.U.S.L., che saranno analizzati secondo quanto stabilito nella Tabella A del programma stesso;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge


DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare l'allegato **Programma 2006** - Piano di Controllo Radioattività da Matrici Alimentari della Regione Abruzzo - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare incarico:
 - a) ai Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione ed ai Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale delle Aziende UU.SS.LL. - ognuno per le proprie specifiche competenze - di effettuare i prelievi dei campioni;
 - b) all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo ed al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Pescara, di effettuare gli accertamenti analitici sui campioni prelevati dai Servizi di cui al precedente punto a), secondo le indicazioni contenute nell'allegato Piano di Controllo;
- 3) in riferimento ai flussi informativi,
 - l'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (ARTA) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, trasmetteranno entro il 31 dicembre di ogni anno al competente Servizio Veterinario Regionale, in forma aggregata, i dati analitici dei campioni e-

- saminati, sia su supporto cartaceo che mediante sistema informatico;
- i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e i Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale delle AA.UU.SS.LL., entro la stessa data, trasmetteranno una relazione conclusiva sull'attività svolta, sia su supporto cartaceo che mediante sistema informatico;
- 4) il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, provvederà all'assunzione degli atti amministrativi connessi all'applicazione del Piano annuale;
 - 5) di pubblicare il presente provvedimento sul *BURA (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo)*.

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

SETTORE SANITA'

Servizio Veterinario Regionale

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO
RADIOATTIVITA', ANNO 2006
da Matrici Alimentari**



Documento composto da n. 7 facciate,

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 339 del 6 APR. 2006

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Piano di Controllo RADIOATTIVITA' da Matrici Alimentari**Programma 2006 e calendario degli accertamenti**

Il programma degli accertamenti per il Piano della Radioattività da matrici alimentari prevede, nella Regione Abruzzo, l'esame di un numero di campioni che è possibile rilevare nelle tabelle allegate al Piano di cui trattasi.

Nella **Tabella A** sono riportate:

- le matrici alimentari ed il numero di esami da effettuarsi a cura dell' Agenzia Regionale Tutela Ambiente, che esaminerà i campioni inviati dalle AA.UU.SS.LL. della provincia di Chieti e Pescara;
- le matrici alimentari ed il numero di esami da effettuarsi a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, che esaminerà i campioni inviati dalle AA.UU.SS.LL. della provincia di L'Aquila e di Teramo.

Nella **Tabella 1** sono indicate le matrici alimentari da sottoporre a campionamento ed il numero dei prelievi che ciascuna A.U.S.L. deve effettuare.

Nella **Tabella 2** sono riportati, oltre alle matrici ed al numero dei prelievi, anche la quantità di prodotto da prelevare e i luoghi presso cui effettuare i prelievi stessi, distinti per Azienda U.S.L.

Nelle Tabelle sopra citate è indicato il numero minimo dei prelievi da effettuare; qualora invece i Servizi tecnici delle AA.UU.SS.LL. decidessero di dover aumentare il loro numero, è necessario stabilire accordi preventivi con il laboratorio analisi incaricato di effettuare gli accertamenti analitici.

Onde evitare disguidi, occorre che il campione prelevato sia accompagnato al laboratorio da una scheda, sulla quale sia indicato che trattasi di prelievo effettuato per gli accertamenti relativi al Piano di Controllo Radioattività da matrici alimentari.

Le operazioni di prelievo devono concludersi entro e non oltre il 31.10.2006

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)

Piano Radioattività da Matrici Alimentari
TEL. 0857672726
FAX. 0857672637



TABELLA A

TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI E QUANTITA' DI ESAMI DA EFFETTUARSI A CURA :DELL'A.R.T.A.DI PESCARA E DELL'I.Z.S. DI TERAMO

ALIMENTI	Numero esami	Numero esami
Latte vaccino	12	-
Latte in polvere	1	-
Carne bovina	8	8
Carne suina	2	4
Pollame	2	2
Lattuga	1	3
Patate	-	1
Frutta fresca	4	12
Grano duro	2	2
Grano tenero	2	2
Farina grano tenero	8	4
Pasta alimentare	4+4	4+4
Omogeneizzati	1	-
Pastina neonati	-	1
Particolato atmosfer.	365	-
Deposizione al suolo	12	-
Molluschi	-	4
Funghi	4	8
TOTALE	432	59



TABELLA 1

**TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI E QUANTITA' DI PRELIEVI
EFFETTUATI DALLE AZIENDE UU.SS.LL.
DELLA REGIONE ABRUZZO**

ALIMENTI	Numero prelievi A.U.S.L. di:					
	Pescara	Chieti	L'Aquila	Teramo	Lan-Vasto	Avez-Sulm
Latte vaccino	6	6	-	-	-	-
Latte in polvere	-	1	-	-	-	-
Carne bovina	4	4	4	4	-	-
Carne suina	2	-	-	2	2	-
Pollame	2	-	-	2	-	-
Lattuga	1	-	-	1	1	1
Patate	-	-	-	-	-	1
Frutta fresca	4	-	-	4	4	4
Grano duro	1	1	1	1	-	-
Grano tenero	1	1	1	1	-	-
Farina grano tenero	4	4	-	-	4	-
Pasta alimentare	-	4+4	-	-	4+4	-
Omogeneizzati	1	-	-	-	-	-
Pastina neonati	-	-	-	1	-	-
Particolato atmosfer.	365	-	-	-	-	-
Deposizione al suolo	12	-	-	-	-	-
Molluschi	-	-	-	2	2	-
Funghi	2	2	2	2	2	2
Totale	405	27	8	20	23	8



TABELLA 2

Prelievi U.S.L. di Pescara

ALIMENTI	N.ro PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Latte vaccino	6	litri 2	Latte Cigno – Spoltore
Carne bovina	4	Kg.5-6 (capi diversi)	Mattat.Com.le Pescara
Carne suina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Di Leonardo – Pianella
Pollame	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Diodoro srl
Lattuga	1	Kg.2	Merc.ortofrutt.-Pescara
Frutta fresca	4	Kg.2	Merc.ortofrutt.-Pescara
Grano duro	1 (4 campioni)	Kg.2	Pescara
Grano tenero	1 (4 campioni)	Kg.2	Pescara
Farina grano tenero	4	Kg.2	Tomei – Rosciano
Omogeneizzati	1	1 conf. per ogni genere	Supermercati – Pescara
Particolato atmosf.	365		C.R.R. – Pescara
Deposiz.ne al suolo	12		C.R.R. – Pescara
Funghi	2	1 esempl. per prelievo	Locale

Prelievi U.S.L. di Chieti

ALIMENTI	N.ro PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Latte vaccino	6	litri 2	I.L.C.A. – Chieti
Latte in polvere	1	1 conf. x ogni 500gr.	Cat. grande distr.Chieti
Carne bovina	4	Kg.5-6 (capi diversi)	Mattat.Com.le – Chieti
Grano duro	1 (4 campioni)	Kg.2	Chieti
Grano tenero	1 (4 campioni)	Kg.2	Chieti
Farina grano tenero	4	Kg.2	Alimonti-Guardiagrele
Pasta alimentare	4	Kg.2 (partite diverse)	Spiga-S.Giovanni Teat.
Pasta alimentare	4	Kg.2 (partite diverse)	Maiella - Fara F. Petri.
Funghi	2	1 esempl. per prelievo	Locale

Prelievi U.S.L. di L'Aquila

ALIMENTI	N.ro PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Carne bovina	4	Kg.5-6 (capi diversi)	Mattat Cagnano e Paganica
Grano duro	1 (4 campioni)	Kg.2	L'Aquila
Grano tenero	1 (4 campioni)	Kg.2	L'Aquila
Funghi	2	1 esempl. per prelievo	Locale



Prelievi U.S.L. di Teramo

ALIMENTI	N. PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Carne bovina	4	Kg.5-6 (capi diversi)	Teramo
Carne suina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Teramo
Pollame	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Teramo
Lattuga	1	Kg.2	Mercati ingros. Teramo
Frutta fresca	4	Kg.2	Mercati ingros. Teramo
Grano duro	1 (4 campioni)	Kg.2	Teramo
Grano tenero	1 (4 campioni)	Kg.2	Teramo
Pastina neonati	1	Kg.2	Supermercati - Teramo
Molluschi	2	Kg.20 vari punti coltivaz.	Grandi allev.-Giulianova
Funghi	2	1 esempl. per prelievo	Locale

Prelievi U.S.L. di Lanciano-Vasto

ALIMENTI	N. PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Carne suina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Pocetti - Fossacesia
Carne suina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	F.lli D'Addario - Casoli
Lattuga	1	Kg.2	Mercati ingros. Lanciano
Frutta fresca	4	Kg.2	Mercati ingros. Lanciano
Farina grano tenero	4	Kg.2	Mercato - Vasto
Pasta alimentare	4	Kg.2 (partite diverse)	De Cecco-Fara S.Martino
Pasta alimentare	4	Kg.2 (partite diverse)	Del Verde-Fara S.Martino
Molluschi	2	Kg.20 vari punti coltiv.	All. Acqua Chiara - Vasto
Funghi	2	1 esempl. per prelievo	Locale

Prelievi U.S.L. di Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro

ALIMENTI	N.ro PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Lattuga	1	Kg.2	Mercati ingros. Avezzano
Patate	1	Kg.2 (punti diversi)	Zone di produz.Avezzano
Frutta fresca	4	Kg.2	Mercati ingros. Avezzano
Funghi	2	1 esempl. per prelievo	Locale



REGIONE ABRUZZO
ANNO 2006
CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE

1. ASL _____

2. DSB _____

3. DATA DEL PRELIEVO: _____

4. SEDE DEL PRELIEVO:

denominazione:

indirizzo:

comune:

provincia:

5. MATRICE PRELEVATA:

carne bovina carne suina pollame molluschi

lattuga patate frutta fresca funghi

grano duro grano tenero pastina per neonati

6. ACCERTAMENTO RICHIESTO:

Radioisotopi gamma-emittenti

Data _____

Firma del prelevatore



DETERMINAZIONI*Dirigenziali***DIREZIONE SANITA'****SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE**

DETERMINAZIONE 16.05.2006, n. DG4/20:

Autorizzazione al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'espletamento di attività di Residenza Sanitaria Assistenziale della Società "Villa Dorotea" s.r.l. di Roma alla Società "Villa Letizia" s.r.l. di L'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione n. 651 del 09.08.03 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la Società "Villa Dorotea" s.r.l. di Roma all'espletamento di attività di R.S.A., per complessivi 60 p.l., nel Comune di Scoppito (AQ);
- la deliberazione n. 187 del 21.02.2005 con la quale la Giunta Regionale ha accreditato provvisoriamente per complessivi 48 p.l. residenziali la R.S.A. della Società "Villa Dorotea" s.r.l.;
- la deliberazione n. 278 dell'8.03.05 con la quale la Giunta Regionale ha definito il budget per i servizi erogati dalla R.S.A. "Villa Dorotea" s.r.l. in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
- il contratto rep. N. 80/RSA del 23.03.05, stipulato dall'Ufficio Unico degli Acquisti della Direzione Sanità con la R.S.A. della Società "Villa Dorotea" s.r.l. per l'erogazione di prestazioni sanitarie in R.S.A.;

Vista, altresì, l'istanza del 14/04/06 presentata congiuntamente dai Legali Rappresentanti, della Società "Villa Dorotea" s.r.l. e della Società "Villa Letizia" s.r.l. finalizzata ad ottenere

il rilascio dell'autorizzazione preventiva al trasferimento della titolarità della R.S.A., dalla Società "Villa Dorotea" s.r.l. in favore della Società "Villa Letizia" s.r.l. per 60 p.l. di cui 48 accreditati e negoziati;

Preso atto che il Legale Rappresentante della Società "Villa Dorotea" s.r.l. è il signor Aromatario Marcello, nato a L'Aquila il 26/04/59 e residente a L'Aquila in Via G. Carducci, 13;

Visti, ai fini dell'adozione del presente atto, i documenti allegati alla suddetta richiesta e verificato il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in capo alla Società "Villa Letizia" s.r.l. di L'Aquila;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1175 del 12 aprile 1996, avente ad oggetto: "Norme di attuazione del Piano Sanitario Regionale 1994/1996 in materia di R.S.A." e, segnatamente, l'allegato 2, recante: "Prime disposizioni attuative del P.S.R. in materia di R.S.A.", il cui art. 12, paragrafo 4, prevede che il trasferimento della gestione della R.S.A., intendendosi per tale qualsiasi forma di cessione (alienazione, affitto o simili) nonché tutte le trasformazioni societarie che comportino un rapporto di successione tra diversi soggetti giuridici, siano assoggettati ad autorizzazione preventiva della Regione;
- il Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001, approvato con legge regionale 2.07.1999, n. 37, e segnatamente il capitolo dell'allegato "A" riguardante le Residenze Sanitarie Assistenziali (pag. 1921 del B.U.R.A. n. 29 del 27.07.99);

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 ed in particolare l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

Ritenuto che l'adozione del presente atto rientri tra tali funzioni;

Accertata la regolarità tecnica ed ammini-

strativa, nonché la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

- di autorizzare il trasferimento della titolarità della Residenza Sanitaria Assistenziale della Società "Villa Dorotea" s.r.l., ubicata nel Comune di Scoppito, autorizzata per complessivi 60 p.l. di cui 48 p.l. accreditati e negoziati, alla Società "Villa Letizia" s.r.l. di L'Aquila;
- di invitare la competente Azienda U.S.L. di L'Aquila ad effettuare periodiche verifiche per la rispondenza della struttura della Società "Villa Letizia" s.r.l. ai requisiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di attività e funzionamento delle R.S.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Mario Romano

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 27.04.2006, n. DG11/38:

Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 "Attuazione delle Direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in

materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 28 luglio 1994 "Misure di protezione per quanto riguarda la B.S.E. e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996, n. 429, recante: "Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina";

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 8 aprile 1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

Visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123 "Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 37 "Piano Sanitario Regionale 1999-2001";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146 "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 -Riordino della disciplina in materia sanitaria-, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517";

Visto il Decreto Interministeriale (Politiche Agricole - Sanità) 14 dicembre 1999 "Programma coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione animale";

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 7

gennaio 2000 “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1760/2000 del 7 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il Regolamento CE n. 820/97 del Consiglio;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 13 novembre 2000 recante: “Misure urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione ed allo smaltimento del materiale specifico a rischio”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 17 novembre 2000 recante: “Modificazione dell’Ordinanza Ministeriale 28 luglio 1994 concernente Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con dieta, di proteine derivate da mammiferi”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 29 settembre 2000 recante: “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 “Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 19 gennaio 2001, n. 3;

Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 maggio 2001 recante “Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il Regolamento CE 29 giugno 2001, n. 1326 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Reg. CE n. 999/2001, ne modifica gli allegati VII e XI ed abroga la decisione della Commissione UE n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1248 del 22 giugno 2001 che modifica gli allegati III, X e

XI del Reg. CE n. 999/2001 in materia di sorveglianza epidemiologica e test per le TSE trasmissibili ed abroga la Decisione n. 2000/764/CE del 29 novembre 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1234 del 10 luglio 2003 che modifica gli allegati I, IV e XI del Reg. CE n. 999/2001 e del Reg. CE n. 1326/2001 relativo alle TSE e all’alimentazione degli animali e revoca la Decisione CE n. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 27 marzo 2001 “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le note del Ministero della Salute n. 600.8/BSE/160 del 13.11.2001 ad oggetto: Sorveglianza epidemiologica della BSE al macello, n. 600.8/508/9 del 7.2.2002 ad oggetto: Gestione del materiale specifico a rischio. Linee Guida, nn. 600.6/BSE/55 e 6500.6/BSE/358 rispettivamente dell’8.1.2002 e del 1.2.2002, riferite alla sorveglianza Scrapie 2002;

Vista, altresì, la nota del Ministero della Salute n. 600/SCR/4094 del 29.10.2003 ad oggetto: Effettuazione di test rapidi su ovini abbattuti nell’ambito delle misure di eradicazione dei focolai di Scrapie;

Visto il Programma Reg.le di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) di cui alla D.G.R.A. n. 1289 dell’11.10.2000, ed il Programma dei Controlli Integrativi per TSE – 2001, allegato alla D.G.R.A. n. 174 del 19.3.2001;

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 331 del 22.5.2002;

Vista l’Ordinanza del Presidente della G.R.A. n. 40 del 27.9.2000, per quanto applicabile, ad oggetto: Morte degli animali, smaltimento delle spoglie e degli Organi specifici a rischio;

Atteso che, a far data 1.1.2001, è stato reso obbligatoria la effettuazione di test rapidi per la

BSE sugli animali della categorie individuate dalle specifiche disposizioni;

Ritenuto indispensabile adottare l'unito Programma di indagine epidemiologica per gli ovini-caprini, riferito alla Scrapie, per l'anno 2006;

Ritenuto, inoltre, necessario dar seguito ai controlli su tutta la filiera degli alimenti per animali (mangimistica);

Visto il D.M. 17 dicembre 2004 "Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Vista anche la propria precedente Determinazione DG/11/72 del 22.3.2005 inerente l'approvazione del Piano di sorveglianza TSE per l'anno 2005;

Viste le linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Mangimi, pervenute con nota Ministeriale n. 45950-P-I8da 911 del 28.12.2005 e trasmesse alle Aziende U.S.L. regionali con l'allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 261/11/IZ.4 del 5.1.2006;

Vista la successiva proroga degli elenchi nazionali di cui all'art. 19 del Regolamento CE 183/2005, pervenuta con nota Ministeriale n. 3356-P-I8da911 del 26.1.2006, trasmessa alle Aziende U.S.L. regionali con l'allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 4444/11/IZ.4 del 20.02.2006;

Visto l'accordo 28 luglio 2006 della conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente: "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul documento recante = Linee guide ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica =, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (rep. Atti n. 2334)", pubblicato

sulla G.U.R.I. n. 294 del 19 dicembre 2005;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

-per le ragioni e le finalità espresse in narrativa-

1. di approvare, per l'anno 2006, l'attuazione dei seguenti Piani di attività:
 - PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. – 2006 - DELLA REGIONE ABRUZZO (**ALLEGATO "A"**);
 - PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA SCRAPIE DEGLI OVINI – PROGRAMMA 2006 (**ALLEGATO "B"**);
 - PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO SANITARIO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE DELLA REGIONE ABRUZZO – ANNO 2006 (**ALLEGATO "C"**);
2. di impegnare, per l'attuazione dei Piani di cui al punto 1), la somma di € 361.520,00 (trecentosessantunomilacinquecentoventi/00) sul Capitolo 81500 del Bilancio Regionale di Previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di assegnare, alle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo per l'attuazione dei Piani di cui al punto 1), la complessiva somma di € 351.190,88, ripartita come da sottostante tabella, dando atto che le risorse in argomento vengono assegnate secondo una stima proporzionata alla consistenza del patrimonio zootecnico nel territorio, al numero degli allevamenti, agli animali adulti macellati ed agli altri dati in possesso del Servizio Veterinario Regionale;

AZIENDE U.S.L.	AVEZZANO SULMONA	CHIETI	LANCIANO VASTO	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	TOTALE
Sanità Animale	€ 17.494,08	€ 13.240,41	€ 23.596,14	€ 16.378,92	€ 34.310,27	€ 63.345,13	€ 168.364,95
Ig. Prod. Comm. Trasp.Alim.O.A	€ 12,505,71	€ 3.856,05	€ 7.804,26	€ 11.926,26	€ 10.400,60	€ 31.234,14	€ 77.727,02
Ig. Allevamenti Prod. Zootec,	€ 10.697,63	€ 8.532,57	€ 14.711,96	€ 9.605,01	€ 21.600,23	€ 39.951,51	€ 105.098,91
TOTALI	€ 40.697,42	€ 25.629,03	€ 46.112,36	€ 37.910,19	€ 66.311,10	€ 134.530,78	€ 351.190,88
I.Z.S. e/o Università degli Studi di Teramo							€ 10.329,12
TOTALE GEN.							€ 361.520,00

4. di finalizzare la restante somma di € 10.329,12 all'attività di formazione ed aggiornamento che sarà svolta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo e/o dall'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Veterinaria;
5. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. di trasmettere al Servizio Veterinario Regionale gli atti formali di approvazione dei programmi di attività inerenti l'attuazione dei Piani in parola, la cui spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento assegnato, dando atto dell'approvazione, con specifico provvedimento, della parte di attività svolta con personale aziendale, anche sotto forma di "progetto obiettivo" qualora contrattualmente assentito, ove dovranno essere specificamente indicati sia il personale coinvolto (nominativamente), sia la parte di spesa per ognuno impegnata;
6. le Aziende U.S.L., per lo svolgimento della attività di cui ai Piani in parola, potranno altresì avvalersi del supporto di Medici-Veterinari Libero Professionisti appositamente incaricati ed autorizzati con gli atti formali di cui al punto precedente, regolarmente iscritti all'Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti o a contratto, secondo il vigente ordinamento, assicurando

loro un compenso omnicomprendivo di spese ed oneri di €20,66 per ogni allevamento controllato (bovino, ovino o caprino) secondo le indicazioni già fornite in precedenza dalla Regione;

7. i piani trasmessi dai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. si intenderanno assentiti qualora il Servizio Veterinario regionale non formuli osservazioni nel termine di 30 gg dalla loro ricezione;
8. di impegnare i singoli Direttori Generali delle Aziende U.S.L., al fine di consentire ai Servizi Veterinari lo svolgimento delle attività o interventi previsti, ad iscrivere le somme di competenza di ciascuna Azienda, come riportate al precedente punto 3), nelle rispettive voci del bilancio aziendale del corrente esercizio, in quanto il presente provvedimento di assegnazione costituisce per le Aziende U.S.L. regionali atto formale di accertamento di entrate;
9. il sottoscritto dirigente del Servizio Veterinario procederà all'adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le liquidazioni dei fondi alle Aziende U.S.L. regionali, previa acquisizione dei relativi rendiconti di attività ed economici;
10. di stabilire che i rendiconti presentati dalle

Aziende U.S.L. potranno presentare, al massimo, un scostamento dall'attività programmata, non superiore al 20% per singola voce di conto;

11. di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati, parte integrante della stessa, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

12. di trasmettere copia della presente determi-

nazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO



**PIANO DI SORVEGLIANZA
T.S.E.**

2006

PREMESSA

Le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (Tse) anche note come malattie da prioni, sono malattie neuro-degenerative che colpiscono il sistema nervoso centrale dell'uomo e degli animali. Tutte le Tse sono caratterizzate da un lungo periodo di incubazione, da un decorso clinico lento ma fatale e da lesioni presenti nei tessuti del sistema nervoso centrale. Inoltre in tutti gli animali colpiti è stata riscontrata la presenza di prioni, una proteina modificata anche nota come PrPres o PrPsc (res=resistente alle proteasi; sc=scrapie) che si accumula all'interno delle cellule nervose fino a provocarne la morte e svolge dunque un ruolo chiave nello sviluppo delle lesioni degenerative. A tutt'oggi fra gli animali sono state riconosciute: la Scrapie della pecora, della capra e del muflone, la BSE (encefalopatia spongiforme bovina) dei bovini, l'encefalopatia trasmissibile del visone (Tme), la malattia del dimagrimento cronico del cervo (Cwd), l'encefalopatia spongiforme del gatto e dei felidi (Fse). La Scrapie e l'Encefalopatia spongiforme bovina (Bse) sono le più note e diffuse. La prima perché è molto diffusa fra le greggi europee (nel Regno Unito è endemica), mentre la Bse deve la sua fama all'enorme epidemia scatenatasi dal Regno Unito a partire dalla metà degli anni Ottanta, ma soprattutto per la dimostrazione che carne di animali malati può veicolare la malattia all'uomo e portare alla comparsa della nuova variante del morbo di Creutzfeld-Jakob).

B.S.E.**FINALITA'**

- Effettuazione dei controlli presso gli stabilimenti di produzione degli alimenti per ruminanti;
- Effettuazione sorveglianza epidemiologica mediante gli esami clinici degli animali ed ogni altro accertamento necessario presso gli allevamenti della Regione;
- Svolgere il programma di campionamento degli encefali dei bovini in età diagnostica con l'effettuazione dei Test rapidi presso l'I.Z.S. di TE;
- Applicazione delle misure sanitarie sulla filiera delle carni per la rimozione e la distruzione del M.S.R. (Materiale Specifico a Rischio);
- Adozione di tutte le misure sanitarie negli allevamenti positivi;
- Formazione dei veterinari e l'informazione agli allevatori nell'ambito dell'educazione sanitaria e adottare ogni attività prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

ORGANIZZAZIONE**Organismi coinvolti.**

Il programma di sorveglianza e controllo prevede la partecipazione dei Servizi veterinari delle Aziende UU.SS.LL., del Servizio Veterinario Regionale e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, ognuno per le proprie specifiche competenze.

Nelle operazioni di programmazione delle attività, nonché per i programmi di formazione ed informazione, potrà essere coinvolta la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo. Per l'ottimizzazione delle attività sarà utilizzato l'apporto dei veterinari LLPP riconosciuti e le segnalazioni dei proprietari e/o detentori.

Sarà ricercata la collaborazione di tutte le strutture, ad ogni livello, atteso che la Regione Abruzzo indica come prioritario lo svolgimento del presente piano e il suo buon esito.

Ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. viene affidato il compito di svolgere le ispezioni e gli accertamenti in applicazione del D.M. 07.01.2000, anche avvalendosi dell'opera dei Medici Veterinari libero-professionisti riconosciuti appositamente incaricati, autorizzati o a contratto secondo le disposizioni vigenti (D. Lgs. 229/99).

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo è affidato il compito di effettuare tutti gli accertamenti di laboratorio, previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, ed il compito di supporto tecnico-scientifico per le operazioni di campionamento e le indagini epidemiologiche, nonché di raccolta ed aggregazione dei dati da inviare al Ministero della Sanità, al Centro di Referenza Nazionale (CEA) e al Servizio Veterinario della Regione Abruzzo.

Il Servizio Veterinario Regionale ha il compito di coordinare le operazioni e di analizzare le informazioni raccolte e trasmesse dalle AA.UU.SS.LL., dall'I.Z.S. e dagli altri operatori coinvolti nelle operazioni di accertamento e prevenzione.

Allo stesso Servizio viene assegnato il compito di detenere ed aggiornare l'albo regionale dei veterinari riconosciuti previsto dal D. Lgs.196/99. Sarà compito dello stesso, adeguare il programma alle mutate esigenze verificatesi nel corso delle operazioni e di trasmettere al Ministero della Salute le notizie e i dati richiesti.

Istituisce e presiede eventuali Unità di Crisi.

FASE OPERATIVA

I Servizi veterinari delle AA.UU.SS.LL., per ciascuna area di competenza, provvederanno a svolgere le attività di seguito elencate.

Servizio Veterinario di Sanità Animale

Effettua presso gli allevamenti le operazioni di seguito elencate, peraltro previste dall'art.7 del DM 07.01.2000:

- Esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali e compilazione del modello previsto (mod. 2/33-profilassi di stato), avendo cura di annotare su tale modello l'esito della visita ispettiva di vigilanza, controfirmata dal proprietario e/o detentore degli animali;
- Esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, nel qual caso compila la scheda di cui **all'allegato 1** del DM 07.01.2000;
- Verifica sul registro di stalla il carico e lo scarico degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertata;
- Raccoglie le informazioni circa i mangimi utilizzati dall'azienda, compilando la scheda di cui **all'allegato 2** del DM in parola trasmettendone copia al competente Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
- I dati in forma aggregata vengono trasmessi al Servizio Veterinario Regionale per la successiva trasmissione al Ministero della Salute secondo le modalità indicate dal dipartimento degli alimenti, della nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero medesimo.
- Ogni altro accertamento previsto dalle competenti autorità centrali e regionali.

Gli accertamenti possono essere concomitanti con le operazioni di profilassi negli allevamenti con almeno un riproduttore - o altre operazioni. Per tali finalità le AA.UU.SS.LL. possono avvalersi dei Medici Veterinari LL.PP. riconosciuti già convenzionati per le profilassi di stato o per altre attività programmate.

Qualora le operazioni riferite dal presente programma sono svolte dai LL.PP. riconosciuti, ad essi compete un compenso pari a Euro 20.66 onnicomprensivi per ogni azienda sottoposta ad ispezione.

Ai liberi professionisti riconosciuti possono essere affidati i compiti sopra descritti, fermo restando che gli eventuali provvedimenti vengono assunti dal Veterinario Ufficiale della U.S.L.

Allo stesso servizio è attribuito il compito della raccolta dei dati epidemiologici e delle segnalazioni di sintomatologie sospette nonché delle segnalazioni di morte degli animali e quindi dell'adozione dei relativi provvedimenti.

In caso di morte di animali nelle aziende agricole, il proprietario può accertarsi della causa di morte mediante il Medico Veterinario riconosciuto (D. Lgs.196/99), che rilascia apposito referto da conservare a cura del proprietario/detentore per un periodo di 7 anni e nel caso si evidenzi una sintomatologia già sospetta, sarà cura del Veterinario riconosciuto dare tempestiva segnalazione alla U.S.L. competente per gli accertamenti del caso.

Allo stesso servizio è attribuito inoltre il compito - in collaborazione con gli altri servizi veterinari - dell'educazione sanitaria degli allevatori.

Per assolvere tali finalità, i veterinari ufficiali avranno cura di informare in modo dettagliato, i proprietari e/o detentori degli animali sulla malattia BSE, sui principali sintomi clinici degli animali e sugli adempimenti da svolgere.

È necessario che siano date le dovute informazioni ponendo una giusta attenzione sulla necessità di segnalare i sospetti, affinché si possa allontanare ogni dubbio dai nostri allevamenti a tutela della salute pubblica.

I veterinari avranno cura di informare gli allevatori dei rischi connessi con la malattia in oggetto e di consegnare loro eventuale materiale informativo.

Potranno essere concordati incontri con allevatori per un dibattito sulle problematiche, anche in collaborazione con le organizzazioni agricole e i sindacati di categoria.

Il servizio veterinario di Sanità animale, in caso di allevamento positivo adotta tutte le misure previste dal D.M 7.01.2000, e cioè:

- informa il Sindaco sulla presenza del focolaio, onde consentirgli la predisposizione dei provvedimenti del caso (ordinanze di sequestro dell'allevamento, abbattimento dei capi ecc.);
- cura la pratica per l'indennizzo degli animali abbattuti, da trasmettere alla Regione;
- Collabora con l'Unità di Crisi Regionale, eventualmente istituita in caso di positività;
- Effettua ogni operazione sull'allevamento per la ricostituzione dello stesso (disinfezione, dissequestro dell'allevamento, ecc.);
- Redige una relazione finale sul caso positivo, allegando la relativa indagine epidemiologica.

Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

- Ai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di O.A. è affidato il compito di effettuare i prelievi dei campioni per l'effettuazione dei Test rapidi da analizzare presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo con le modalità indicate dal Centro di Referenza Nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate;
- I campioni devono essere scortati dalla modulistica prevista e compilata in ogni sua parte;
- I sanitari ispettori presso gli impianti di produzione e lavorazione delle carni, provvederanno a controllare che siano correttamente eliminati e distrutti gli organi specifici a rischio secondo le disposizioni nazionali e comunitarie;

- Sono affidati al Servizio in parola - in collaborazione con le altre aree - i compiti di educazione sanitaria, di formazione e di informazione degli operatori;
- Qualora nell'ambito della normale macellazione si evidenzino sintomi o lesioni sospette, sarà cura del sanitario adottare i primi provvedimenti del caso;
- In caso di animale con sintomatologia sospetta sarà cura del veterinario ispettore di provvedere ad una corretta applicazione delle norme vigenti, atte ad impedire una contaminazione delle carni (D.M 29.07.2000)

Il Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di O.A., in caso di positività:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Individua lo stabilimento per l'abbattimento degli animali;
- Effettua la supervisione e la vigilanza sullo stabilimento durante le operazioni di abbattimento, curando la successiva fase di distruzione degli animali;
- Effettua i prelievi per le indagini di laboratorio previste;
- Concluse le operazioni di abbattimento, provvede alla disinfezione dell'impianto;
- Rintraccia e sequestra i relativi prodotti provenienti dall'allevamento positivo.

Il Servizio Veterinario di Igiene Degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Ai suddetti Servizi sono affidati i compiti di seguito elencati, ovvero:

- La verifica dell'anagrafe degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali;
- La verifica dell'anagrafe dei distributori di alimenti per animali;
- Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti degli impianti e degli intermediari, da effettuarsi ogni 6 mesi a seconda di quanto indicato nelle determinazioni ministeriali;
- Aggiornamento degli elenchi e mantenimento dei requisiti degli stabilimenti nonché la regolare rintracciabilità dei mangimi ;
- Prelievi dei campioni di mangime per gli accertamenti previsti. Nei mangimifici saranno effettuati prelievi di mangime da recapitare all'Istituto Zooprofilattico. Tali prelievi vanno concordati con il laboratorio;
- Controllo degli stabilimenti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1774/02
- Controllo degli allevamenti bovini che hanno utilizzato mangimi con proteine animali. In ordine alle schede informative di cui all'Allegato 2 (D.M. 07.01.2000), effettua gli accertamenti previsti in caso di rinvenimento nell'allevamento, di mangimi con formulazioni commerciali contenenti farine proteiche di O.A.;
- Educazione ed informazione sanitaria agli operatori, sia agricoli che industriali, avendo cura di coordinarsi con gli altri servizi ;
- Effettua i prelievi del materiale per i Test rapidi sugli animali morti in stalla;
- Accerta le cause di morte - per quanto possibile - con sopralluogo negli allevamenti bovini;
- Cura le pratiche per la corretta distruzione degli animali morti.

In caso di sotterramento:

1. Redigere il certificato di morte.
2. Definire l'area per l'infossamento.
3. Dichiarazione con l'indicazione del sito di infossamento.
4. Disinfezione del sito con idoneo disinfettante (ipoclorito di sodio).

In caso di allevamento positivo il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, svolge i seguenti compiti:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Predisporre le operazioni per il trasporto degli animali dall'allevamento al mattatoio, in collaborazione con il Servizio di Sanità animale;
- Cura le pratiche per la corretta distruzione ed incenerimento delle spoglie;
- Vigila sulle fasi della mungitura e provvede al sequestro e distruzione del latte, avendo cura di redigere apposito verbale con l'indicazione delle spese relative - ad estinzione del focolaio - da trasmettere alla Regione per l'indennizzo

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo

- Riceve i campioni ed effettua le analisi di laboratorio secondo le metodiche e con le modalità indicate nel D.M. 07.01.2000;
- Effettua i Test rapidi sui campioni inviati dalle Aziende U.U.S.S.L.L.;
- Svolge le analisi sui campioni dei mangimi, previste dalle indicazioni ministeriali e regionali;
- Effettua la formazione ed informazione sia dei Medici Veterinari che degli allevatori;
- Svolge ogni compito affidatogli dalla programmazione regionale;
- Trasmette le informazioni e i dati al Servizio Veterinario della Regione ed agli altri Enti coinvolti.

In caso di positività L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo svolge i seguenti compiti:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Collabora, nell'indagine epidemiologica, con il Servizio Veterinario di Sanità animale;
- Invia i campioni degli animali al Centro Nazionale di Referenza per la BSE

Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione

Sarà cura della Regione aggregare i dati raccolti e darne comunicazione agli organi competenti, inoltre la stessa si occuperà dell'aggiornamento degli elenchi e degli archivi e curerà l'eventuale diffusione dei dati a mezzo stampa o altre forme di comunicazione.

La Regione assegna i codici agli stabilimenti secondo la Delibera di G.R. n° 2736 del 22/12/99.

Per quanto non espressamente previsto dal presente programma, si farà riferimento alle specifiche disposizioni vigenti.

FLUSSO DEI DATI

I Servizi Veterinari delle Aziende U.U.S.S.L.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, trasmetteranno al Servizio Veterinario Regionale - entro il 31 gennaio di ogni anno - i dati definitivi e le attività riassuntive dell'anno precedente, secondo il modello riepilogativo annuale come indicato dal presente Piano e dalla programmazione Nazionale.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mediante supporto informatico e cartaceo. Per la programmazione annuale delle attività riferite alle TSE, le Aziende U.S.L. e l'I.Z.S. presenteranno al Servizio Veterinario Regionale il programma dell'anno in corso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente Piano.

COSTI

Per il finanziamento delle operazioni previste dal presente programma, le Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, provvederanno a rimettere all'Assessorato alla Sanità dettagliata rendicontazione; il Servizio Veterinario Regionale provvederà a liquidare le somme finalizzate al Piano per le TSE .

SCRAPIE**FINALITA'**

- Svolgere il programma di campionamento del materiale encefalico negli ovi-caprini di età superiore ai 18 mesi, con l'effettuazione dei Test rapidi sui capi regolarmente macellati per il consumo umano, da sottoporre ad accertamenti diagnostici presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".(Reg. CE 999/2001);
- Effettuare il prelievo dei campioni di materiale encefalico per l'effettuazione dei Test rapidi su ovini-caprini morti, con età superiore ai 18 mesi secondo l'Allegato III cap A parte II del Reg. CE/999/2001;
- Effettuare il campionamento previsto da nota ministeriale n° DGVA/VIII/28644/P-I.8.d/48 del 03/08/2005, per l'attività di genotipizzazione secondo la tabella inserita nel Piano medesimo.
- Formare e aggiornare Veterinari libero professionisti riconosciuti e Veterinari dipendenti delle AA.UU.SS.LL. sui vari aspetti della malattia, sulle corrette metodiche di prelievo e di invio dell'encefalo ai laboratori diagnostici;
- Informare gli allevatori sui principali sintomi della malattia e sulla necessità della sua eradicazione, indirizzandoli ad una sostanziale condivisione degli obiettivi della Regione.

ORGANIZZAZIONE

I **Servizi Veterinari di sanità animale** delle Aziende UU.SS.LL. sottoporranno a sorveglianza (passiva) clinica gli ovi-caprini sospetti.

Il presente piano di sorveglianza per la Scrapie, prevede il campionamento su due specie animali, conformemente alle indicazioni dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b) del Regolamento CE/999/2001.

I **Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche** delle Aziende UU.SS.LL., sono incaricati di svolgere le seguenti attività.

- *Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano*

Il campionamento, attraverso test rapido, è previsto per gli animali di età superiore a 18 mesi, con più di due incisivi permanenti spuntati attraverso il palato, morti oppure abbattuti. Questi ultimi - non abbattuti nel quadro di un'epidemia come l'afta epizootica né macellati per il consumo umano - L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili.

Per lo svolgimento delle operazioni i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, possono avvalersi di Medici Veterinari LL.PP. riconosciuti ai quali spetta un compenso onnicomprensivo di Euro 20,66 per ogni allevamento, al lordo delle spese e ogni altro onere.

Gli stessi sanitari saranno incaricati di informare gli allevatori sui sintomi e sugli adempimenti per la prevenzione della scrapie nonché sui rischi per la salute.

I Servizi Veterinari delle UU.SS.LL., sono incaricati dell'adozione di tutti i provvedimenti previsti per i casi sospetti di scrapie ed ovviamente, in caso di positività, saranno applicate le disposizioni vigenti.

Lo stesso Servizio inoltre sottoporrà ad accertamenti gli allevamenti che risulteranno in possesso di mangimi con proteine di origine animale destinati alle specie consentite, ed adotteranno le azioni di prevenzione previste dalla programmazioni nazionali e regionali in materia di alimenti per animali.

I servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale provvederanno:

- a svolgere il **Programma di Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano.**

Gli animali di età superiore a 18 mesi o con più di due incisivi permanenti spuntati dal palato e che siano macellati per il consumo umano, vengono sottoposti a test rapidi sulla base del numero dei capi indicati nella tabella. Per la Regione Abruzzo è pari a n.2203 campioni di ovini e di tutti i caprini regolarmente macellati, per cui vengono così ripartiti :

Aziende UU.SS.LL.	Numero Campioni di OVINI MACELLATI	Numero Campioni di CAPRINI MACELLATI
Teramo	598	Tutti
Chieti	58	“
Pescara	368	“
Avezzano-Sulmona	534	“
Lanciano-Vasto	183	“
L'Aquila	462	“
T O T A L E	2203	Tutti

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" sottoporrà i campioni a test rapidi (animali morti e macellati regolarmente), secondo quanto sopra specificato e comunque secondo le metodiche validamente riconosciute.

FLUSSO DEI DATI

Al termine del programma, sarà trasmessa all'Assessorato Regionale alla Sanità, da parte dell'Istituto Zooprofilattico, una relazione conclusiva sull'attività svolta. I Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. trasmettono alla Regione, ogni semestre, il numero dei sopralluoghi svolti con l'esito degli stessi e i dati aggregati conclusivi con relazione finale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attività. La trasmissione dei dati deve essere fatta anche in forma informatizzata e su materiale cartaceo.

COSTI

Per il finanziamento delle operazioni previste dal presente programma, le Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, provvederanno a rimettere all'Assessorato alla Sanità dettagliata rendicontazione; il Servizio Veterinario Regionale provvederà a liquidare le somme finalizzate al Piano per le TSE.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

**PROGRAMMA 2006 - PIANO REGIONALE DI SELEZIONE
GENETICA PER LA SCRAPIE DEGLI OVINI**

h.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

- 1. Azienda:** qualsiasi luogo in cui gli animali sono detenuti, mantenuti, allevati, governati o mostrati al pubblico;
- 2. greggi di elevato merito genetico:** le greggi che risultano iscritte al Libro Genealogico (LG) nonché tutte le greggi iscritte al registro anagrafico delle razze autoctone, gestito da Assonapa, nelle quali la percentuale di montoni in età riproduttiva è equivalente o superiore al 50% del totale dei riproduttori in età riproduttiva presenti in allevamento;
- 3. greggi commerciali:** le greggi che non soddisfano le condizioni di greggi di elevato merito genetico, in relazione alle percentuali di presenza di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico;
- 4. analisi genetiche:** analisi dei polimorfismi ai codoni 136, 154 e 171 del gene della PrP, effettuate dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
- 5. prelievo ufficiale:** prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche, eseguito dal veterinario della Azienda ULS competente per territorio o veterinario riconosciuto o incaricato;

1. OBIETTIVI

Il presente decreto, tramite l'attuazione delle azioni contenute nell'articolato e nei suoi allegati, si pone come obiettivo l'incremento della frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina regionale.

AZ. USL	TE	PE	CH	LAN- VAS	AV-SUL	AQ
N.ro All LL.GG.	10	10	10	10	10	40

4

2. OBIETTIVI SPECIFICI:

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- d) valorizzare e qualificare le produzioni ovine.

3. ORGANIZZAZIONE

1. E' istituito sull'intero territorio regionale il piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST);
2. l'adesione al piano di selezione è obbligatoria per i proprietari o i detentori delle greggi di elevato merito genetico, mentre, pur rimanendo volontaria per le greggi commerciali, si ritiene di promuoverne l'adesione attraverso gli organismi di controllo e di rappresentanza;
3. qualora l'applicazione degli schemi di selezione previsti nell'Allegato 1 parte B determini effetti negativi sulla consistenza della popolazione ovina della Regione, potranno essere definite, tenuto conto delle frequenze dei caratteri di resistenza genetica nella razza interessata, norme specifiche per la gestione alternativa della profilassi e controllo delle EST, concordate con il Ministero della Salute;
4. E' istituito il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) che ha inoltre il compito di proporre eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate, della progressione del Piano e delle eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario.

Il Comitato diretto e coordinato dal Servizio Veterinario regionale, si compone di 11 rappresentanti n. 6 Az USL; n.1 IZS-TE; n.1 Assessorato Regionale Agricoltura della Regione Abruzzo; n.2 rappresentanti delle AA.PP.AA. e n.1 docente dell'Università di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria.

RACCOLTA DEI DATI RELATIVI AL PIANO DI SELEZIONE GENETICA

1. I dati relativi al piano di selezione genetica sono raccolti dal Servizio Veterinario Regionale che istituisce a tal fine una apposita Banca Dati Regionale (BDR) contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 2 del D.M. 17/12/2004, utilizzando i fondi di cui alla L.R. n.56 del 19 aprile 1995;
2. I dati di cui al precedente comma 1, al fine di soddisfare i debiti informativi nei confronti del Ministero della Salute e della Banca Dati Nazionale (BDN), sono trasmessi trimestralmente dal Servizio Veterinario Regionale a quest'ultima, istituita presso il Centro di Referenza Nazionale per le Encefalopatie Animali e comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.
3. La banca dati di cui al punto 1. viene alimentata dal proprietario dell'allevamento, sia direttamente che per il tramite dei soggetti delegati attraverso l'apposito software.

FUNZIONI DEI DIVERSI ENTI

Alla attuazione del presente decreto concorrono:

1. Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Servizio Veterinario

a) predisporre il piano regionale di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST in funzione della realtà zootecnica locale;

b) gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del piano;

c) assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico, amministrativo e quant'altro richiesto dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea;

d) gestisce, la banca dati regionale, relativa al piano, con il compito di raccolta, archiviazione e gestione dei dati come stabilito dal Ministero della Salute e ne trasmette trimestralmente i dati alla banca dati nazionale;

e) dirige la Commissione Regionale di Coordinamento (CRC); la Commissione è convocata, con frequenza semestrale ed è presieduta dal Dirigente dei Servizi Veterinari della Direzione Sanità della Regione o suo delegato; è composta da rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL. (Area C), dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, da rappresentanti delle Associazioni Allevatori e da un docente di malattie infettive della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo. Per ulteriori esigenze, la Commissione può essere integrata con ulteriori 2 esperti, con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale. Ai componenti della commissione non compete nessun compenso, fatta eccezione per le missioni quando dovute ed a carico degli enti di appartenenza.

LA COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO:

i) incentiva l'adesione al Piano da parte degli allevatori;

ii) coordina e valuta le attività del Piano, le eventuali problematiche e i risultati conseguiti anche in funzione della tempistica prevista nonché il loro impatto sulla zootecnia regionale;

iii) propone eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate e di eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario;

iv) redige entro il 31 Gennaio una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente e la invia alla Commissione nazionale di coordinamento;

v) individua le procedure relative al monitoraggio di cui all'articolo 7 del presente piano.

vi) promuove, iniziative di informazione e formazione sui diversi aspetti attinenti il piano rivolti ad allevatori, veterinari ufficiali, veterinari liberi professionisti e zootecnici dipendenti delle Associazioni Allevatori.

4. SERVIZIO VETERINARIO DELLE AZIENDE UU.SS.LL.

- a) aggiorna la banca dati regionale secondo i requisiti indicati nell'Allegato 2 della presente delibera;
- b) riceve le domande delle aziende richiedenti;
- c) elabora l'elenco delle aziende richiedenti per l'esame dell'ammissione al Piano e le trasmette al Servizio Veterinario Regionale;
- d) riceve dal laboratorio incaricato il tracciato record relativo ai campioni analizzati e li inserisce nella banca dati;
- e) trasmette alla Regione per via informatica, mediante l'alimentazione dell'apposito software, i dati relativi ai capi morti in azienda, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, nonché i modelli 4 ai sensi del D.P.R. n. 320/54;
- f) fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del Piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello regionale; a tale scopo trasmette alla Commissione di Coordinamento i reports richiesti;
- g) verificano la corretta identificazione individuale dei capi sottoposti a genotipizzazione ed applicano - qualora ne siano sprovvisti - a carico dell'allevatore, i dispositivi di identificazione ai capi sottoposti a prelievo per l'esecuzione delle analisi genetiche;
- h) eseguono i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nelle greggi aderenti al piano e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio (IZS) utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato 4 del presente provvedimento, **qualora le AA.PP.AA. per motivi diversi non dovessero provvedere**;
- i) verificano l'effettivo impiego per la rimonta dei montoni autorizzati in base allo schema di selezione;
- m) controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato (Allegato 1 parte A, comma 2 lettera l);
- n) verificano i requisiti sanitari delle greggi ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
- o) certificano, dopo il ricevimento dei rapporti di prova ufficiali dal laboratorio dell'IZS, la genetica dei singoli capi sottoposti ad analisi genetiche e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi stesse, di cui all'allegato 5 del presente provvedimento;
- p) controllano il rispetto dei requisiti per la movimentazioni in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano;
- q) aggiornano i certificati individuali per eventuale sostituzione della marca auricolare, per entrate in allevamento a seguito di compravendita, per avvenuta macellazione o morte del capo certificato;
- r) trasmettono alla banca dati regionale i certificati relativi ai capi morti, nonché i modelli 4 relativi alle compravendite ed alle macellazioni dei capi certificati;
- s) effettuano periodicamente la verifica del rispetto dei requisiti specifici relativi ai livelli di qualifica acquisiti dalle aziende, come meglio specificato nel richiamato Decreto Ministeriale;
- t) effettuano a pagamento, secondo tariffario regionale, eventuali prelievi richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito dalla programmazione regionale;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale incaricato (Lazio)

- a) esegue le analisi genetiche previste dal piano (Aziende ovine non iscritte al L.G.) rilasciando i rapporti di prova ufficiali;
- b) invia ogni 7 giorni i rapporti di prova alle Aziende UULLSS competenti sul gregge oggetto di indagine;
- c) assolve settimanalmente al debito informativo nei confronti della banca dati regionale, trasmettendo il tracciato record relativo ai campioni esaminati.

Laboratorio gruppi sanguigni SOC.COOP.RL di Cremona

Esegue le analisi previste dal piano regionale sulle Aziende ovine iscritte al L.G. (Circolare regionale n. 24559/DG/11/SA9 del 14.10.2005)

Associazioni Provinciali Allevatori

Il personale veterinario, in accordo con il servizio veterinario della ASL, effettua il prelievo di sangue o del vello, senza ulteriori aggravii di spesa - nelle greggi iscritte al libro genealogico, ai soli fini della esecuzione delle analisi genetiche necessarie per l'attuazione del piano. A tal proposito il suddetto personale deve richiedere l'inserimento nell'Albo Regionale dei Veterinari riconosciuti.

5. SCHEMA DI SELEZIONE

Per le specifiche tecniche, ivi compresa la modulistica, si fa riferimento a quanto già indicato nella Deliberazione di G.R. n. 608 del 12.07.2005

Per quanto concerne le ulteriori priorità sui prelievi da svolgere, esse saranno oggetto di specifiche valutazioni della Commissione Regionale di Coordinamento e diramate dai competenti uffici regionali per la loro applicazione

6. COMPETENZE

Sono incaricati della esecuzione del presente piano, ognuno per la parte di competenza, i Direttori Generali delle Aziende ULSS della Regione, i Veterinari ufficiali delle Aziende ULSS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Le Associazioni Provinciali Allevatori, i Veterinari APA appositamente autorizzati, i Tecnici APA appositamente autorizzati e i veterinari riconosciuti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C

REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO VETERINARIO

***PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO
SANITARIO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE
DELLA REGIONE ABRUZZO
Anno 2006***

INTRODUZIONE

Il presente Programma si propone di contribuire ad assicurare la salubrità e la sicurezza dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano attraverso l'attuazione di una serie di controlli sanitari effettuabili sull'intera filiera "alimentazione animale", alla luce dell'esperienza e delle modifiche suggerite dal **Piano Nazionale 2006 di Vigilanza e Controlli Sanitari sull'Alimentazione degli Animali** (di seguito descritto come PNAA 2006) al quale il presente piano si ispira.

Con il variare del PNAA 2006, si è reso necessario apportare talune modifiche ed aggiornamenti al Piano di Vigilanza e Controllo Sanitario dell'Alimentazione Animale della Regione Abruzzo – Triennio 2004 - 2006, che tengano conto delle indicazioni fornite dalla **nuova normativa comunitaria, in particolare il Reg. (CE) 178/ 2002 il Reg. (CE) 882/2004 e il Reg. (CE) 183/2005.**

Il presente Piano ha lo scopo di contribuire ad assicurare la salubrità e la sicurezza dei prodotti di o.a. destinati al consumo umano. Il presente Piano ha lo scopo di garantire la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente. A tal fine sono state prese in considerazione le più importanti problematiche del settore:

- **Un capitolo importante della programmazione è quello relativo ai controlli volti alla verifica del rispetto dei divieti d'utilizzo delle proteine animali trasformate, come definite dal Reg. (CE) 999/2001 e successive modifiche, ai fini della prevenzione della BSE. Nonostante un netto miglioramento da un punto di vista epidemiologico il nuovo Piano prevede un maggior numero di controlli sull'intera filiera produttiva (è stato modificato l'indice di prevalenza), soprattutto nelle zone considerate a rischio, ossia dove sono concentrate le aziende mangimistiche, gli allevamenti zootecnici e gli indotti ad essi collegati (rivendite, distributori ecc.), nonché nei luoghi di produzione e stoccaggio dei grassi. Al fine di razionalizzare l'attività di controllo in tal senso si opererà in conformità al "Protocollo d'Intesa" siglato tra il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel 2006.**
- Un altro caposaldo del Piano è quello relativo alla ricerca di additivi e principi farmacologicamente attivi nei mangimi, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze vietate, senza tuttavia trascurare la ricerca di additivi ed altre sostanze chimiche il cui impiego è consentito entro determinati limiti e per determinate specie animali.

IL **D.S.P.V.N.S.A.** ha elaborato una lettera circolare (n.614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002) su additivi e premiscele che non possono essere utilizzate nell'alimentazione animale sull'intero territorio dell'Unione Europea, ma che possono essere autorizzati ai soli fini dell'esportazione verso Paesi Terzi.

In tal senso sono state impartite istruzioni sui requisiti a cui devono conformarsi gli stabilimenti produttori di mangimi e/o premiscele contenenti gli additivi vietati.

In particolare sono state impartite istruzioni per quanto riguarda la manipolazione di tali sostanze in stabilimenti con linee di produzione distinte, l'obbligo di detenere un registro di carico-scarico per tali prodotti non conformi e la notifica al Ministero della Salute di tale movimento di materiale.

Le ASL territorialmente competenti sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non conformi nella UE (data di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata e

di uscita della merce, nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta, documenti che dimostrino la effettiva destinazione verso i Paesi Terzi) e a comunicare il numero di controlli effettuati agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome che forniranno tali informazioni al Ministero della Salute (**allegato 2 scheda impianti**).

- Nel programma di controllo degli stabilimenti sono stati inseriti anche quelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 (**allegato 2 scheda impianti**).
- Si è posta maggiore attenzione ai controlli inerenti la ricerca dei contaminanti ed altre sostanze indesiderabili negli alimenti per animali; tale determinazione scaturisce da una più attenta valutazione del problema, dall'applicazione delle nuove disposizioni normative e dall'acquisizione delle raccomandazioni Comunitarie orientate in tal senso. In particolare si è tenuto conto della **Raccomandazione 2005/925/CE**, che fornisce indicazioni in merito al controllo delle concentrazioni di micotossine nei mangimi.
- Vista la problematica relativa alla tracciabilità, etichettatura e sicurezza dell'impiego di organismi geneticamente modificati negli alimenti per gli animali, nel Piano è inserito un capitolo inerente l'attività di monitoraggio per gli OGM.

Nel suo complesso il PNAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, al raggiungimento di una maggiore tutela della sanità pubblica ed a fornire ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale.

FINALITA'

Finalità del PNAA è la tutela della sanità pubblica. Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

- contribuire, attraverso la vigilanza ed il controllo sui mangimi, *ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano* ad assicurare la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente;
- conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Reg. (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente Piano sono definiti dal PNAA 2006 salvo modifiche e/o integrazioni, che saranno comunicate dal Ministero della Salute entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite per le parti per le rispettive competenze:

Fatto salvo quanto definito precedentemente, sono obiettivi del PNAA:

- a) *assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli sulla filiera dell'alimentazione animale anche in funzione degli effetti dell'alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale. Tali controlli sono particolarmente orientati alla prevenzione dei fattori di rischio per la sanità pubblica o di eventuali emergenze nell'ambito dei vari indirizzi produttivi e zootecnici;*
assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo

conto che la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sull'operatore del settore dei mangimi.

Infatti gli operatori del settore dei mangimi devono garantire che nelle imprese da essi controllate i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

- b) realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi alla vigilanza ed ai controlli, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;
- c) **verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali degli impianti di filiera oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:**
 verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell'impresa nel settore dei mangimi oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:
- **metodologie di produzione, di condizionamento, di stoccaggio, di distribuzione (compresi i mezzi di trasporto) e di somministrazione agli animali; operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;**
 - procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate;
 - **la "rintracciabilità" ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare chi ha fornito agli operatori del settore dei mangimi un mangime o qualsiasi sostanza destinata a entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli operatori del settore dei mangimi hanno fornito i propri prodotti.**
 - sistemi di autocontrollo previsti per gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
- d) **verificare la rispondenza ai requisiti, previsti dalla vigente normativa in materia di alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, o nell'alimentazione degli animali;**
- e) **garantire la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente attraverso una gestione omogenea del Sistema di Allerta.**

OBIETTIVI RILEVANTI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi rilevanti e prioritari per l'anno in corso consistono in:

- a) aggiornamento dell'anagrafe degli impianti inerenti la filiera dell'alimentazione degli animali, utilizzando il tracciato record previsto dal D.M. 7 gennaio 2000.
- b) organizzazione del sistema informatico ai fini della predisposizione degli elenchi degli stabilimenti registrati e riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005
- c) vigilanza e controllo in merito all'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali d'allevamento così come previsto dal Reg. (CE) 999/2001 e successive modifiche.
- d) controllo dei contaminanti e delle sostanze indesiderabili, con particolare attenzione alle micotossine nei mangimi, (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo,

fumonisine, tossine T-2 e HT-2) e alla contaminazione da diossine di alcune materie prime e sottoprodotti industriali utilizzati per la produzione di mangimi.

e) controllo dell'eventuale presenza di additivi vietati e delle sostanze farmacologicamente attive vietate nell'alimentazione animale.

f) vigilanza e controllo in materia di contaminazione da Salmonelle delle materie prime per mangimi di origine animale individuate nella direttiva 2003/99/CEE e delle materie prime per mangimi di origine vegetale e dei mangimi composti.

f) piano nazionale di monitoraggio della presenza di OGM.

Alle Regioni ed alle Province autonome, sentito il Ministero della Salute - D.S.P.V.N.S.A. - , è data facoltà di ampliare gli obiettivi del Piano, e conseguentemente l'attività di vigilanza e controllo, sulla base di eventuali particolari esigenze.

Il raggiungimento degli obiettivi viene effettuato con le modalità operative definite di seguito.

ATTUAZIONE DEL PIANO

1) Esecuzione del piano

L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle Regioni ed alle Province Autonome, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), agli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC), agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e all'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

In particolare:

- Le Regioni e Province autonome coordinano l'attività di vigilanza e controllo;
- I Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali espletano l'attività di vigilanza e controllo;
- I Posti di Ispezione Frontaliera eseguono i controlli sui prodotti destinati all'alimentazione animale provenienti dai Paesi terzi;
- Gli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari predispongono i controlli sui prodotti di provenienza comunitaria;
- Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali eseguono le analisi di laboratorio;
- L'Istituto Superiore di Sanità effettua le revisioni d'analisi;
- Il C.Re.A.A. e l'Istituto Superiore di Sanità, per le parti di propria competenza, curano l'armonizzazione delle metodiche chimiche utilizzate dalla rete degli I.L.Z.Z.SS., e avviano idonei ring test tra gli I.L.Z.Z.SS.;
- Il C.Re.A.A. in collaborazione con il C.E.A. , coordina le attività analitiche e gestionali relative alla ricerca dei costituenti di origine animale;
- L'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente piano, è coordinata dal Ministero della Salute.

In considerazione dell'accresciuta attenzione verso il settore dell'alimentazione animale, determinata dagli eventi epidemiologici ad esso correlati (BSE, diossine ecc.), si ritiene utile prevedere che ogni Regione integri il Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.) di una professionalità competente in materia di alimentazione degli animali o in alternativa istituisca una Commissione competente in materia di alimentazione animale, che tenga in considerazione quanto stabilito nel "Protocollo d'Intesa", estendendolo a tutte le problematiche correlate al settore dell'alimentazione animale.

Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Locale deve individuare un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del Piano; il nominativo di tale referente deve essere trasmesso alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza.

Nello spirito di reciproca collaborazione, ove particolari esigenze specifiche lo richiedano, Regioni, Province Autonome ed Aziende Sanitarie Locali si avvalgono degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (Comando Carabinieri per la Sanità, Corpo Forestale di Stato, Ispettorato centrale repressione frodi, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.).

2) Articolazione del piano

Il PNAA si articola nei seguenti punti fondamentali:

1. programmazione dell'attività;
2. anagrafe;
3. sopralluoghi ispettivi;
4. campionamenti;
5. analisi;
6. analisi di revisione;
7. positività dei campioni protocollo operativo
8. rilevazione della attività svolta.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che ai sensi del presente PNAA per "controlli" si intendono una o più delle attività indicate nei punti precedenti, per i quali l'anagrafe e la rilevazione dell'attività svolta costituiscono gli indispensabili supporti ai fini della programmazione, della definizione degli obiettivi e della verifica dei risultati.

3) Programmazione dell'attività

In sintonia con gli obiettivi del PNAA e d'intesa con la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, ogni Azienda Sanitaria Locale, sulla base della programmazione ministeriale e regionale, dà attuazione al piano di monitoraggio, al fine di:

- coordinare, in modo più incisivo, l'attività di vigilanza;
- valorizzare al meglio le risorse disponibili.

4) Anagrafe

Come previsto all'articolo 3 del D.M. 7 gennaio 2000, il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni e Province autonome, cura l'aggiornamento del censimento nazionale degli impianti di produzione e di distribuzione degli alimenti zootecnici.

Per la programmazione degli interventi sul territorio si terrà conto dell'anagrafe degli impianti, correlata con il censimento degli allevamenti zootecnici.

5) Sopralluoghi ispettivi o ispezioni

I sopralluoghi ispettivi (o ispezioni) devono essere effettuati senza preavviso ed in maniera non discriminatoria, si suddividono in:

a) ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Qualora si proceda nel corso dell'ispezione mirata al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

b) ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:

- fondato sospetto di irregolarità;
- filoni di indagine;
- informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
- emergenze epidemiologiche;
- emergenze tossicologiche;
- eventi comunque straordinari.

Qualora nel corso dell'ispezione su sospetto si proceda al prelievo di campioni, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

c) ispezioni extrapiano: non sono programmate ma sono effettuate sulla base di:

- esigenze epidemiologiche;
- ricerche.

Tali ispezioni sono programmate a livello locale e successivamente concordate con le Regioni e Province Autonome, in qualità di enti coordinatori delle attività sul territorio.

Qualora nel corso dell'ispezione extrapiano si proceda al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

Gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano devono essere comunicati con cadenza semestrale agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, che a loro volta provvedono alla trasmissione al Ministero della salute, secondo le scadenze indicate al punto 9 "rilevazione dell'attività".

Tuttavia, se nel corso delle suddette ispezioni vengono messe in evidenza non conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l'ambiente, la comunicazione agli Assessorati deve essere immediata.

Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome informano tempestivamente il Ministero della salute per i provvedimenti di competenza ai fini dell'implementazione del sistema di allerta rapido.

Per ciascun impianto della filiera impresa nel settore dei mangimi deve essere eseguito il seguente numero minimo di ispezioni:

- mangimifici industriali almeno un'ispezione l'anno;
- impianti di distribuzione almeno un'ispezione ogni due anni;
- impianti di allevamento almeno un'ispezione l'anno;
- laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi almeno un'ispezione l'anno;
- impianti dei produttori primari almeno un'ispezione l'anno.

Le frequenze minime delle ispezioni possono essere modificate sulla base dell'analisi dei rischi che prenda in considerazione la tipologia e la localizzazione dell'impianto, il tipo di mangime prodotto o stoccato e l'indirizzo produttivo dell'allevamento.

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, necessari al rilascio della specifica autorizzazione;
- delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
- delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);
- delle procedure e delle modalità operative relative all'esecuzione delle analisi effettuate nell'ambito dei piani di autocontrollo aziendale obbligatori o facoltativi; valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- dell'etichettatura;
- dei registri.

Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e funzionali degli impianti oggetto di vigilanza e controllo l'Azienda Sanitaria Locale comunica al legale rappresentante dell'impianto e, per conoscenza all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione:

- il tipo di irregolarità accertata (verbale dell'ispezione);
- le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
- il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti.


All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale come indicato di seguito:

- a) impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi a scopo di vendita – di cui all'art. 1 del D.M. 16/11/1993:
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 4;
- b) impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale – di cui all'art. 2 del D.M. 16/11/1993 :
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 5;
- c) impianti autorizzati ad acquistare prodotti intermedi per la produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale – di cui all'art. 6 del D.M. 16/11/1993:
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 6;
- d) stabilimenti di cui all'art. 10, lettera a) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - - fac-simile di verbale di ispezione allegato 7;
- e) stabilimenti di fabbricazione - commercializzazione di premiscele di cui all'art. 10, lettera b) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento -; - fac-simile di verbale di ispezione allegato 8;
- f) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 9
- g) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di alimenti composti ottenuti da materie contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 10;
- h) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di alimenti composti contenenti premiscele; - fac-simile di verbale di ispezione allegato 11;
- i) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti ottenuti da materie prime contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 12;
- j) intermediari - di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di additivi e prodotti;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 13
- k) intermediari - di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di premiscele;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 14
- l) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo nei mangimi;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 15
- m) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di premiscele con determinati additivi;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 16
- n) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del D.Lg.vo 13 aprile


- 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di alimenti composti con premiscele contenenti determinati additivi;
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 17
- o) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti con premiscele contenenti determinati additivi;
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 18
- p) intermediari - di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123, soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di additivi, per i quali è stabilito un tenore massimo nei mangimi e di premiscele contenenti determinati additivi;
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 19
- q) impianti autorizzati alla produzione di mangimi composti, completi e/o complementari non contenenti premiscele, additivi e premiscele medicate):
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 20;
- r) impianti di allevamento:
- fac-simile di verbale di ispezione periodica allegato 21 ;
- s) laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi:
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 22;
- t) impianti di distribuzione:
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 23;

Per quanto riguarda la numerosità campionaria per l'anno 2006, sarà emanata, con apposita nota del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo non appena il Ministero della Salute invierà la stesura definitiva del PNA 2006.

L'estensore
(dr. Paolo Di Stabato)



Il Dirigente del Servizio Veterinario
della Regione Abruzzo
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALL 1

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Rep. n. 2334 del 28 luglio 2005

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 28 luglio 2005:

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che fissa procedure nel campo della sicurezza alimentari;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, concernente "Attuazione della direttiva 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari";

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente "Attuazione delle direttive 93/43/CEE 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari" e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce "norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale";

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce "norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano";

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai "controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

8



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 ottobre 1999 n. 143;

VISTA la proposta di accordo elaborata dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 10 gennaio 2005, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volta a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 21 febbraio 2005, intervenuta sull'argomento, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il loro avviso tecnico favorevole sulla proposta ministeriale, integrata congiuntamente nella stessa sede con alcune precisazioni proposte dal Ministero delle Politiche agricole e forestali;

VISTI gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

RILEVATO che l'esame del punto nella seduta di questa Conferenza del 3 marzo 2005 è stato rinviato su richiesta delle Regioni, al fine di acquisire sul testo l'avviso del coordinamento tecnico interregionale in materia di agricoltura;

CONSIDERATO che nella seduta del 20 luglio 2005 il Comitato agricoltura ha espresso il proprio positivo avviso sul testo della proposta, come concordato in sede tecnica;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Ministro della salute e dei Presidenti delle Regioni sul presente accordo;

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nei termini di cui all'allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

R. Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Giorgio La Loggia

G. La Loggia

Felli

**ALLEGATO A****PREMESSA**

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, alla luce dell'analisi fatta dalla Commissione con la presentazione del "Libro verde" sullo stato della sicurezza alimentare nell'Unione Europea, e degli impegni dalla stessa assunti nel Libro Bianco del 12/01/2000, hanno prodotto una revisione della legislazione comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Aumento del grado di sicurezza degli alimenti con la copertura legislativa di tutte le attività correlate alla produzione e distribuzione "dal campo alla tavola";
- Identificazione e definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare produttori, Stati membri, Commissione e consumatori.
- Semplificazione e armonizzazione della legislazione già in vigore

Il primo atto normativo che ha ridisegnato l'intero quadro giuridico comunitario è senz'altro il "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.178/2002", pubblicato nella G.U.C.E, L.31 del 1.2.2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare".

Nel corso del 2004 è stato approvato un gruppo di Regolamenti, comunemente indicati come "pacchetto igiene" che sostituiranno, dal 1 gennaio 2006, le disposizioni comunitarie attualmente vigenti in materia di igiene delle produzioni e commercializzazione degli alimenti e fisseranno nuove regole anche per quanto riguarda l'attività di controllo delle Autorità competenti.

La recente legislazione comunitaria individua e separa le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare, esaltando, da un lato, il concetto di "filiera" e di compartecipazione di tutti i soggetti interessati all'importazione, produzione e commercializzazione di un alimento fino al consumatore, dall'altro, quello dell' Autorità sanitaria deputata al controllo ufficiale che deve verificare il rispetto da parte degli operatori degli obblighi loro imposti dalla legislazione alimentare, attraverso procedure di controllo, audit e ispezione.

Lo stesso Regolamento (CE) n. 178/2002, (d'ora in poi Regolamento), si preoccupa di far sì che il consumatore sia correttamente informato sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e che le Autorità di controllo abbiano la possibilità di avere le informazioni necessarie in caso di eventuale rischio sanitario, al fine di permettere l'attuazione delle



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

procedure di ritiro ed eventualmente il richiamo del prodotto alimentare e del mangime, ove non fossero state già poste in essere dallo stesso operatore, per quanto di competenza.

Lo strumento attraverso il quale il legislatore comunitario ha inteso rendere possibile il secondo menzionato obiettivo è la rintracciabilità (*traceability* nel testo inglese del Regolamento), definita all'art. 3 punto 15 del Regolamento come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", il cui obbligo e modalità generali di attuazione è stabilito nei successivi articoli da 17 a 20 del medesimo Regolamento. La rintracciabilità di alimenti e mangimi diverrà operativa a partire dal 1° gennaio 2005.

Il Regolamento, pur essendo direttamente applicabile, ha bisogno di una lettura per quanto possibile uniforme tra autorità sanitarie competenti, organi di controllo ed operatori del settore, al fine di evitare disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su una corretta ed uniforme applicazione dello stesso Regolamento, sui costi e sulla concorrenza tra le imprese, nonché sull'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

Ferma restando la possibilità che a livello comunitario venga presentato un documento che, per ciò che concerne la rintracciabilità a fini sanitari, armonizzi i comportamenti delle autorità competenti dei singoli Stati membri, o che vengano adottate decisioni specifiche, come previsto dall'art.18, comma 5 del Regolamento, si ritiene opportuna l'emanazione della presente linea guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi.

In virtù della legislazione vigente, tutti gli operatori del settore alimentare sono, già da tempo, tenuti alla predisposizione ed attuazione di un piano o procedure di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Identificazione dei pericoli, Analisi dei rischi e Individuazione dei punti critici di controllo), nonché all'attivazione delle procedure di ritiro dal mercato dei prodotti che possono presentare un rischio per il consumatore.

Per quanto riguarda il settore mangimistico, sta per esser emanato un nuovo Regolamento comunitario, che prevede la predisposizione da parte degli operatori del settore dei mangimi di un sistema di autocontrollo, basato sui principi dell'HACCP.

Le disposizioni concernenti l'obbligo della rintracciabilità costituiscono a tutti gli effetti, per il settore alimentare e mangimistico, un'integrazione delle procedure aziendali di gestione del rischio sanitario, unitamente all'insieme delle procedure che devono essere messe in atto, al fine di permettere il ritiro del prodotto, nel caso in cui si sia evidenziato un rischio. Per altro verso garantiscono alle autorità di controllo una solida base di informazioni per il rintraccio dei prodotti e l'individuazione delle responsabilità.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Occorre rammentare infine anche gli artt. 5 e 8 del citato regolamento, che rispettivamente recitano quanto segue: - "La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente"; - "La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche: le pratiche fraudolente o ingannevoli; l'adulterazione degli alimenti; ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore".

Articolo 1
(Obiettivi)

Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, relative ad altri articoli del regolamento n. 178 del 2002, il presente documento, alla luce degli artt. 17, 18, 19 e 20, ed in funzione dell'obiettivo del capo IV (Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni d'emergenza) del Regolamento, mira a fornire indicazioni:

- a) agli operatori del settore alimentare e dei mangimi sull'applicazione delle norme della rintracciabilità, ritiro e richiamo degli alimenti e dei mangimi;
- b) agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, sulle modalità di conduzione dei controlli per la verifica dell'efficacia delle procedure di rintracciabilità, ritiro e richiamo degli alimenti.

Gli artt. 17, 18, 19, 20 stabiliscono l'applicazione del principio di 'rintracciabilità' a tutti i prodotti alimentari e mangimistici, che renda efficaci ed efficienti le procedure operative di ritiro e richiamo dei prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare, o che si ha motivo di ritenere tali, al fine di poter conseguire un livello elevato di tutela della salute.

In definitiva, nel perseguire l'obiettivo della "rintracciabilità" di cui ai suddetti articoli del Regolamento, e nell'impostare le relative procedure operative e di controllo, occorrerà tener conto della loro finalità esclusivamente sanitaria.

Articolo 2
(Riferimenti normativi)

Vengono riportati i principali riferimenti normativi comunitari e nazionali a cui si rimanda per un più approfondito esame:

- Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- decreto legislativo 26/05/97 n. 155: Attuazione delle Direttive 93/43/CEE 96/3/CE concernente l' "Igiene dei prodotti alimentari";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- decreto legislativo 03/03/93 n. 123: Attuazione della Direttiva 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- decreto legislativo 27/01/92 n.109: Applicazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari" e successive modifiche.

A partire dall'1 gennaio 2006, entreranno in vigore i seguenti regolamenti:

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Articolo 3

(Definizioni)

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee-guida, si richiamano le definizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento, ed in particolare:

Alimento o «prodotto alimentare» o «derrata alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Mangime (o "Alimento per animali"): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento, o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ritiro dell'alimento: qualsiasi misura, dell'operatore o dell'autorità competente, volta ad impedire la distribuzione e l'offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.

Ritiro del mangime: qualsiasi misura, dell'operatore o dell'autorità competente, volta ad impedire la distribuzione e l'offerta all'utente del mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi

Richiamo dell'alimento: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Richiamo del mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all'utente del mangime, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Informazione al consumatore: informazione rivolta al consumatore finale, da adottare nei casi previsti dall'art 19, comma 1, del Reg. 178/2002/CE, con la quale s'informa dei motivi del richiamo dal mercato, delle eventuali misure di cautela da adottare o, in alternativa, delle modalità di richiamo dell'alimento.

Autorità competenti: il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, le Aziende sanitarie locali incaricate degli audit e verifiche sul sistema e sulle procedure della rintracciabilità, nonché all'adozione dei provvedimenti per fini di salute pubblica e il Ministero delle politiche agricole e forestali per le materie di propria competenza, anche per il tramite dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

Articolo 4

(Responsabilità primaria)

I. Il comma 1, dell'art 17 del Regolamento obbliga tutti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, come definiti all'art 3 del Regolamento, a:

- garantire che gli alimenti e i mangimi da essi prodotti e/o commercializzati siano conformi alle norme del settore alimentare inerenti le loro attività;
- verificare che tali norme siano soddisfatte.

Come già ricordato in premessa, il Libro Bianco ha individuato i soggetti responsabili della sicurezza alimentare, affidando agli operatori un ruolo fondamentale al raggiungimento di tale obiettivo. Il legislatore comunitario attribuisce esplicitamente la responsabilità legale primaria per la sicurezza alimentare a tutti coloro che sono coinvolti nell'importazione, produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi, ognuno relativamente alla parte di propria competenza, attraverso un sistema efficace di autocontrollo, per verificare che gli





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

alimenti o i mangimi prodotti o commercializzati rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali.

E' bene sottolineare che tale disposizione ha ampliato, e comunque chiarito, che gli obblighi del produttore non si limitano, relativamente alle garanzie sanitarie, alla sola effettuazione dell'autocontrollo, già previsto dalla direttiva 93/43/CEE e per i prodotti d'origine animale da norme verticali specifiche. Infatti, con l'entrata in applicazione dei Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE gli obblighi e le responsabilità, previste dal comma 1 dell'art. 17 del Regolamento, sono stati estesi anche al settore della produzione primaria.

Gli operatori del settore della produzione primaria che sono già assoggettati agli obblighi relativi ai divieti di somministrazione agli animali di talune sostanze ad azione ormonale od anti-ormonale, all'utilizzo di determinati antiparassitari nelle colture, o ai limiti nell'uso degli additivi nei mangimi ecc, rientrano, senza più alcuna ombra di dubbio, a pieno titolo, nell'ambito di applicazione della legislazione alimentare.

La gestione delle responsabilità da parte di un operatore del settore alimentare o dei mangimi è un processo che può comportare, per quanto riguarda la sfera di propria competenza e sulla base di scelte aziendali, l'adozione di un sistema di registrazione e/o documentazione e di verifica delle attività, per le quali è prevedibile o possibile che si venga chiamati a rispondere, al fine di assicurare che l'alimento o il mangime immesso sul mercato risponda ai requisiti di sicurezza.

Appare evidente che, ad esempio, un trasportatore o un dettagliante non può essere responsabile della presenza di un pericolo in un prodotto confezionato (a meno di atti intenzionali o accidentali) che non sia stato da lui manipolato, ma può essere considerato responsabile, in virtù della normativa vigente, del controllo del rischio attraverso il rispetto di taluni requisiti relativi alle condizioni di trasporto o di detenzione (es. temperatura di trasporto o stoccaggio) ed attraverso l'adozione delle procedure di autocontrollo e degli eventuali adeguati interventi correttivi.

Articolo 5
(Rintracciabilità)

1 Il comma 1 dell'articolo 18 del Regolamento, stabilisce l'obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

Nei comma successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato di prodotti che possono





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

costituire un rischio per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorità competenti.

Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare. Appare necessario sottolineare che nei commi 2 e 3 viene usata una diversa terminologia: "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito ..." e "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito..."

Questa differenza, permette di chiarire che l'operatore del settore alimentare o mangimistico, quando riceve un prodotto, deve essere in grado di indicare il soggetto, (anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima: es. il raccogliitore di funghi, il pescatore, ecc.) o l'impresa da cui ha ricevuto il prodotto; detto operatore, invece, quando fornisce i propri prodotti, deve essere in grado di indicare esclusivamente le imprese a cui ha ceduto il prodotto, l'animale o il mangime.

Pertanto, essendo obbligatorio per l'operatore che cede o somministra l'alimento al consumatore finale mantenere la rintracciabilità dell'alimento a monte, ma non a valle, per l'ultimo anello della filiera a valle sono applicabili i commi 1, 2 dell'art. 18, ma non il comma 3.

2. Pur prevedendo espressamente il Regolamento comunitario una rintracciabilità del prodotto a monte ed a valle, ai fini di una migliore gestione della rintracciabilità, è opportuno che le imprese che elaborano le proprie produzioni aggregando, confezionando ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il destino di ciascuna di esse, o dei lotti.

Nel caso in cui venga riscontrato, infatti, un rischio per il consumatore o per gli animali, e l'operatore del settore alimentare o dei mangimi non sia in grado di rintracciare o indicare quale sia stato l'ingrediente, la materia prima o il prodotto, che ha determinato il rischio sanitario, si renderà necessario allargare l'azione di ritiro del prodotto, fino a ricomprendere nell'azione di ritiro/riciamo tutti i prodotti potenzialmente a rischio con aumento delle ripercussioni commerciali, e conseguente maggiore dispendio di risorse economiche, sia private che pubbliche, ed eventuale possibilità di oneri aggiuntivi a carico degli operatori, derivanti da controlli supplementari effettuati dalle autorità di controllo.

Pertanto, l'adozione di un sistema di rintracciabilità interna consente di collegare le materie prime con i prodotti e, conseguentemente, in caso di ritiro, di contenere il quantitativo del prodotto da ritirare.



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Spetta, quindi, agli operatori, sulla base delle scelte aziendali la determinazione del lotto o di altri elementi identificativi, in maniera tale da poter risalire tempestivamente ad alimenti o mangimi, che condividono lo stesso rischio sanitario.

Bisogna, tuttavia, considerare quanto disposto all'art. 14, comma 6: "*se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio, a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio*". Analogamente per il settore dei mangimi, si deve tener conto di quanto previsto all'art. 15, comma 3.

3. Il comma 4 dell'articolo 18 sancisce il principio generale dell'obbligatorietà di un'identificazione o etichettatura di un alimento o di un mangime, disponendo che l'identificazione o l'etichetta deve contenere elementi utili, per agevolare la rintracciabilità, rimandando comunque le prescrizioni puntuali a quelle previste in materia dalle norme specifiche.

4. I trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di alimenti e mangimi devono dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilità, quando operano come soggetti indipendenti. Possono omettere di dotarsi di autonomi sistemi e procedure di rintracciabilità nel caso in cui operano per conto di un'azienda, che assolve essa stessa gli obblighi di rintracciabilità previsti dal regolamento ed a condizione che siano in grado di dimostrare all'autorità competente che i dati richiesti sono gestiti direttamente dall'azienda in questione e che comunque possono essere tempestivamente messi a disposizione dell'autorità che effettua il controllo.

Per quanto riguarda i magazzini e i depositi conto terzi (frigoriferi e non), i quali ricevono dal produttore o importatore la merce in confezioni singole o su pallets contenenti diverse confezioni dello stesso prodotto o di prodotti diversi - che pertanto non intervengono nella produzione o trasformazione e che riconsegnano il prodotto ai trasportatori per altre destinazioni, in cartoni o pallets - questi devono, ai fini della individuazione della merce, secondo quanto richiesto dall'art. 18 del Regolamento, registrare:

- all'entrata: quantità e natura della merce, come risulta dal documento di trasporto;
- all'uscita: quantità e natura della merce, registrando quanto risulta dal documento di trasporto.

Comunque, nel caso in cui le sopraccitate informazioni siano state fornite ai magazzini e depositi conto terzi, è auspicabile che questi ultimi le riportino come informazioni da trasmettere a valle.

Anche in questo caso, si evidenzia la necessità che i produttori od importatori, sulla base di scelte aziendali, forniscano ai magazzini o depositi conto terzi, le informazioni riferite



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

all'individuazione della confezione/cartone del prodotto, indicando anche il numero del lotto o altro sistema identificativo della partita, al fine di circoscrivere eventuali azioni di ritiro/riciamo.

5. L'articolo 18 si applica a partire dal 1° gennaio 2005. A tale data le imprese devono aver adottato il sistema e le procedure di rintracciabilità e fornire le garanzie richieste dall'articolo 18.

Resta inteso che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono dimostrare il possesso, preesistente alla data d'entrata in applicazione del Regolamento, di alimenti, materie prime, additivi, mangimi ecc., stoccati.

Le aziende del settore alimentare e mangimistico non sono obbligate a tenere separati alimenti e mangimi introdotti prima del 01/01/2005, da quelli introdotti successivamente a tale data.

6. Ferma restando l'applicazione di norme più specifiche di natura sanitaria, fiscale, ecc., le informazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18, dovendo essere messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedono, vanno conservate per un congruo periodo di tempo, che indicativamente può esser riferito ai periodi di tempo sotto indicati:

- 3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, ed ortofruttili)
- i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, per i prodotti "da consumarsi entro il";
- i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti "da consumarsi preferibilmente entro";
- i 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l'indicazione del termine minimo di conservazione né altra data.


Ovviamente vanno conservate sia le informazioni, come anche le fonti dalle quali le stesse sono scaturite, al fine di permettere una verifica di valore oggettivo.

Articolo 6.

(Ritiro e richiamo dei prodotti alimentari)

1 Il comma 1 dell'articolo 19 stabilisce taluni obblighi per gli operatori del settore alimentare nel momento in cui hanno il fondato dubbio o la certezza che un prodotto alimentare, da loro importato, prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza. Infatti un prodotto non può essere definito sicuro, se non risponde ai requisiti di sicurezza stabiliti all'art. 14.

Nel caso in cui l'operatore alimentare ritiene, o ha motivo di ritenere, che il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento, e questo non sia più sotto il suo immediato controllo, deve:





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

1. Identificare il prodotto;
2. Identificare l'ambito di commercializzazione (nazionale, comunitario, esportazione verso Paesi Terzi, completato dalla specifica relativa ai singoli ambiti territoriali/Paesi);
3. Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito;
4. Informare immediatamente l'A.U.S.L. territorialmente competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza;
5. Informare l'anello a monte, nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto a lui fornito;
6. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute del consumatore;
7. Informare il consumatore, in maniera efficace, accurata e tempestiva dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto, nel caso in cui questo sia arrivato, o si abbia motivo di ritenere che sia arrivato, al consumatore, e provvedere a richiamare il prodotto, quando altre misure non risultano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute pubblica.

L'informazione al consumatore deve essere adottata, in via prioritaria, dall'operatore titolare degli elementi identificativi del prodotto (titolare del marchio, se presente; in assenza di marchio, l'operatore identificato in etichetta; per i prodotti venduti sfusi, il punto di vendita o di somministrazione).

2 Il comma 2 dell'art.19 si rivolge agli operatori della vendita al dettaglio o della distribuzione che non incidono sulla sicurezza del prodotto, attraverso una manipolazione diretta, quale ad esempio lo sconfezionamento, riconfezionamento, porzionatura o attraverso l'apposizione di un'etichetta sul prodotto, ecc.

In particolare questi operatori, nell'ambito delle rispettive sfere di influenza, devono:

- a) Ritirare dal mercato i prodotti, di cui hanno ricevuto informazione di non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare da parte del fornitore o dell'A.S.L. competente;
- b) Ritirare dal mercato, informando il fornitore, i prodotti che loro stessi, o a seguito di segnalazioni di consumatori, hanno fondato motivo di ritenere non conformi o che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, in attesa di indicazioni da parte del fornitore e/o A.S.L.;
- c) Collaborare con l'azienda alimentare di produzione, trasformazione, con il fornitore e con l'A.S.L. competente, ai fini della rintracciabilità dei prodotti alimentari non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare;
- d) Collaborare nelle campagne d'informazione e richiamo di prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.

3. I commi 3 e 4 ribadiscono e rafforzano gli obblighi degli operatori, diversi da quelli di cui al comma 2, circa la necessaria informazione che deve essere fornita alle autorità





competenti, nel caso in cui abbiano un fondato motivo di ritenere che un prodotto sia ritenuto dannoso per la salute umana. In particolare essi devono:

- informare immediatamente l'A.S.L. competente dei motivi del ritiro e degli interventi messi in atto al fine di evitare dei rischi per il consumatore;
- mettere a disposizione dell'A.S.L. competente tutte le informazioni richieste ed utili, ai fini della valutazione della congruità delle misure adottate;
- collaborare con le A.S.L. competenti riguardo i provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che hanno fornito.

Articolo 7

(Ritiro e richiamo dei mangimi)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 stabilisce taluni obblighi per gli operatori del settore dei mangimi, nel momento in cui hanno il fondato dubbio o la certezza che un mangime, da loro importato, prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza. Ciò sta a significare che un prodotto non può essere definito sicuro, se non risponde ai requisiti di sicurezza stabiliti dall'articolo 15.

Nel caso in cui il prodotto non offra, o si ha fondato motivo di ritenere che non offra, sicurezza per la salute umana o animale, l'operatore del settore dei mangimi, nel caso in cui il mangime non sia più sotto il suo immediato controllo, deve:

- a) Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito;
- b) Informare immediatamente l'A.S.L. competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza;
- c) Informare l'anello a monte, nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto a lui fornito;
- d) Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;
- e) Informare l'allevatore o i detentori degli animali a cui il mangime può essere arrivato, in maniera efficace e accurata, dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto, nel caso in cui questo sia arrivato o si abbia motivo di ritenere che sia arrivato all'utente.

L'informazione all'utente del mangime deve essere adottata, in via prioritaria, dall'operatore titolare degli elementi identificativi del mangime (titolare del marchio, se presente; in assenza di marchio, l'operatore identificato in etichetta).





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2. Il comma 2 dell'art. 20 si rivolge agli operatori del settore dei mangimi della vendita al dettaglio o della distribuzione che non incidono sulla sicurezza del prodotto, attraverso una manipolazione diretta, quale ad esempio lo sconfezionamento, riconfezionamento, porzionatura, etichettatura, ecc.

In particolare questi operatori, nell'ambito delle rispettive sfere di influenza, devono:

- Procedere al ritiro dal mercato di mangimi di cui hanno ricevuto informazione di non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare da parte del fornitore o dell'A.S.L. competente;
- Procedere al ritiro cautelativo dal mercato, informando il fornitore, di mangimi che loro stessi, o a seguito di segnalazioni di allevatori o detentori di animali hanno fondato motivo di ritenere non conformi o che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, in attesa di indicazioni definitive da parte del fornitore;
- Collaborare con l'azienda di produzione, di trasformazione, e con il fornitore e con l'A.S.L. competente ai fini della rintracciabilità dei mangimi non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare;
- Collaborare nelle campagne d'informazione e di richiamo dei mangimi non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.

3. I commi 3 e 4 ribadiscono e rafforzano gli obblighi degli operatori, diversi da quelli di cui al comma 2, circa la necessaria informazione che deve essere fornita alle A.S.L. competenti nel caso in cui un mangime sia motivatamente ritenuto dannoso per la salute pubblica. In particolare essi devono:

- Informare immediatamente l'A.S.L. competente dei motivi del ritiro, e degli interventi messi in atto al fine di evitare i rischi derivanti dall'uso del mangime;
- Mettere a disposizione dell'A.S.L. competente tutte le informazioni richieste, ed utili ai fini della valutazione della congruità delle misure adottate;
- Collaborare con l'A.S.L. competente riguardo i provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un mangime che hanno fornito.

Articolo 8

(gestione della rintracciabilità e documentazione correlata)

1. Il Regolamento comunitario fissa degli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo.

Gli operatori devono:

- predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l'esclusione di identificazione del consumatore finale);



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINDE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato di prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento

I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di:

- 1) individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti, di animali, di mangimi come definito al comma 2 dell'art.18 del Regolamento (rintracciabilità a monte);
- 2) individuare le imprese dirette alle quali sono stati forniti i propri prodotti, come definito al comma 3 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a valle);
- 3) mettere a disposizione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.

Come già precedentemente evidenziato, appare auspicabile che le imprese del settore alimentare e mangimistico, per le motivazioni già enunciate, sviluppino sistemi di rintracciabilità interna, anche in previsione di futuri sviluppi normativi.

2. Gli operatori devono, a prescindere dai mezzi utilizzati, fornire le seguenti informazioni, per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o un mangime:
 1. nominativo del fornitore, (es. sede sociale, stabilimento di provenienza dell'alimento o del mangime, o animale, ecc.);
 2. natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione, ecc.);
 3. indicazioni ai fini dell'individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna ecc.) ai sensi dell'art.18, comma1;
 3. altre informazioni previste da norme specifiche.

Appare necessario che gli operatori mettano a disposizione del personale delle A.S.L. per poter procedere alle verifiche dell'efficacia delle operazioni di ritiro/richiamo, tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono; esse diventano essenziali nel momento in cui è necessario risalire ad un alimento o mangime non sicuro, come definito agli art.14 e 15.

3. Ciascun operatore deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese a cui ha fornito i propri prodotti. Ai fini del raggiungimento dello scopo è necessario che gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi siano in grado di dimostrare all'Autorità di controllo di disporre di un sistema idoneo all'individuazione (es: raccolta fatture, bolle di accompagnamento, registri carico/scarico) di:
 - tutti i clienti (es. ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.);
 - tutte le forniture/cliente;
 - modalità/mezzo di distribuzione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ai fini di una gestione ottimale di eventuali problemi legati alla sicurezza dei prodotti, è raccomandabile la raccolta/schedario delle informazioni riferite ai clienti abituali quali ad esempio:

- Nome e Ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa e/o dello stabilimento del cliente;
- Numero di telefono;
- Numero di fax e indirizzo E-mail;
- La disponibilità di un punto di contatto con un responsabile della fornitura che abbia sufficiente potere decisionale per collaborare in caso di urgente ritiro o messa in quarantena di un prodotto che non risponde ai criteri di sicurezza alimentare.

E' opportuno che l'operatore del settore alimentare o mangimistico abbia a disposizione, inoltre, l'indirizzo, numeri di telefono e fax della A.S.L. competente per territorio, al fine di poter comunicare tempestivamente qualsiasi informazione riferibile alla rintracciabilità, o per eventuali interventi ai fini della valutazione del rischio e delle azioni da adottare.

Anche per quanto riguarda i trasportatori è raccomandabile che il fornitore abbia una lista dei trasportatori abituali che vengono utilizzati, con tutte le informazioni necessarie:

- a) Nome e Ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa del trasportatore;
- b) Numero di telefono;
- c) Numero di fax ;
- d) Indirizzo E-mail.

Le informazioni che devono essere rese disponibili alle competenti autorità di controllo, ai fini della rintracciabilità dei prodotti, sono quelle di cui al precedente comma 2.

4 Per indicazioni e puntualizzazioni sulla rintracciabilità interna (ad esempio nelle fasi di lavorazione, trasformazione, aggregazione, cernita, confezionamento, riconfezionamento, ecc.), si rimanda a quanto già riportato all'interno dello specifico paragrafo.

5 Nell'ambito delle procedure di autocontrollo aziendale, è opportuno che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi provvedano periodicamente alla revisione del sistema di rintracciabilità, al fine di mantenere un elevato livello di efficacia, procedendo ad una valutazione delle procedure messe in atto per l'individuazione dei fornitori/prodotto, cliente/prodotto consegnato e per quanto possibile, come già detto le procedure interne di rintracciabilità.

Articolo 9

(ritiro e richiamo di un prodotto)

1. L'obiettivo del ritiro e richiamo del prodotto è quello di proteggere la salute pubblica attraverso una serie di interventi, volti ad escludere che un determinato alimento o





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

mangime, che può costituire un rischio per la salute umana od animale, possa esplicitare i suoi effetti.

Nel caso in cui il ritiro/richiamo debba esser effettuato per un possibile rischio sanitario per i consumatori, o che coinvolga la sicurezza dei mangimi, dovrà esser data immediata comunicazione al competente servizio dell'A.S.L.

Il successo del ritiro/richiamo degli alimenti dal commercio è correlato con una chiara attribuzione delle responsabilità all'interno delle aziende alimentari e mangimistiche. La predisposizione da parte degli operatori di procedure codificate e l'effettuazione di un piano testato di richiamo/ritiro può esser utile ai fini del successo delle procedure attivate in caso di necessità.

Resta inteso che il ritiro o il richiamo dal mercato di un determinato alimento o mangime o lotto di prodotto per ragioni commerciali o comunque diverse da quelle relative ai requisiti di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, come definiti agli articoli 14 e 15 del Regolamento, non comporta l'obbligo di comunicazione all'Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente, e può esser gestito direttamente dall'azienda, all'interno del proprio sistema di qualità.

La responsabilità delle azioni di ritiro/richiamo di un alimento o mangime ricade in primo luogo sull'operatore che, secondo le proprie capacità organizzative, adotterà le modalità più efficaci ed efficienti al raggiungimento dell'obiettivo.

2. Gli operatori del settore alimentare e mangimistico coinvolti nel ritiro o nel richiamo di un prodotto, devono informare immediatamente i servizi competenti delle Aziende Sanitarie Locali; a tal fine, a titolo esemplificativo, si riporta un modello che può esser utilizzato per la raccolta e la comunicazione del maggior numero di informazioni utili per l'identificazione del prodotto a rischio (**allegato I**).

Qualora le informazioni fossero giudicate insufficienti da parte dell'Autorità sanitaria al fine di individuare il prodotto, questa potrà, in attuazione del principio di precauzione, provvedere al ritiro di tutti i prodotti che possano aver condiviso lo stesso rischio sanitario.

3. La comunicazione iniziale alla rete di distribuzione dovrà esser fatta in maniera quanto più tempestiva possibile (es. per telefono), a cui si dovrà dar seguito con comunicazione scritta, via fax o via e-mail. Le comunicazioni scritte devono contenere tutte le informazioni necessarie per permettere l'esatta individuazione del prodotto.

Si deve evitare che la notifica abbia il formato di una lettera commerciale: essa deve dare infatti l'immediata percezione dell'urgenza e pertanto riportare la seguente dicitura:





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

“URGENTE: RICHIAMO DEL PRODOTTO” o “URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO”.

4. La gestione di alimenti o mangimi oggetto di una procedura di ritiro/richiamo, rientra nelle responsabilità degli operatori. L’Autorità sanitaria competente valuterà, caso per caso, le modalità di gestione del ritiro /richiamo dell’alimento o mangime, adottando eventuali provvedimenti anche di natura sostitutiva, nel caso di gestione delle procedure non idonea, alla luce delle vigenti disposizioni legislative.

L’operatore deve informare l’autorità competente del completamento del ritiro/richiamo del prodotto.

5 L’operatore del settore alimentare, nel caso in cui sia necessario procedere al richiamo del prodotto, deve informare il consumatore finale in maniera tale che l’informazione sia tempestiva, e possa raggiungere tutti i soggetti che potenzialmente possono avere acquistato un prodotto a rischio.

Anche il dettagliante o il laboratorio di trasformazione/preparazione che incide sulla sicurezza dei prodotti alimentari (es. affettatura, porzionamento, controllo delle temperature, ecc), nel caso in cui sia a lui ascrivibile il mancato rispetto dei principi di sicurezza alimentare, e sia necessario provvedere al richiamo di un prodotto da essi preparato, trasformato, ecc., devono attivare le procedure d’informazione dei consumatori cui hanno fornito il prodotto.

La portata dell’informazione potrà essere graduata in funzione quindi della rete di distribuzione, ricorrendo anche a comunicati stampa, diffusi a mezzo radiotelevisivo, giornali a tiratura nazionale o locale, informative distribuite nei circuiti di commercializzazione ecc.

Articolo 10

(controllo ufficiale, verifica dei requisiti minimi per la rintracciabilità e per la gestione di allerta sanitari)

1. Con il Regolamento (CE) 178/2002 è sancito che la responsabilità primaria per garantire ai consumatori prodotti sicuri, che quindi rispondano pienamente ai requisiti di sicurezza alimentare, spetta agli operatori del settore alimentare ed agli operatori del settore mangimistico.

Pertanto, l’intervento degli organi di controllo deve consistere nel:

- verificare che rispetti tutte le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare colui che importa, produce ed immette in commercio alimenti o mangimi;
- verificare il rispetto degli obblighi relativi alla rintracciabilità;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- verificare, in caso in cui un alimento o un mangime non risponda o si abbia motivo di ritenere che non risponda ai requisiti di sicurezza, come definiti rispettivamente agli articoli 14 e 15, che ciascun operatore, per quanto di competenza, abbia attivato tutte le procedure previste negli articoli da 18 a 20;
- prescrivere agli operatori del settore alimentare o mangimistico le azioni necessarie per mettere in sicurezza un alimento o un mangime non rispondente ai requisiti di sicurezza;
- adottare, in caso di mancato ritiro/ricambio del prodotto da parte dell'operatore, ogni iniziativa necessaria, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica;
- sanzionare, in base alle disposizioni vigenti, gli operatori del settore alimentare e mangimistico, nel caso in cui non siano state rispettate le disposizioni vigenti applicabili ed in particolare all'art.17.

Gli organi di controllo, pertanto, durante l'espletamento delle loro attività, dovranno verificare il rispetto delle specifiche disposizioni vigenti riferite all'importazione, produzione, commercializzazione degli alimenti o mangimi (es. per le carni fresche il decreto legislativo 286/94), come previsto dall'art.17 del Regolamento ed inoltre verificare il rispetto degli obblighi degli artt. da 18 a 20 del citato Regolamento.

Per quanto riguarda i sistemi e le procedure messe in atto dalle aziende, ai fini della rintracciabilità, gli organi di controllo dovranno verificare che siano soddisfatte le esigenze del Regolamento rispetto al raggiungimento dell'obiettivo, senza entrare nel merito delle scelte aziendali operate, in quanto la responsabilità primaria, come detto, spetta all'operatore.

2. Le verifiche da parte degli Organi di controllo del Servizio Sanitario Nazionale sul rispetto degli obblighi relativi alla rintracciabilità ricadono nel controllo ufficiale degli alimenti, disciplinato dalle norme in vigore. In particolare, si richiama il decreto legislativo 3 marzo 1993, n.123 che, all'art 2 definisce il contenuto dell'attività ispettiva e prevede che gli organi incaricati del controllo possano prendere conoscenza del materiale scritto e di ogni altro documento in possesso delle persone fisiche e giuridiche in tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione di alimenti e bevande.

Pertanto, finché rimane in vigore il citato decreto legislativo n. 123 del 1993, esso rappresenta lo strumento operativo per svolgere le attività di verifica e controllo di quanto disposto con gli articoli 18 e 19 del Regolamento, mentre per quanto riguarda l'art.20, si fa riferimento al decreto legislativo n. 223 del 2003, relativo all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.





Sempre ai sensi del citato art. 2 del decreto legislativo 123/93, gli Organi incaricati del controllo possono fare ed acquisire copia o estratti del materiale e dei documenti sottoposti al loro esame, dandone menzione nel verbale di ispezione. Si tratta di un mandato "a tutto campo", che non riguarda soltanto gli interventi svolti in casi sospetti o nell'ambito di emergenze sanitarie, ma che comprende anche le attività ordinarie di carattere sistematico, così come previsto dall'art. 3 del citato decreto Legislativo. D'altra parte, la norma richiamata prevede che le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo ufficiale siano tenute ad assicurare agli incaricati del controllo la necessaria assistenza nell'esercizio delle loro funzioni.

E' appena il caso di ricordare che, a fronte dell'ampio potere conferito dalla norma e del diritto di accesso ad informazioni e documenti "sensibili", gli organi di controllo - fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali - sono tenuti all'osservanza del segreto professionale.

Per effetto della normativa vigente e del Regolamento 178/2002, i responsabili di industrie alimentari e mangimistiche, che, a seguito dell'autocontrollo, constatino che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute, devono provvedere:

- a) al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili;
- b) ad informare le autorità competenti sulla natura del rischio e fornire le informazioni relative al ritiro degli stessi.

Ciò premesso e chiarito nella prima parte del presente documento l'oggetto della norma, i soggetti obbligati ed i due obblighi derivanti (- chi è il fornitore e che cosa ha consegnato all'operatore alimentare/mangimista; - quali sono i clienti e quali prodotti hanno ricevuto), si tratta di definire un protocollo d'intervento per gli organi incaricati del controllo ufficiale, in modo da evitare comportamenti disomogenei in eccesso o in difetto.

In sintesi, il Regolamento 178/02 pone l'obbligo, a carico degli operatori di registrare o documentare gli approvvigionamenti di materie prime in entrata e le consegne dei prodotti in uscita.

Le informazioni minime che devono essere messe a disposizione dell'autorità pubblica sono, pertanto, le seguenti:

- natura e quantità della materia prima
- nome e recapito dei fornitori
- data di ricevimento
- natura e quantità dei prodotti commercializzati
- nome e recapito dei clienti
- data di consegna dei prodotti.



E' necessario evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, non sono compresi nel campo di applicazione i vegetali prima della raccolta e, com'è stato chiarito a livello comunitario, i prodotti veterinari ed i fitofarmaci ecc. Per tale motivo questi non sono assoggettati alle prescrizioni dell'articolo 18 del Regolamento, ma a norme specifiche.

3. Tali informazioni minime possono essere raccolte e conservate con i sistemi di registrazione già in uso, purché gli operatori siano in grado di comunicarle agli organi di controllo, in tempi compatibili con la gestione degli allerta sanitari.

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che l'implementazione di un sistema per il rintraccio degli alimenti è il presupposto su cui poggia l'efficienza e l'efficacia degli interventi di ritiro e richiamo dei prodotti a rischio. Pertanto, non si tratta di costruire sistemi costosi in base a logiche di adempimento formale, ma di considerare l'obiettivo sanitario della norma, valutando il sistema aziendale anche con test preventivi e simulazioni.

Nel caso in cui le procedure interne di gestione non si siano dimostrate sufficientemente efficaci a raggiungere l'obiettivo sanitario della norma, è opportuno che l'organo di controllo, nell'ambito dei poteri conferiti dal decreto legislativo n. 123 del 1993 e delle indicazioni del decreto legislativo n. 155 del 1997, prescriva il miglioramento delle procedure in essere a vantaggio della stessa impresa e dei consumatori.

Per agevolare ed uniformare gli interventi di controllo ufficiale sul tema della rintracciabilità e della gestione degli allerta sanitari, si propone un modello di registrazione dell'attività di verifica svolta, utile a documentare l'attività dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che hanno competenza in materia di sicurezza alimentare (allegato II).



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO I

Modello per la raccolta e la comunicazione da parte dell'operatore all'autorità sanitaria per prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (reg. 178/2002 artt. 19 e 20)

ANFAUSL di	
Data	

NOTIFICANTE

N° di riconoscimento comunitario	
Ragione sociale	
Sede legale	
Sede stabilimento	
Recapito	Telefono fax e-mail

PRODOTTO : Alimento Mangime

Denominazione di vendita/identificazione del prodotto		
Marchio di fabbrica/nome commerciale		
Natura del prodotto e relativa descrizione dettagliata		
Presentazione		
Informazioni in etichetta/elenco delle indicazioni		
Ingredienti:		
Immagine/logo (descrizione)		
Quantitativo Totale (espresso in unità di misura)		
N° pallets Peso per pallet	N° colli Peso per collo	N° unità singole Peso delle unità singole

M. 1044 - 1994 - ISTITUTO NAZIONALE DI RECA. ELLIUS. 1995 6 14 - 6



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

LOTTO

N° totale di lotti non conformi			
Identificativo del/i lotto/i			
Scadenza	Da consumarsi entro:	Da consumarsi preferibilmente entro	Da venderci entro:
Qualora trattasi di più lotti non conformi con diverse scadenze, indicare per relative singole date			
Altre informazioni utili			

NON CONFORMITA' AI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Natura della non conformità	1) Pericolo diretto per la salute <input type="checkbox"/>	2) non conformità di etichettatura <input type="checkbox"/>	3) Altro <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--	---	-----------------------------------

1) PERICOLO

Natura del pericolo	Biologico <input type="checkbox"/>	Fisico <input type="checkbox"/>	Chimico <input type="checkbox"/>
Descrizione			
Rilevato in data :			
Rilevato a seguito di:			
Se da campionamento:	data del prelievo		
	matrice		
	campioni		
	metodo		
	Data del referto laboratorio		
Altre informazioni utili			

2 e 3) NON CONFORMITA' DI ETICHETTATURA o ALTRO

Descrizione	
-------------	--

ROMA, 10/11 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE S.p.A. - S.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

INDIVIDUZIONE DEL FORNITORE

Fornitore/ produttore	
Recapito	

L'ALIMENTO PUÒ AVER RAGGIUNTO IL CONSUMATORE FINALE?

SI NO

IL MANGIME PUÒ AVER RAGGIUNTO L' UTILIZZATORE FINALE?

SI NO

PROCEDURE ATTIVATE

Ritiro <input type="checkbox"/>	Descrizione riassuntiva
Richiamo <input type="checkbox"/>	Descrizione riassuntiva
Informazioni trasmesse <input type="checkbox"/>	Descrizione riassuntiva
	Descrizione riassuntiva

Tempi previsti per l'efficacia dell'azione e per la chiusura dell'azione intrapresa

--

ROMA, 03/06/2006 - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA ECONOMICA (INRCA) S.p.A. - S.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

DISTRIBUZIONE

Lista di distribuzione contenente i seguenti dati relativi ai singoli clienti da allegare alla notifica

Cliente/i	Nazione
	Ragione sociale
	Indirizzo
	Recapito
Documento di trasporto n° del/...../.....
Certificato sanitario	Numero
	Data
	Dvce (documento veterinario comune di entrata) n°

TRASPORTATORE (in caso di trasportatore che agisce per conto terzi)

Dati identificativi dell'impresa di trasporto	
Numero di targa del mezzo di trasporto	
Recapito	

Nota: Va fornito il maggior numero di informazioni possibile, al fine di permettere agli organi di controllo di valutare per grandi linee, già in fase precedente all'avvio di verifica materiale presso l'impresa, l'appropriatezza delle misure adottate dall'impresa stessa ai fini della tutela della salute pubblica.



**ALLEGATO II¹****SCHEMA DI CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
RINTRACCIABILITA' E PER IL RITIRO/RICHIAMO**

(art. 18, 19 e 20 del Regolamento 178/2002)

Settore: alimenti mangimi

Attività di cessione o somministrazione di alimento/mangime al consumatore finale/utente

SI NO

Ditta

Ragione

sociale _____

Sede stabilimento

Via _____ n° _____ Comune _____

Sede legale

Via _____ n° _____ Comune _____

Rappresentante legale sig. _____ Residente

in _____

Responsabile per la rintracciabilità e per l'attivazione delle procedure di ritiro /richiamo

sig. _____

N° totale addetti _____ di cui dipendenti _____

INFORMAZIONI GENERALIRiconoscimento CE Autorizzazione sanitaria Registrazione Licenza amministrativa
commerciale¹ Colui che effettua il controllo ufficiale, nella compilazione della scheda deve tener conto della specificità dell'impresa alimentare o mangimistica, ed il giudizio finale quindi va espresso in maniera complessiva.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Numero riconoscimento o estremi autorizzazione sanitaria

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

- Produzione primaria
- Laboratorio di produzione / trasformazione industriale
- Artigianale _____
- Deposito e commercio all'ingrosso

Esercizio di ristorazione/ Esercizio di vendita al
dettaglio _____

Altro: _____

VERIFICA ART. 18 E 19 e 20 DEL Regolamento 178/2002

EFFETTUATA IN DATA _____

DA _____ **QUALIFICA** _____

- Completa
- sulle procedure di rintracciabilità a monte (fornitori)
- sulle procedure di rintracciabilità a valle (clienti)
- sulle procedure di ritiro/ricambio di cui agli art.li 19 e 20
- sulla tenuta ed archiviazione della documentazione e delle registrazioni di rintracciabilità





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

1. Rintracciabilità

DA VERIFICARE				Documento visionato/osservazioni
1. E' presente: Una procedura per l'individuazione dei fornitori per tutti i prodotti, materie prime, ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici, animali destinati alla produzione alimentare; nelle aziende agricole individuazione dei fornitori dei mangimi. in entrata	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
2. E' presente: Una procedura per l'individuazione dei destinatari di tutti i prodotti in uscita	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
3. E' presente: un sistema di etichettatura o identificazione degli alimenti/mangimi	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
4. Il sistema di etichettatura/identificazione in adozione è considerato sufficientemente efficace ai fini della rintracciabilità ed in vista dell'eventuale attivazione di procedure di ritiro/ricambio?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
5. La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione delle informazioni minime relative all'alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime In entrata	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
6. La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione di documenti, che colleghino le informazioni relative a quanto in entrata con il fornitore	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	

ROMA, 2004 - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE IZOA - P.A. - 6





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

7. La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione delle informazioni minime relative all'alimento/ mangime. In uscita	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
8. La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione di documenti che colleghino le informazioni relative a quanto in uscita con il/i cliente/i	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
9. Sono presenti sufficienti informazioni (ragione sociale, sede legale, sede stabilimento, recapito ecc.) relative ai fornitori/clienti al fine di poterli contattare in maniera efficace ed immediata in caso di non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare di quanto ricevuto o ceduto	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
10. Le informazioni relative all'alimento/mangime conferito contemplano il "quantitativo" e sono considerabili sufficienti in relazione all'attivazione di un efficace azione di ritiro/ricambio?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ulteriori informazioni:

11. Sono state adottati sistemi di registrazione o archiviazione di documenti atti a mantenere definita la provenienza e la destinazione di materie prime, ingredienti e additivi	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
12. Esiste un sistema/procedura che permetta di collegare le materie prime, ingredienti e additivi in entrata con quelli in uscita (rintracciabilità interna) al fine di contenere il quantitativo di prodotto in caso di ritiro/chiamo di prodotto	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
13. Per le attività di produzione /trasformazione di alimenti, esiste: Un elenco di tutte le materie prime, ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo produttivo e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	

Nelle osservazioni si deve riferire quando la valutazione non è stata effettuata per la specificità dell'impresa.

Ritiro e richiamo dei prodotti

Sono presenti procedure per il ritiro di alimenti o mangimi non ritenuti conformi ai requisiti di sicurezza alimentare	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	
Nelle procedure per il ritiro degli alimenti o dei mangimi sono presenti gli aspetti riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Immediata informazione all'autorità competente sui motivi del ritiro ▪ La collaborazione di tutti i soggetti della filiera produttiva ▪ La collaborazione con le autorità competenti riguardo i provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dall'alimento mangime che hanno fornito 	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N.A. <input type="checkbox"/>	



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Comunicazioni di rischio/prodotto alle autorità competenti

Sono presenti procedure che consentano di:	Si	No	N.A.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informare immediatamente l'A.S.L. competente dei motivi del ritiro e degli interventi messi in atto al fine di evitare dei rischi per il consumatore e per i mangimi? ▪ Mettere a disposizione dell'A.S.L. competente tutte le informazioni richieste ed utili ai fini della valutazione della congruità delle misure adottate; ▪ Collaborare con le A.S.L. competenti riguardo i provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dal prodotto che hanno fornito 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ritiro e richiamo di un prodotto

Nella procedura per il ritiro e richiamo del prodotto vengono considerate le fasi per:	Si	No	N.A.	
1. Comunicazione del ritiro/richiamo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Gestione degli alimenti o mangimi ritirati/richiamati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Chiusura del ritiro/richiamo del prodotto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Informazione dei consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA ITALIANE S.p.A. - S.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Revisione del sistema di rintracciabilità

Il sistema di rintracciabilità è sottoposto a revisioni				
---	--	--	--	--

DATA	
n. protocollo	
A.U.S.L.	
SERVIZIO	
ISPETTORE UFFICIALE	
DITTA Ragione sociale Sede stabilimento	
Notificato al rappresentante della Ditta	Sig.

Prescrizione/i

prescrizione	data prevista per la risoluzione

FIRMA VERIFICATORI	FIRMA RESPONSABILE DITTA (o suo delegato)
---------------------------	--

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO S.P.A. - S.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFF. XI-bis

UFF. DGENA-XI bis/32256/P

ALL. 9
2088 DG 11

Roma

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE SANITA' - PESCARA
- 9 NOV 2005
Posiz. 26869/12

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

Oggetto: Modalità applicative -Regolamento (CE) 183/2005.

Per facilitare la consultazione e l'individuazione degli operatori soggetti a registrazione ai sensi del presente Regolamento, lo scrivente Ufficio, come stabilito nella riunione del 4 ottobre c.a., ha interpellato la Finsiel per l'elaborazione di un programma che servirà a mantenere aggiornati i dati degli stabilimenti, in modo da creare un elenco nazionale di tutti gli operatori del settore mangimi presenti sul territorio.

Dal momento che un programma per la gestione degli stabilimenti è tuttora utilizzato dalle Regioni, non ci sarebbero difficoltà nell'estenderlo anche agli operatori del settore mangimi, utilizzando dei criteri come riportato nella seguente tabella:

codice ISO	Codice regionale	Codice ASL	n.progressivo	Tipologia produzione
IT	XXX	XXX	XXXXXXXXXX	XX

Nonostante il Regolamento in oggetto non preveda l'assegnazione agli operatori del settore mangimi di un numero di registrazione, ciò si rende necessario per evitare che ci sia discordanza con le norme obbligatorie di etichettatura previste dal Decreto legislativo 360/99.

Per quanto riguarda gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti potrà essere utilizzato lo stesso programma mediante la creazione di un interfaccia che permetta di utilizzare i criteri stabiliti nell'allegato V, capo I del Regolamento (CE) 183/2005.

Considerato che sono trascorsi i termini indicati nella notifica per e-mail della bozza del verbale del 4 ottobre c.a., si ritiene che le determinazioni indicate nella presente nota e nel verbale allegato debbano essere considerate alla stregua di linee guida.

Resta inteso che se le Autorità regionali ritenessero opportuno formulare qualche osservazione, così come ha fatto la Regione Lombardia, tali osservazioni devono avere valenza nazionale.

Si allega il verbale della riunione del 4 ottobre 2005 nonché la modulistica relativa al Regolamento (CE) 183/2003.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO XI bis

DOTT. CARMELO CICERO

Carmelo Cicero



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA ALIMENTI E NUTRIZIONE
UFF. XI bis

Verbale della riunione in merito all'applicazione sul territorio nazionale del Regolamento (CE)n.183/2005 del 4 ottobre 2005

Alle ore 09:30, il Dr. Cicero, Dirigente dell'Ufficio XI bis, constatato il numero dei presenti (elenco allegato), dichiara aperta la riunione e passa ad illustrare brevemente la problematica esistente sulla definizione di premiscela e mangime complementare, in discussione a livello comunitario.

Dalla lettura del Regolamento sono scaturite le osservazioni seguenti:

- Il presente regolamento non si applica: Art.2 comma 2 lettera d) "alla fornitura di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco". Desta preoccupazione per la soggettività interpretativa il concetto di piccole quantità, dal momento che la pericolosità non è necessariamente correlata alla quantità e per il fatto che le aziende agricole potrebbero utilizzare piccole forniture primarie per l'alimentazione di animali i cui prodotti potrebbero invece circolare a livello più ampio.

Conclusioni: si è concordato che le piccole quantità di prodotti primari siano fornite dal produttore al consumatore finale per essere utilizzate nell'ambito della stessa azienda agricola e i prodotti siano venduti in ambito locale.


- Art.5 comma 2-Conclusioni: **tutti gli operatori del settore mangimi che effettuano operazioni diverse da quelle menzionate al comma 1 (produzione primaria), devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato II e attuare un sistema di HACCP. Per assicurarsi che tali operatori siano informati sulla necessità di istituire tale sistema si rende necessario riportare tali indicazioni anche sui moduli per la notifica.**
- Art.9 Controlli ufficiali, notifica e registrazione: Tutti gli operatori del settore dei mangimi, compresi i trasportatori, devono inoltrare la notifica all'autorità competente ai fini della registrazione.

Conclusioni: la domanda di notifica deve essere inviata agli Assessorati regionali o alle Province Autonome territorialmente competenti.

Art.10 Riconoscimento. Conclusioni: **per gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera a), l'autorità competente preposta al riconoscimento è rappresentata dal Ministero della Salute. Anche i trasportatori di sostanze "sensibili" sono soggetti al riconoscimento e devono rispettare i requisiti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.**

- Art.18, comma 4. La notifica a norma dell'art.6 del Regolamento (CE) n.852/2004, degli operatori del settore alimentare che cedono prodotti alle aziende mangimistiche può essere considerata come una domanda ai sensi del Reg.183/2005. Tuttavia è necessario che notifichino le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. Conclusioni: le aziende alimentari che cedono prodotti agli operatori del settore dei mangimi devono essere registrate e rispettare le disposizioni del Reg.183/2005 (HACCP per i sottoprodotti, ecc.).
- Art.19 Elenco degli stabilimenti registrati e riconosciuti:l'elenco degli stabilimenti riconosciuti deve essere conforme al modello riportato nell'allegato V, capo I e agli stabilimenti viene assegnato un numero codificato nella forma stabilita nell'allegato V, capo II. Per gli stabilimenti registrati non è prevista l'assegnazione di un numero ma ciò crea discordanza con le norme obbligatorie di etichettatura previste dal Decreto legislativo 360/99. Conclusioni :dal momento che il 183/2005 abroga la direttiva 95/69/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lvo 123/99 e visto che tale decreto non è stato ancora abrogato si è deciso di utilizzare un numero anche per le registrazioni accompagnato dal codice attività. Questa necessità deriva dal fatto che, per la creazione di un elenco nazionale, verrà utilizzato il programma della Finsiel, già in uso dalle Regioni per la gestione degli stabilimenti.Ciò permetterà la consultazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ai sensi del presente Regolamento.
- Allegato II, controllo qualità- Conclusioni: I campioni devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente fino alla data di scadenza del prodotto.
- Allegato IV, Capo II - Conclusioni:vi è un errore di traduzione per quanto riguarda gli additivi tecnologici. La traduzione esatta è quella di additivi zootecnici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO XI bis
DOTT. CARMELO CIGERO



Modello 2

Articolo 10, regolamento (CE) 1831/2003**RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI**

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

1) tali stabilimenti esercitano una delle seguenti attività:

a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;

b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;

c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

Modello 3

- relative all'art. 5, comma 2 (barrare le voci che interessano):

- produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)
- impianti di stoccaggio
- ~~produzione additivi (diversi da all. IV, capo 1)~~
- produzione premiscele (diversi da all. IV, capo 2)
- produzione mangimi commercio (diversi da all. IV, capo 3)
- produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi dell'art.18 del Reg.1774/02
- condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV
- commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2)
- trasportatori di premiscele e additivi
- altro (specificare).....

a tal fine, entro il 1° gennaio 2008, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento.

DICHARA

di essere in possesso dei requisiti, di cui all' allegato I del Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art.5, comma 1, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione. SI NO

Oppure

1) di essere in possesso dei requisiti, di cui all' allegato II del Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art.5, comma 2, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione. SI NO

2) di effettuare procedure basate sui principi HACCP SI NO

Località

li |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

In fede
(firma e timbro)

Modello 3

Articolo 5, regolamento 183/2005/CE

OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 9

Controlli ufficiali, notifica e registrazione

Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
 - b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
3. L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 18, regolamento 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Modello 4

Articolo 5, regolamento (CE)183/2005
OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 9
Controlli ufficiali, notifica e registrazione

Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
- b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
3. L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 18, regolamento (CE) 183/2005

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Modello 5

Articolo 17, regolamento (CE)183/2005

ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO

1. Gli stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'art. 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediari e non detengono i prodotti nei loro locali.

2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.

TABELLA A

**Imprese sottoposte all'obbligo di registrazione/riconoscimento che non effettuano una procedura di HACCP
(art.9 e 10 del Regolamento CE 183/2005)**

IMPRESE OGGETTO DEL REGOLAMENTO	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	REQUISITI HACCP	R/T
agricoltori prodotti destinabili alimentazione zootecnica	Articoli 5 e 9	Allegato I	N
Impianti di essiccazione granaglie conto terzi	Articoli 5 e 9	Allegato I	N
Impianti di stoccaggio prodotti primari su luogo di produzione	Articoli 5 e 9	Allegato I	N
Impianti di macinazione e brillatura (mulini)	Articoli 5 e 9	Allegato I	N
intermediari additivi e premiscele art. IV capo 1 e 2 non possesso fisico e giuridico dei prodotti nei loro locali	Articoli 5,c.2 e 10, c. 1, lettere a) e b), all. IV capo 1 e 2	Allegato II (tracciabilità)	N
Trasportatori materie prime	Articolo 5, c. 1	Allegato I	N
Allevatori, che effettuano miscelazione senza additivi o premiscele	Articolo 5, c. 1 e c. 5 Articolo 9	Allegato I Allegato III	N
Allevatori, che non effettuano alcuna miscelazione	Articolo 5, c. 5	Allegato III	N

R: Riconoscimento  Registrazione

TABELLA B

Imprese sottoposte all'obbligo di riconoscimento/registrazione che effettuano una procedura di HACCP (art.9 e art.10 del Regolamento CE 183/2005)

IMPRESA OGGETTO DEL REGOLAMENTO	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	REQUISITI HACCP	R/r
agricoltori produttori di prodotti agricoli e zootecnici	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
rivenditori di prodotti agricoli e zootecnici	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
Impianti di stoccaggio	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
Impianti prodotti alimentari con sottoprodotto destinati all'alimentazione zootecnica	Articoli 5 e 9	Allegato I	S
Impianti prodotti di origine minerale e chimico industriali (dm 13/11/85)	Articolo 5, c. 2	Allegato II	S
Impianti fabbricazione regolamento 2002/1774/CE	Articolo 5, c. 2	Allegato II	S
Impianti fabbricazione mangimi commercio art.5 Legge 28/1/63	Articoli 5,c.2 e 10, c.1, lettera a) all. IV capo 1	Allegato II	S
Impianti fabbricazione additivi all. IV, capo 1	Articoli 5 e 9,	Allegato II	S
Impianti fabbricazione additivi diversi da all. IV, capo 1	Articoli 5,c.2 e 10, c. 1, lettera b), all. IV capo 2	Allegato II	S
Impianti fabbricazione premiscele all. IV capo 2	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
Impianti fabbricazione premiscele diversi da all. IV capo 2	Articoli 5,c.2 e 10, c. 1, lettera c), all. IV capo 3	Allegato II	S
Impianti fabbricazione mangimi commercio all. IV capo 3	Articoli 5,c.2 e 10, c. 1, lettera c), all. IV capo 3	Allegato II	S
Impianti fabbricazione mangimi autoconsumo all. IV capo 3	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
Impianti fabbricazione mangimi commercio diversi da all. IV capo 3	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
Impianti fabbricazione mangimi autoconsumo diversi da all. IV capo 3	Articoli 5,c.2 e 10, c. 1, lettera a) e b), all. IV capo 1 e 2	Allegato II	S
Impianti di condizionamento additivi, premiscele e mangimi allegato IV	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
Impianti di condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV,	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele	Articoli 5,c.2 e 10, c. 1, lettere a) e b), all. IV capo 1 e 2	Allegato II	S
intermediari additivi e premiscele all. IV capo 1 e 2 possesso fisico e/o giuridico	Articoli 5 e 9	Allegato II	S
intermediari additivi e premiscele (non all. IV capo 1 e 2)	Articoli 5 e 9	Allegato II	S

R Riconoscimento Registrazione

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA

Ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria ed incarichi vacanti di Continuità Assistenziale.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE
MEDICINA DI BASE E
SPECIALISTICA

Ambiti territoriali carenti ed incarichi vacanti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale rilevati alla data del 1° marzo 2006.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE
MEDICINA DI BASE E
SPECIALISTICA

Ambiti territoriali carenti ed incarichi vacanti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale rilevati alla data del 1° marzo 2006.

DIREZIONE SANITA' : Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina di base e Specialistica - Ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA

COMUNICATO

Ai sensi dell'art. 34 e delle disposizioni di cui alla norma transitoria n. 2 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale reso esecutivo dalla conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, vengono pubblicati gli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l'Assistenza Primaria, rilevati dalle Aziende U.S.L. della Regione alla data del 1° marzo 2006 ed il relativo schema di domanda. Al riguardo si comunica che detti ambiti saranno assegnati dalle AA.SS.LL. secondo le procedure di cui al richiamato art. 34, con l'utilizzazione della graduatoria unica regionale definitiva, valevole per l'anno 2006. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato nel quale vanno espressamente elencati gli ambiti carenti per i quali si intende concorrere.

Gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e gli incarichi vacanti di continuità assistenziale di cui alla presente pubblicazione saranno assegnati secondo le seguenti modalità:

Le carenze non coperte per trasferimento vengono assegnate ai medici iscritti in graduatoria nella misura di:

- a) - 67% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione ;
- b) - 33% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 16, comma 7 del vigente ACN.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)

RACCOMANDATA

Al Direttore Generale
Azienda U.S.L. di _____

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
Prov. _____ il _____ M F codice fiscale _____
Residente a _____ prov. _____ via _____ n. _____
CAP _____ tel. _____ a far data dal _____ A.S.L. di
residenza _____ e residente nel territorio della Regione
_____ dal _____, inserito nella graduatoria unica regionale per la
medicina generale valida per l'anno 2006, pos. _____ punti _____, laureato dal _____,
con voto _____

F A D O M A N D A

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lettera b) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale,
di assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione _____ n. _____ del _____, e segnatamente per i seguenti ambiti :

Ambito _____	Ambito _____

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, commi 7 e 8 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la
Medicina Generale di poter accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato (barrare una sola casella, in
caso di barratura di entrambe le caselle o in mancata indicazione della riserva prescelta, la **domanda NON potrà
essere valutata**):

riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo
256/91 o 277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a);

riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b);

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:

la propria residenza

il domicilio sotto indicato:

c/o/ _____ Comune _____ CAP _____ Prov. _____
indirizzo _____ n. _____

allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.

Data _____

firma per esteso _____

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)

RACCOMANDATA

**Al Direttore Generale
Azienda U.S.L. di**

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
Prov. _____ il _____ M F codice fiscale _____
Residente a _____ prov. _____ via _____ n. _____
CAP _____ tel. _____ a far data dal _____ e residente nel territorio della
Regione _____ dal _____, titolare di incarico a tempo indeterminato per l'assistenza
primaria presso la Azienda Sanitaria locale n. _____ di _____, per l'ambito territoriale di
_____ della Regione _____ dal _____ e con anzianità complessiva di
assistenza primaria pari a mesi _____.

F A D O M A N D A D I T R A S F E R I M E N T O

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione _____ n. _____ del _____, e segnatamente per i seguenti ambiti :

Ambito _____	Ambito _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e l'anzianità complessiva di incarico in Assistenza Primaria :
allegati n. _____ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:

- la propria residenza
- il domicilio sotto indicato:

c/o/ _____ Comune _____ CAP _____ Prov. _____
indirizzo _____ n. _____

Data _____ firma per esteso _____

**AMBITI TERRITORIALI CARENTI
ASSISTENZA PRIMARIA****AZIENDA U.S.L. CHIETI****(nota Prot 1150/cg del 30.03.2006)**

- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di San Giovanni Teatino – Torrevecchia Teatina;
- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di Chieti;

**AZIENDA U.S.L.
LANCIANO - VASTO****(nota Prot 716 del 02.05.2006)**

- **N. 1 (una) zona carente** Distretto Sanitario di Base di Vasto, con obbligo di apertura dello studio nel Comune di Vasto;
- **N. 1 (una) zona carente** Distretto Sanitario di Base di Lanciano, con obbligo di apertura dello studio nel Comune di Lanciano;
- **N. 1 (una) zona carente** Distretto Sanitario di Base di Casalbordino, con obbligo di apertura dello studio nel Comune di Scerni;
- **N. 1 (una) zona carente** Distretto Sanitario di Base di Atessa, con obbligo di apertura dello studio nel Comune di Atessa;
- **N. 1 (una) zona carente** Distretto Sanitario di Base di Atessa, con obbligo di apertura dello studio in uno dei Comuni del Distretto;

**AZIENDA U.S.L.
PESCARA****(nota prot. 376 del 20.04.2006)**

- **N. 2 (due) zone carenti** Ambito Territoriale di Montesilvano – Cappelle sul Tavo;
- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di Città S. Angelo – Elice;
- **N. 2 (due) zone carenti** Ambito Territoriale di Spoltore;
- **N. 2 (due) zone carenti** Ambito Territoriale di Pescara;
- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di Penne – Farindola – Montebello - Picciano;
- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di Scafa – Manoppello – Alanno – Cugnoli – Lettomanoppello – Serramonacesca - Turrialignani;

AZIENDA U.S.L. DI TERAMO**(nota prot. 1470 del 15.05.2006)**

- **N. 5 (cinque) zone carenti** Ambito Territoriale di Teramo – Campi – Basciano – Canzano – Castellalto – Cortino – Rocca Santa Maria – Torricella Sicura – Penna Sant'Andrea – Valle Castellana:
 - **N. 1 (uno)** con vincolo di apertura studio nel Comune di Torricella Sicura;
 - **N. 2 (due)** con vincolo di apertura studio nel Comune di Teramo;

- **N. 1 (uno)** con vincolo di apertura studio nel Comune di Campi;
- **N. 1 (uno)** con vincolo di apertura studio nel Comune di Basciano.

- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di Corropoli – Controguerra – Nereto – Sant’Omero – Torano con vincolo di apertura dello studio nel Comune di Nereto.

- **N. 2 (due) zone carenti** Ambito Territoriale di Alba Adriatica – Tortoreto:
 - **N. 1 (uno)** con vincolo di apertura studio nel Comune di Alba Adriatica;
 - **N. 1 (uno)** con vincolo di apertura studio nel Comune di Tortoreto.

- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di Silvi – Pineto con vincolo di apertura studio nel Comune di Silvi.

- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di Giulianova con vincolo di apertura nel Comune di Giulianova;

- **N. 1 (una) zona carente** Ambito Territoriale di Bellante – Mosciano con vincolo di apertura nel Comune di Bellante.

DIREZIONE SANITA': Servizio Assistenza Distrettuale Medicina di Base e Specialistica - Incarichi vacanti di **CONTINUITA' ASSISTENZIALE.**

COMUNICATO

Ai sensi dell'art. 63 e delle disposizioni di cui alla norma transitoria n. 2 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale reso esecutivo dalla conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, vengono pubblicati gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale, individuati dalle Aziende U.S.L. della Regione alla data del 1° marzo 2006 ed il relativo schema di domanda. Al riguardo si comunica che detti incarichi saranno assegnati dalle AA.SS.LL. secondo le procedure di cui al richiamato art. 63, con l'utilizzazione della graduatoria unica regionale definitiva, valevole per l'anno 2006. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato nel quale vanno espressamente elencati gli incarichi vacanti per i quali si intende concorrere.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per graduatoria)

RACCOMANDATA

Al Direttore Generale
Azienda U.S.L. di _____

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
Prov. _____ il _____ M F codice fiscale _____
Residente a _____ prov. _____ via _____ n. _____
CAP _____ tel. _____ a far data dal _____ A.S.L. di residenza
_____ e residente nel territorio della Regione _____ dal _____,
inserito nella graduatoria unica regionale valida per l'anno 2006, Pos _____ Punti _____, laureato dal
_____ con voto _____.

FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale,
di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
_____ n. _____ del _____, e segnatamente per i seguenti incarichi :

Incarico n. _____	Ambito. _____

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 7 e comma 8 di poter accedere alla riserva di
assegnazione come appresso indicato (barrare una sola casella, **in caso di barratura di entrambe le caselle o in
mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda NON potrà essere valutata**):

riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo
256/91 o 277/2003 (art. 16 comma 7 lett. a);

riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b) dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la Medicina Generale;

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:

la propria residenza

il domicilio sotto indicato:

c/o/ _____ Comune _____ CAP _____ Prov. _____
indirizzo _____ n. _____

allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.

Data _____

firma per esteso _____

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per trasferimento)

RACCOMANDATA

Al Direttore Generale
Azienda U.S.L. di _____

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
Prov. _____ il _____ M F codice fiscale _____
Residente a _____ prov. _____ via _____ n. _____
CAP _____ tel. _____ a far data dal _____ A.S.L. di residenza
_____ e residente nel territorio della Regione _____ dal _____,
titolare di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale presso la Azienda n. _____ di
_____ della Regione _____ dal _____ e con anzianità complessiva di
Continuità Assistenziale pari a mesi _____,

F A D O M A N D A D I T R A S F E R I M E N T O

Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione _____ n. _____ del _____, e segnatamente per i seguenti incarichi:

Incarico n. _____	Ambito. _____

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) e l'anzianità complessiva di incarico in Continuità Assistenziale: allegati n. _____ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:

la propria residenza

il domicilio sotto indicato:

c/o/ _____ Comune _____ CAP _____ Prov. _____
indirizzo _____ n. _____

Data _____

firma per esteso _____

INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

AZIENDA U.S.L. PESCARA

(nota prot. 376 del 20.04.2006)

N.1 turno di 24 ore settimanali nella circoscrizione di CEPAGATTI.

AZIENDA U.S.L. DI TERAMO

(nota prot. 1470 del 15.05.2006)

N.1 turno di 24 ore settimanali nell'Ambito territoriale di CASTELLALTO - CANZANO;

N.2 turni di 24 ore settimanali nell'Ambito territoriale di TERAMO;

DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Il sottoscritto Dott. _____
nato a _____ il _____ residente
in _____ Via/Piazza _____ n° _____
iscritto all'albo dei _____ della provincia di _____
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000

dichiara formalmente di

- 1) - essere / non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):
Soggetto _____ ore settimanali _____
Via _____ Comune di _____
Tipo di rapporto di lavoro _____
Periodo: dal _____
- 2) - essere / non essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n. _____ scelte e con n° _____ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____ Azienda _____
- 3) - essere / non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n. _____ scelte periodo dal _____
- 4) - essere / non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)
Azienda _____ branca _____ ore settimanali _____
Azienda _____ branca _____ ore settimanali _____
- 5) - essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2)
provincia _____ branca _____
periodo: dal _____
- 6) - avere / non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c. 5, Decreto Legislativo n. 502/92: e successive modificazioni
Azienda _____ Via _____
Tipo di attività _____
periodo: dal _____
- 7) - essere / non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione _____ o in altra regione (2):
Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____
in forma attiva - in forma di disponibilità (1)
- 8) - essere / non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n. 257/91, e corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e succ. mod. ed integr.
Denominazione del corso _____
Soggetto pubblico che lo svolge _____
Inizio: dal _____
- 9) - operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8 - quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni (2):
Organismo _____ ore settimanali _____
Via _____ Comune di _____

- Tipo di attività _____
Tipo di rapporto di lavoro _____
Periodo : dal _____
- 10) - operare /non operare (1) a qualsiasi titolo in Presidi , stabilimenti , istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78 : (2)
Organismo _____ ore settimanali
Via _____ Comune di _____
Tipo di attività _____
Tipo di rapporto di lavoro _____
Periodo : dal _____
- 11) - svolgere / non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della Legge 626/93 :
Azienda _____ ore settimanali
Via _____ Comune di _____
Periodo : dal _____
- 12) - svolgere / non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)
Azienda _____ Comune di _____
Periodo : dal _____
- 13) - avere /non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche : (2)

Periodo : dal _____
- 14) - essere /non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possono configurare conflitto di interesse col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

- 15) - fruire /non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale :
Periodo : dal _____
- 16) - svolgere /non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti ; in caso negativo scrivere : nessuna)

Periodo : dal _____
- 17) - essere / non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate , a tempo determinato o a tempo indeterminato : (1) (2)
Azienda _____ Comune _____ ore sett. _____
Tipo di attività _____
Periodo : dal _____
- 18) - operare / non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1 ,2 ,3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4 , 5 ,6 , 7 ,) :
Soggetto pubblico _____
Via _____ Comune di _____
Tipo di attività _____
Tipo di rapporto di lavoro _____
Periodo : dal _____
- 19) - essere / non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di : (2)

 Periodo : dal -----

- 20) - fruire /non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita : (2) soggetto erogante il trattamento di adeguamento -----

 Periodo : dal -----

NOTE:

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

data ----- Firma -----

- (1) - cancellare la parte che non interessa
 (2) - completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce " NOTE "

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso

Comunicazione ai Lettori

Si avvisa che il Servizio in indirizzo sta programmando la pubblicazione della “**Raccolta Leggi Regionali - Anno 2005**” che non rientra tra le pubblicazioni in abbonamento e che verrà venduta alle seguenti condizioni: Euro 10,00 (Determinazione dirigenziale n. DA4/17 del 03.12.2002);

Gli interessati all’acquisto di detta pubblicazione potranno farne richiesta, anche via fax - 0862/364665 - entro e non oltre il 30 Giugno p.v..

Nelle richieste dovrà essere indicato il numero di copie e la ricevuta del versamento per l’importo conseguente da effettuare sul c.c.p. n. 12101671, intestato a Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale, 67100 L’Aquila.

Le pubblicazioni richieste potranno essere ritirate presso il B.U.R.A., oppure, spedite con spese a carico del destinatario all’indirizzo indicato nella richiesta.

Il presente avviso è inserito anche nei siti: **bura.regione.abruzzo.it** ed **urp.regione.abruzzo.it**.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
centralino: 0862 3631
Tel. 0862/ 364659 - 364660 - 364661 - 364663 - 36470
Fax. 0862 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**